

LA PREVIDENZA DEI LIBERI PROFESSIONISTI TRA MERCATO E SOLIDARIETÀ

ATTI DEL CONVEGNO DI STUDI TENUTOSI PRESSO LA FACOLTÀ DI
GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA
TOR VERGATA IL GIORNO 16 MAGGIO 2003

Dipartimento di Diritto e Procedura Civile
dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata

*In collaborazione con ADEPP
Associazione degli Enti Previdenziali Privati*

INDICE

SALUTI E RELAZIONE INTRODUTTIVA

Prof. Avv. GIAMPIERO MILANO	3
Prof. PIETRO MASI	4

Prof. Avv. GIULIO PROSPERETTI, <i>Presentazione del convegno</i>	5
--	---

RELAZIONI

Prof.ssa MARIA LUISA CEPRINI, <i>Il futuro delle Casse previdenziali in Europa</i> ..	10
Prof. Avv. MASSIMO ANGRISANI, <i>Solidarietà ed equità intergenerazionale</i> ...	24

Prof. Avv. MAURIZIO CINELLI, <i>Modulazione e ricomposizione delle tutele nei regimi previdenziali dei liberi professionisti tra logiche di mercato e diritti sociali</i>	31
---	----

Prof. Avv. ROBERTO PESSI, <i>Sistema pensionistico, previdenza delle professioni intellettuali, previdenza complementare</i>	42
--	----

INTERVENTI

Avv. MARCELLO COLLOCA	53
Dott. ADELIO BERTOLAZZI	57
Dott.ssa Arch. PAOLA MURATORIO	65
On. Dott. GIANNI MANCUSO	71
Dott. ROBERTO BONAZZI	75
Dott.ssa PAOLA BOZZAO	79

Prof. Avv. SILVANO PICCININNO	84
Avv. PASQUALE PASSALACQUA	88
Avv. CARMEN CRACA	95
Prof. MAURO SCARPELLINI	98

SALUTI E RELAZIONE INTRODUTTIVA

Prof. Avv. GIAMPIERO MILANO
Prorettore Università di Roma 'Tor Vergata'

Il tema che è oggetto della vostra riflessione è particolarmente stimolante, delicato; in fondo si tratta di adeguare il sistema previdenziale alle nuove esigenze che l'integrazione delle professioni a livello sovranazionale suggerisce, direi quasi impone; si tratta di far fronte con nuovi modelli, con una più attenta duttilità del sistema a quelle che sono certe caratteristiche che stanno intervenendo nel mondo del lavoro, e questa problematica si pone sia ai cultori delle discipline, che, soprattutto, agli operatori del settore, ai quali è dedicata una sezione dei lavori, con personalità altamente qualificate e rappresentative proprio delle Casse Previdenziali.

Dunque è materia *in fieri*, è materia particolarmente complessa, con una serie di risvolti non solo normativi ma sociali, economici.

Dunque si giustifica in questo modo un programma così articolato, con una pluralità di professionalità e di competenze a livello molto alto, quale quello che caratterizza, e questo mi compiaccio di dirlo, anche attestandogli l'apprezzamento della facoltà, le iniziative condotte ormai da un po' di anni dal Prof. Prosperetti sia nel settore della ricerca, sia che in quello della didattica e della formazione.

Non vi trattengo oltre; un calorosissimo benvenuto e un augurio di buon lavoro nella speranza che poi sia possibile avere gli atti di questo convegno e, un auspicio, sarebbe veramente importante mantenere una memoria che consenta di approfondire, di ricevere stimoli ai quali far riferimento in quella che sarà la complessa vicenda della risistemazione del settore.

Grazie e buon lavoro.

Prof. Avv. PIETRO MASI

Direttore del Dipartimento di Diritto e Procedura Civile

Anch' io ho l'onore e il piacere di rivolgere un saluto a tutti i partecipanti a questa iniziativa della quale mi rallegro, perché è un'iniziativa importante per la facoltà e anche per il dipartimento, ed è di interesse sicuramente interdisciplinare.

L'amico Giampiero Milano faceva prima un riferimento alla solidarietà.

La mia esperienza più legata al diritto commerciale attira l'attenzione anche sulla parola mercato e penso che alcuni dei profili che saranno trattati oggi, sono di interesse anche commercialistico, nel senso che ci sarebbe da chiedersi quale sia il mercato in cui queste attività si devono svolgere, nel senso che ormai la gestione previdenziale è una gestione che, soprattutto in una dimensione europea, non è avulsa da contesti di azioni economiche per quello che concerne il comportamento più diretto e per quello che concerne i riflessi anche di carattere finanziario.

Forse in alcuni di questi casi sarebbe da tenere presente anche la circostanza che, a livello comunitario, le indicazioni antitrust vedono come protagonisti tutti coloro che sono in grado di svolgere un ruolo significativo nel mercato e quindi non solamente come nella tradizione italiana in una distinzione tra imprese tradizionali e altri soggetti.

Mi sembra che da questo punto di vista certamente questa attenzione per profili della previdenza dei liberi professionisti sia di interesse per gli addetti ai lavori che partecipano al convegno, ma anche per chi, come me, è in una posizione apparentemente marginale.

Anch'io non vorrei togliere tempo agli addetti ai lavori, quindi auguro buon lavoro a tutti i partecipanti ringraziando Giulio Prosperetti per l'iniziativa.

Prof. Avv. GIULIO PROSPERETTI
Titolare della Cattedra di Diritto della Sicurezza Sociale

Le casse di previdenza dei liberi professionisti conservano una matrice corporativa funzionale al sistema degli ordini professionali, consentendo adeguate prestazioni pensionistiche a quanti hanno dedicato l'intera vita lavorativa all'esercizio di una specifica professione.

Le profonde modificazioni nel mondo del lavoro e la comparsa di nuove professioni postulano una maggiore flessibilità e segnatamente la possibilità di mutare più volte lavoro e professione nel corso della propria vita.

Il sistema previdenziale non deve ostacolare, ma piuttosto seguire ed aiutare la ricerca della migliore collocazione professionale nei diversi periodi in cui si articola la vita lavorativa.

Il problema che si pone è quindi quello di coniugare le ragioni di una solidarietà professionale di categoria con l'esigenza di percorsi individuali che possano attraversare diversi regimi previdenziali senza le attuali penalizzazioni.

La scelta del sistema a capitalizzazione e della nuova valenza della totalizzazione dei periodi assicurativi da una parte, e la tenuta del sistema a ripartizione anche alla luce della crisi delle rendite finanziarie, dall'altra, rappresentano i termini di un dibattito tra giuristi, economisti, attuari e operatori del settore che il convegno intende sviluppare.

Sono questi i problemi che intendiamo affrontare in questo convegno anche se in realtà ci sono dei livelli diversi rispetto ai quali ci si può introdurre in questo problema.

Oggi la previdenza sta attraversando momenti difficili, ma direi di grande interesse e molto stimolanti, perché in fondo il welfare rimane la funzione primaria dello Stato, a fronte di una attenuazione per altri versi del primato statale nella società globalizzata.

Le comunità si caratterizzano per la loro solidarietà interna, non ci sono più comunità necessarie di gente radicata in un territorio, perché la mobilità è massima e quindi quello che caratterizza oggi una comunità è il fatto che ci sia un legame di solidarietà.

I giuristi sono arrivati tardi a questa consapevolezza, e non hanno sottolineato a sufficienza che a ben vedere la sicurezza sociale dà in qualche modo forma a tutto l'ordinamento, nel senso che la ragione ultima dell'ordinamento giuridico è proprio quella di garantire una vita civile in forma associata e comunitaria.

Di qui le tensioni con la logica della globalizzazione, con logiche di mercato che chiedono flessibilizzazione e logiche corporative che vengono da una parte penalizzate, dall'altra si guarda a queste logiche corporative con favore, perché rappresentano un luogo dove la solidarietà è evidente, non ha bisogno di alchimie, è assolutamente naturale.

Ecco allora come il terreno della problematica delle Casse dei Liberi Professionisti diventa quasi un laboratorio per sviluppare nuove teorie, nuove istanze nella previdenza.

Oggi si svolge un importante convegno a Vicenza sui problemi degli ordini professionali, e infatti, l'idea che le Casse vadano di pari passo con gli ordini, oltre a rappresentare la genesi storica delle Casse, rappresenta anche un momento di certezza dei limiti della solidarietà, perché la solidarietà se è troppo generale poi non ha più senso: dobbiamo quindi trovare una dimensione giusta della solidarietà.

Ma, questa è una problematica che rappresento e rimetto agli interventi, rimane il problema se quella ordinistica è la solidarietà giusta in un momento in cui molte funzioni sono vicine; penso alla situazione degli avvocati che fanno studi associati con i commercialisti, o dei periti industriali o dei geometri con gli ingegneri, dei consulenti del lavoro con gli avvocati, dei consulenti del lavoro con i commercialisti.

Nel momento che ci sono studi associati risulta poi quantomeno strano che quella solidarietà che si esprime nello svolgere la stessa attività trovi dei canali diversi della solidarietà dal punto di vista previdenziale.

C'è il problema delle nuove professioni e insieme alle nuove professioni ci sono vecchie professioni, che non hanno mai trovato la forma di ordine perché l'ideologia dell'ordine è una ideologia giuridica un po' datata, per cui a un certo punto si è deciso di non istituire più ordini professionali.

Penso agli amministratori di condominio che sono più degli avvocati, sono 210.000.

È vero che per molti è il doppio lavoro, però è vero che sono categorie che si vanno sempre più professionalizzando e alle quali la legge dà sempre maggiori responsabilità.

Ci sono una serie di professioni interstiziali, innominate, che però contribuiscono e stanno nello stesso circuito delle professioni classiche.

Quindi c'è indubbiamente un problema, da questo punto di vista, nel ridisegnare la solidarietà.

La solidarietà non è una; forse la solidarietà ha dimensioni diverse; forse possiamo parlare di una solidarietà generale dei liberi professionisti e di solidarietà più specifica, legate alle Casse oggi esistenti.

Questo perché un dato segnalato è che le Casse vivono fino a quando vivono le professioni, ma spesso basta una riforma legale per far sparire una

professione o un cambiamento nel costume, e, poichè la previdenza va vista in un periodo minimo di 50 anni, è chiaro che dovendo proiettare il futuro a così lunga distanza, in un mondo così veloce, forse la solidarietà della singola categoria non basta.

Infatti c'è chi propone che vi siano degli ambiti di solidarietà differenziati, per esempio una solidarietà tra tutti i professionisti che garantisce un minimo, una soglia minima, un minimo vitale, un minimo dignitoso, sono tutte cose da pensare, e poi le performance di ciascuna Cassa possono essere viste separatamente, per un di più; a questo si può aggiungere poi una previdenza integrativa ulteriore.

Non è detto che i periodi debbano essere gli stessi, cioè che si debba maturare nello stesso momento sia la previdenza di base sia quella di secondo livello: si possono anche prevedere periodi diversi.

Un problema base che investe il nostro mondo è che non c'è più un percorso canonico nelle carriere, non c'è più il modello, l'ideale tipo, del geometra o dell'avvocato che fanno per 40 - 50 anni lo stesso mestiere.

C'è una mobilità sia tra le professioni sia della singola professione nei confronti, per esempio, del lavoro del manager, del lavoro subordinato in genere, e poi con un ritorno della libera professione. La durata della vita così aumentata predispone anche a cambiare mestiere, ad avere nuove chance. Ecco allora che c'è una domanda di flessibilità rispetto alla previdenza che invece era abituata a seguire la carriera in un sistema corporativo, detto in senso alto, in cui ognuno, appena diplomato o laureato, acquisiva un suo ruolo nella società e lo portava avanti fino alla fine della sua attività lavorativa.

Un altro problema è che non c'è la fine dell'attività lavorativa.

Molti avvocati che avrebbero diritto alla pensione della Casse avvocati non la richiedono, perché continuano a lavorare a pieno ritmo e non li sfiora neanche l'idea di potersi considerare pensionati.

Questo è significativo: la pensione non è più quella risorsa che serve a trascorrere gli ultimi anni della vita, ma è diventata qualcosa di diverso senza che nessuno abbia teorizzato il problema, è avvenuto da se.

Pensate che all'inizio del secolo, quando si è cominciata a strutturare la previdenza come oggi noi la conosciamo, il numero dei sessantenni era pari al numero degli attuali novantenni.

Quindi noi se volessimo stare nella stessa logica, dovremmo pensare che le nostre Casse, il nostro sistema dà le pensioni ai novantenni, perchè nessuno ha teorizzato questa sorte di età dell'oro, dove uno sta ancora bene, può viaggiare, e non deve lavorare: è avvenuto da solo, con il fortunato all'allungamento della vita.

Noi dobbiamo reagire al fatto che l'allungamento della vita dai previdenzialisti viene considerata una disgrazia, e invece è un fatto molto

positivo; questo significa che dobbiamo adeguare gli istituti per rendere pienamente la positività di questa conquista.

La previdenza deve cambiare, deve adeguarsi.

Il rischio vecchiaia non è forse il rischio principale, c'è spesso bisogno di assistenza in età giovanile più che in età avanzata; per molti, specie in ambito professionale, la pensione è un di più rispetto a situazioni economiche già conquistate: quindi noi abbiamo veramente un campo dove possiamo esercitarci.

Ma attenzione: non si può cambiare il motore ad una macchina mentre è in corsa.

Questi discorsi debbono poi confrontarsi con la realtà di una lenta evoluzione del sistema, la previdenza non può fare strappi, e quindi l'interazione, ed è questa l'ambizione di questo convegno, l'interazione tra giuristi e tecnici, economisti, attuari, matematici finanziari, per poter pensare a dei modelli futuribili, è assolutamente indispensabile.

Mi permetto di lanciare un'idea provocatoria, che è quella di una previdenza predefinita.

Per esempio 20 anni: già, ma dopo? Dopo possono essere previste altre forme assicurative volontarie, può comunque essere garantita una previdenza di base.

Magari 20 anni da giocarsi anche in diversi periodi.

Tutti gli indicatori ci dicono che dobbiamo sganciarci dalla logica attività di lavoro, magari 30 – 40 anni di pensione.

E' un modello impossibile.

Il mio amministratore di condominio ha quarantacinque anni ed ha una pensione piena, anche elevata, essendo stato un quadro dell'Alitalia, ha cominciato a lavorare a quindici anni, e mi dice che vuole vivere fino a 100 anni.

Avremo quindi a fronte di 30 anni di lavoro 55 anni di pensione piena.

Dobbiamo farci carico di questi problemi.

Ad un convegno recente della fondazione NEMETRIA, un matematico americano faceva un discorso in materia fondato su recenti scoperte sulla base dell'analisi del genoma umano, per cui sembra che con modifiche piccolissime si possa arrivare a vivere 500 anni.

Questa persona era un esperto di computer, riportava determinate cose, e faceva questo discorso: le scimmie vivono 1/4 della vita di un uomo e c'è soltanto una differenza piccolissima a livello cromosomico e quindi se si riuscisse a ritoccare questa cosa si vivrebbe più a lungo.

Questo oggi fa ridere, però io ricordo sempre quello che ho sentito dire in un convegno, che mi colpì molto, quando si diceva che alla fine dell'800 non si sapeva come risolvere il problema del letame che i cavalli lasciavano nelle strade di Londra, dove già c'erano in ogni strada 2 persone a

spalare, si diceva che quando a Londra ognuno avrebbe avuto un cavallo non si sarebbe più potuto vivere.

Sappiamo che l'esito è stato diverso.

RELAZIONI

Prof.ssa MARIALUISA CEPRINI

Il futuro delle Casse professionali in Europa

Un sincero ringraziamento al professor Giulio Prosperetti che con questo invito mi offre l'opportunità di essere oggi con voi in questa prestigiosa Università di Tor Vergata e insieme discutere le problematiche relative al futuro dei sistemi pensionistici professionali in Europa.

Nella sua relazione Prosperetti ci ha lanciato sfide piuttosto interessanti. Fondamentalmente possiamo riassumerle nella necessità di correggere l'attuale meccanismo di finanziamento a ripartizione dei sistemi pensionistici obbligatori perché, se è vero che arriveremo a vivere "500" anni, come provocatoriamente qualcuno ha affermato, è anche vero che gli attuali sistemi non avranno né la capacità né la possibilità di pagarci la pensione per almeno "50" anni. L'enfasi non è nei "500" o 50 o 20 anni ma sull'allungamento della vita e una contemporanea caduta delle nascite che stanno causando dappertutto un progressivo aumento del tasso di dipendenza (rapporto pensionati/lavoratori attivi) come è ampiamente dimostrato dai dati pubblicati dall'OECD. Questo è quello che precisamente sta accadendo da alcuni anni. Ne segue che, in presenza di un fondo che ha stabilito contributi e benefici (pensione) in base ad una previsione del tasso di crescita di lungo periodo e alla lunghezza del pensionamento, se si affievolisce il tasso di crescita o si allunga la durata della vita post-pensionamento, le entrate del fondo non sono più sufficienti a coprire le pensioni promesse. Il fenomeno, più o meno universale, non solo causa l'insolvenza da poco divenuta trasparente, richiedendo quote crescenti del PIL per mantenere i diritti acquisiti, ma insidia anche l'utilità dell'approccio della ripartizione perché, anche se si potesse risolvere il problema corrente con misure drastiche che mutassero il rapporto contributi/benefici, resterebbe il pericolo che tali revisioni da sole non sarebbero sufficienti ad assicurare la stabilità finanziaria di lungo periodo del sistema al continuare dei mutamenti sfavorevoli nei parametri macro economici.

In media, oggi in Europa, tre lavoratori e mezzo contribuiscono al reddito di pensionamento di un ritirato. Ci si aspetta un peggioramento di questo rapporto entro il 2020 quando ci saranno solo due lavoratori e mezzo per pensionato. Questi dati confermano la forte pressione che subiscono i

sistemi a ripartizione dando all'Europa il chiaro messaggio del bisogno urgente di intraprendere subito un'azione in comune.

Un comune sistema pensionistico Europeo.

In questo momento l'Europa ha l'opportunità unica di intraprendere riforme armonizzate per realizzare l'obiettivo di un comune sistema previdenziale per l'intera Zona dell'Euro.

Invero, la crisi degli attuali sistemi pensionistici, fenomeno universale che riguarda tutti i sistemi finanziati dalla ripartizione¹, impone di rivedere sia i tassi di sostituzione che i contributi, anche se tale decisione è difficile da prendere perché l'esistenza di problemi di transizione, di regolamentazione giuridica e di intento politico, implica che il raggiungimento di un traguardo così ambizioso potrebbe richiedere tempi lunghi per il suo completamento.

Il nostro approccio², conduce di per sé alla portabilità dei fondi³ (incoraggiando fortemente la mobilità del lavoro, dipendente e professionale,

¹ I sistemi pensionistici finanziati dalla ripartizione dipendono criticamente dai tassi di crescita della popolazione e della produttività. Per cui, se consideriamo lo sviluppo dei due parametri nel prossimo futuro, è molto improbabile che la crescita ecceda il 2%; mentre, le serie storiche indicano un tasso di rendimento medio di lungo periodo almeno tra il 4 e il 6%. Da ciò deduciamo che i contributi richiesti con la capitalizzazione sono molto più bassi rispetto a quelli necessari con la ripartizione. Invero, in vista degli sviluppi demografici, dai limiti dei parametri appare chiaro che il contributo a capitalizzazione è più basso rispetto alla ripartizione almeno, della metà o 2/3. Inoltre, è fondamentale sottolineare che, il sistema a capitalizzazione, strutturato secondo le modalità della nostra proposta, rispetta i principi di equità e solidarietà intra e intergenerazionale. Qualunque sia la misura drastica adottata per mantenere la ripartizione, qualora fosse sufficiente a tamponare l'immediata o futura insolvenza, non modificherebbe l'inaffidabilità e l'eccessivo costo di tale metodo di finanziamento.

² Un'analisi dettagliata della proposta di riforma, per i sistemi dei dipendenti pubblici e privati, è offerta dagli autori Modigliani - Ceprini nel loro saggio "Un sistema pensionistico comune Europeo. Capitalizzazione: Privatizzazione o compartecipazione del rischio in un portafoglio comune?". ed. Italiana *Assoprevidenza n. 9, 2002*; ed. Inglese *Review Wirtschafts Politische Blatter No.9, 2002*. Mentre, il modello per le Casse professionali, è proposto in *La Previdenza Forense n° 3, 2003*, e negli Atti del Convegno "L'Avvocatura e la Previdenza Forense nello Sviluppo Economico del Paese" tenuto a Sorrento, Settembre 2003.

che è vitale per il mantenimento della piena occupazione in un sistema a cambi fissi), e alla diversificazione del portafoglio di tutti i titoli del Mercato dell'Euro, il cui rendimento sarebbe più stabile rispetto a quello ottenibile da un portafoglio esclusivamente nazionale. Con la diversificazione internazionale i paesi Europei non solo beneficerebbero delle economie di scala, ma anche e significativamente, unendo gruppi diversi di partecipanti, diminuirebbero il rischio legato ai titoli, ed il rischio delle passività, tipico difetto della ripartizione.

La realizzazione del traguardo di un comune sistema previdenziale Europeo richiede l'esistenza di riserve finanziarie proprie a ciascun paese⁴ dell'Unione. Una volta individuate, il loro utilizzo permetterà di attivare quella manovra, o combinazione di manovre, necessarie a modificare il meccanismo a ripartizione degli attuali sistemi previdenziali Europei.

Tutto ciò implica una seria revisione dei meccanismi in atto⁵ che includono:

- **Adeguati tassi di sostituzione** che sono squilibrati. In una riforma del sistema pensionistico Europeo, oltre al tasso di sostituzione medio, meriterebbe una seria considerazione, la misura del *tasso di sostituzione progressivo e "mean-tested"*⁶. Ad esempio, negli Stati Uniti il Social Security (sistema pensionistico obbligatorio) è un importantissimo componente del sistema redistributivo perché i contributi sono uguali per tutti, ma, quando si arriva alla pensione, il tasso di sostituzione medio del 50% è reso accettabile da una forte progressività che varia dal 90%, per i redditi più bassi, al 25% per quelli più alti (con tetti ai benefici e ai contributi, per cui al di sopra di un certo livello di salario, o reddito, non si paga più il contributo e non matura più pensione). In America la graduale redistribuzione del reddito è basata su un meccanismo retributivo, non contributivo, che favorisce i poveri. Questa forma di redistribuzione in Italia non esiste, perché il sistema retributivo Italiano, difeso dai Sindacati, favorisce i ricchi il cui reddito cresce e, alla fine, risulta molto più alto della

³ La portabilità dei fondi, oltre all'aspetto economico, implica un esame di quello legale perché richiede una regolamentazione giuridica valida per l'intera Zona dell'Euro.

⁴ E, all'interno di ciascun paese, le riserve finanziarie disponibili nei singoli istituti pensionistici, pubblici o privati.

⁵ Modigliani, Ceprini (2002a).

⁶ Una struttura DB progressivi ha lo scopo di evitare che i partecipanti a basso reddito entrino in uno stato di bisogno; mentre, di mean-tested quello di garantire che i benefici siano calcolati secondo il profilo economico - reddituale del partecipante.

media. Invece, i redditi bassi normalmente crescono poco o per niente. Questo importantissimo vantaggio della redistribuzione, che non possiamo trascurare, è realizzabile nel sistema che proponiamo di un fondo comune che, una volta in funzione, sarà interamente redistributivo. Ma ciò è difficilmente realizzabile, e comunque troppo oneroso, in un sistema a portafogli individuali (proposta del governo) dove ognuno gestisce il suo reddito.

- **Revisione dell'età di pensionamento** che in Europa è bassa. Tuttavia, il *sistema ideale sarebbe quello dove ogni lavoratore può liberamente decidere, entro limiti ragionevoli, quanto vuole lavorare e quando vuole fermarsi*, ovviamente con una pensione commisurata al tempo di lavoro e ai contributi versati. *Un'età di pensionamento "modello" dovrebbe essere indicizzata all'aspettativa di vita*. Mano a mano che si allunga l'aspettativa di vita, l'età di pensionamento andrebbe allungata per evitare di dover pagare di più.

- **Sostituzione di una parte della ripartizione con una componente a capitalizzazione** attraverso una graduale e sostenibile transizione che rifletta ciò che è veramente possibile in un contesto storico istituzionale, in termini di costi, di equità intra e intergenerazionale, e di garanzia della solidarietà. La manovra sarà attuabile utilizzando in modo efficiente le riserve (risorse) disponibili nelle singole istituzioni. L'ampiezza delle riserve definirà quanta ripartizione è possibile rimpiazzare con la capitalizzazione. **Con tale proposta, gli attuali sistemi pensionistici obbligatori a ripartizione, sia pubblici che privati, di fatto si trasformerebbero in sistemi misti**, la cui **affidabilità**, in termini di sostenibilità finanziaria nel lungo periodo, è basata:

- i) **sulla stabilità** dei contributi e della pensione,
- ii) **sulla garanzia** della solidarietà,
- iii) **sul massimo di equità** intra e intergenerazionale, e
- iv) **sull'efficienza**, in termini di costo minimo per unità di beneficio.

L'ombrello di un sistema pensionistico comune è la condizione fondamentale per la portabilità dei fondi garantendo la mobilità di tutti i lavoratori, dipendenti e professionisti, nell'intera Zona dell'Euro.

Costi e Equità intergenerazionale nella fase della transizione.

Per sostituire la ripartizione con la capitalizzazione *bisogna trovare le risorse necessarie a creare le riserve del fondo per coprire i benefici maturati*. Tale accumulazione rappresenta il costo della transizione che deve essere equamente distribuito tra le correnti e le future generazioni.

Sembrerebbe che durante la transizione i partecipanti debbano pagare due contributi, uno per mantenere le promesse del vecchio sistema, l'altro per costruire il nuovo. Forse, per questa ragione, molti preferiscono adottare misure più o meno penose che, modificando la ripartizione, evitino, o pospongano, l'insolvenza: *aumento della contribuzione, diminuzione dei benefici, innalzamento degli standard dell'età pensionabile, aumento dell'immigrazione*. Quest'ultima, controllata correttamente, per non interferire con le politiche di disoccupazione⁷, potrebbe aiutare a rialzare quei bassi tassi di dipendenza cambiando sostanzialmente la struttura della popolazione attiva. Se le ultime due misure da sole sono realisticamente insufficienti a risolvere il problema, anche se considerate nell'ambito di una proposta di capitalizzazione; la prima misura non è accettabile considerato l'alto contributo obbligatorio medio Europeo, e la seconda sarebbe troppo impopolare per essere considerata, almeno che non sia resa nota ai partecipanti. Ma, anche se queste misure fossero sufficienti a superare l'immediata, o futura, insolvenza, non modificherebbero il finanziamento *a ripartizione* che rimane: *i) inaffidabile* per l'alta sensibilità ai cambiamenti della crescita economica e della popolazione e, *ii) prospetticamente più caro* per la prevista diminuzione della crescita economica.

C'è poi da risolvere il delicato **problema dell'equità intergenerazionale** perché alla generazione della transizione si chiederebbe di pagare di più per accumulare un capitale che permetterà di pagare di meno alle generazioni future. In realtà queste affermazioni sono esagerate perché:

- i)** anche se fosse necessario un contributo addizionale, *il contributo con la capitalizzazione sarebbe comunque inferiore* a quello della ripartizione;
- ii)** *costo della transizione può essere coperto da altre fonti* e non necessariamente da un inasprimento dei contributi;
- iii)** *l'incidenza di tale costo sulla generazione iniziale può essere ridotta allungando la transizione;*

⁷ Modigliani, Ceprini (2000,2001).

- iv) *il costo può essere ridotto decidendo per una capitalizzazione “parziale”, o sistema misto (parte a ripartizione e parte a capitalizzazione) che forse potrebbe offrire più elasticità in caso di intervento sul problema dell'equità intergenerazionale.*

Il principio della solidarietà.

Infine, l'ultimo **ostacolo** frequentemente **paventato contro la transizione** è la **perdita della solidarietà** che gli attuali sistemi pensionistici rischierebbero l'abbandonando della ripartizione in favore della capitalizzazione.

In realtà, anche questo è un problema esagerato perché la solidarietà è distribuita tra i partecipanti non in virtù del finanziamento a ripartizione ma della struttura a Benefici Definiti, che manteniamo nella nostra proposta. Tanto è vero che gli attuali sistemi pensionistici obbligatori predispongono a favore dei partecipanti un **contributo di solidarietà**, con modalità che variano notevolmente a seconda se trattasi di sistema pubblico o privato. **Nei sistemi pubblici** dei lavoratori dipendenti (INPS, INPDAP etc.) tale contributo (GIAS), che non supera il 10% del reddito pro-capite, è *coperto con la fiscalità generale*. Mentre, **nei sistemi privati** delle Casse professionali, il contributo è a intero carico del professionista e non eccede il valore del 5%. In effetti, le Casse professionali, mantenendo separatamente tale contributo che, essendo di natura decisamente sociale e non pensionistica non si cumula ai contributi previdenziali e pertanto non matura pensione, hanno dimostrato di **“distribuirlo” e “gestirlo” più efficientemente** dei sistemi pubblici, creando dei piccoli ma crescenti surplus che, uniti ai surplus previdenziali previsti per almeno altre due decenni, sono regolarmente investiti accumulando interessanti riserve finanziarie. Ciononostante, **analisi** specifiche che stiamo elaborando per la Cassa Forense e l'ENPAV, come già abbiamo fatto per l'INPS, evidenziano che è possibile garantire il principio della solidarietà, *e forse anche ad un costo minore dell'attuale*, solo se la riforma agli attuali sistemi pensionistici obbligatori, sia pubblici che privati, nel rimpiazzare (tutta o in parte) la ripartizione con la capitalizzazione, mantiene per il nuovo fondo a capitalizzazione la struttura a Prestazioni Definite e possibilmente progressive e mean-tested realizzando una giusta e equa redistribuzione (vedi nota 6).

Pilastro obbligatorio: Quale capitalizzazione: Privatizzazione (proposta governo) o Compartecipazione del rischio (proposta MC)?

La proposta Modigliani-Ceprini (MC) consiste nel rimpiazzare una parte della ripartizione con una componente a capitalizzazione.

Ma quale capitalizzazione? Privatizzazione del rischio in conti individuali (proposta del governo) o compartecipazione del rischio in un fondo comune (proposta MC)?

La privatizzazione in conti individuali sostituisce lo schema a prestazioni definite (*DB*) con uno a contribuzione definita (*DC*). Il diritto ad una pensione prevedibile e garantita, è sostituito dalla performance variabile ed incerta del proprio portafoglio individuale. La pensione dipenderà dalla fortuna nella scelta del proprio portafoglio, o dalla data di pensionamento, o dall'andamento del mercato. *A contributi obbligatori corrisponderebbe un vitalizio pensionistico incerto.* Imporre, o incoraggiare, la gente a rischiare la propria pensione è inconciliabile con lo spirito di un sistema pensionistico che tende ad assicurare una pensione minima. Invero, se si comprende che la privatizzazione non privatizza l'ammontare e il tempo della contribuzione, e severamente limita le scelte del portafoglio, **si deve concludere che la privatizzazione privatizza la cosa sbagliata: il rischio!** Un altro *effetto indesiderabile è la creazione di disuguaglianze artificiali nella distribuzione della pensione.* Nei portafogli individuali la media dei rendimenti di tutti i portafogli è simile al rendimento dell'intero mercato, che è esattamente quello del nostro portafoglio comune. Ma i rendimenti dei singoli portafogli misurano larghe dispersioni a parità di contribuzione, appesantite dagli inutili costi di gestione. L'investimento di un piccolo portafoglio dipenderebbe tutto dall'andamento del mercato azionario. Alcuni faranno meglio ed altri peggio e, purtroppo, tra questi ci saranno molti il cui reddito è troppo basso per permettersi un rischio del genere, e ciò è inaccettabile quando trattasi di risparmio obbligatorio⁸.

Il *suggerimento*, condiviso da esperti internazionali, è: **a) limitare il rischio almeno per i partecipanti con basso reddito, e b) assicurare un risultato minimo.**

⁸ Esempi di modelli di totale privatizzazione sono la riforma pensionistica del Cile e dei paesi Sud-Americani (Ceprini, Modigliani 1998); mentre di parziale privatizzazione (Feldstein 1996, 1997).

In sintesi almeno in cinque profili la privatizzazione del portafoglio e del rischio (proposta Governo) è inferiore alla compartecipazione del rischio in un portafoglio comune (proposta MC):

i) Sostituisce la struttura DB (pensione sicura) con quella DC (pensione aleatoria);

ii) Conduce ad arbitrarie redistribuzioni del reddito;

iii) Rende difficile e comunque troppo oneroso, per via dei conti individuali, mantenere una struttura a benefici definiti progressivi e mean-tested;

iv) Tende ad aumentare il gap tra ricco e povero in due modi: **a)** il ricco, con più esperienza e maggiore informazione, può assorbire rischi più alti realizzando migliori rendimenti; **b)** la pensione basata sui portafogli individuali eliminerebbe ogni forma di redistribuzione della ricchezza, nella quale una frazione dell'accumulazione del ricco oggi è usata per sostenere la pensione del povero (solidarietà);

v) Sacrifica una significativa porzione della pensione a causa delle alte commissioni di gestione dei fondi individuali, specie se piccoli portafogli. Questo è confermato dall'esperienza del Sud-America dove il gruppo dei fondi autorizzato dal governo è gestito con ampia discrezionalità da managers professionisti che accreditano nei conti individuali rendimenti al netto di commissioni e spese (ampiamente oltre il 2,5% dei contributi) che sono molto più alte rispetto al basso costo di gestione (circa 1%) del nostro portafoglio comune⁹.

La proposta MC condivide con la privatizzazione l'idea di passare alla capitalizzazione (anche se parziale) investendo i contributi in attività finanziarie¹⁰ destinate a diventare le risorse principali per pagare le pensioni; ma evita i fatali errori della privatizzazione mantenendo lo schema a prestazioni definite (DB – pensione sicura e definita) e rigettando quello a contribuzione definita (DC – pensione incerta e aleatoria), così come le redistribuzioni causali del reddito.

Per offrire *DB reali* un sistema pensionistico deve poter contare su un tasso fisso (reale) di rendimento uguale per tutti, esclusi gli aggiustamenti a fini redistributivi. Due sono gli strumenti che garantiscono questo obiettivo.

⁹ Ceprini, Modigliani (1998).

¹⁰ Sia nel modello Cileno, sia in quello di Feldstein, sia nel nostro sistema, tutto quello che si risparmia va sul mercato finanziario per sostenere gli investimenti. Solo che nel nostro modello eliminiamo il rischio per garantire la pensione, frutto del risparmio obbligatorio.

Il *primo*, investendo i contributi in un efficiente portafoglio comune altamente diversificato, rappresentativo dell'intero mercato, che include in proporzioni adeguate azioni e obbligazioni, *gestito con sicurezza ad un costo molto basso* sotto la supervisione di una commissione di esperti prestigiosi "Blue Ribbon Committee" (per garantire la trasparenza della gestione)¹¹. Il *secondo* strumento è un "**swap**" (innovativo contratto finanziario) che scambia il rendimento incerto del portafoglio di mercato dietro pagamento di un rendimento reale fisso (5% lordo) prudentemente al di sotto del rendimento di mercato reale atteso (prima delle tasse) o un vitalizio fisso, anch'esso prudentemente determinato. In questo il rischio che il rendimento di mercato si scosti da quello garantito dal Fondo Comune (FC) è diversamente assunto a secondo dei soggetti coinvolti.

A) Se trattasi di lavoratori dipendenti, in tal caso il "**swap**" sarà **stipulato tra il Social Security** (il sistema pensionistico pubblico dell'INPS e degli altri fondi obbligatori) **ed il Tesoro**. L'approccio chiaramente trasferisce allo Stato il rischio che il rendimento di mercato si scosti da quello garantito dal Social Security. Lo Stato, per la sua dimensione e vita infinita, è in una posizione migliore per assorbire questo rischio. Inoltre, può spalmare il rischio di un singolo portafoglio su un'intera generazione e quello di una generazione su più generazioni. Ma soprattutto può assumere il ruolo di assicuratore di ultima istanza, dando finalmente pace e sicurezza ai più anziani.

B) Se trattasi di lavoratori professionisti, in tal caso il "**swap**" sarà **stipulato tra il Social Security** (il sistema pensionistico privato delle Casse professionali) **e l'AdEPP** (Associazione delle Casse Previdenziali Professionali). L'approccio chiaramente trasferisce il rischio di un eventuale scostamento del rendimento di mercato da quello garantito all'AdEPP che, per i sistemi privati, dovrebbe assumere la stessa posizione dello Stato per i sistemi pubblici, distribuendo equamente il rischio nella e tra le generazioni.

E' importante ricordare, specialmente per una Associazione privata come

l'AdEPP, che, essendo il Social Security un piano pensionistico di lungo termine (40 anni è il ciclo di ciascuna generazione), eventuali scostamenti di rendimento sono ampiamente assorbiti in un arco di tempo così lungo. Inoltre, l'esperienza Americana, mostra che un portafoglio indicizzato, del tipo che noi proponiamo, con l'S&P ad indice, domina quasi tutti i portafogli privati. E' raro che, a parità di rischio, un portafoglio privato ecceda quello pubblico. Un esempio è offerto dal noto "Five Hundred Trust Fund" che, tra

¹¹ Sull'esempio delle esperienze sperimentate con successo in Canada e Irlanda.

l'altro, misura un bassissimo costo di gestione, solo pochi punti, circa un decimo dell'1% sui contributi.

I sistemi pensionistici obbligatori delle Casse professionali sono gestiti privatamente per Decreto Legislativo, nel senso che il loro bilancio è separato da quello pubblico dello Stato, pertanto in caso di insolvenza, o comunque difficoltà finanziarie, non possono accedere a contributi governativi, contrariamente a quanto accade ai suoi omologhi pubblici.

Proposta MC per i sistemi pensionistici obbligatori privati delle Casse professionali.

Ma, come quelli pubblici, INPS ed altri, hanno mantenuto il metodo di finanziamento a ripartizione.

Ciononostante, a differenza di questi ultimi che sono in deficit, quasi tutti i fondi professionali sono in surplus e, a seconda delle singole posizioni, lo saranno almeno per altre due decadi quando gradualmente raggiungeranno la maturità. Inoltre, funzionano diversamente dai fondi pubblici perché, con le riforme attuate negli anni '80 e '90, hanno innescato, o sono in via di attuarli, diversi meccanismi tra i quali l'abolizione di una larga quota dedicata all'acquisizione immobiliare (questo è un vantaggio enorme che ha fortemente contribuito a formare il surplus di alcune Casse professionali), ed una diversa gestione delle risorse, basata sull'allungamento dell'età pensionabile, sull'applicazione di uno specifico principio contributivo per il calcolo della pensione, una quota fissa più quote variabili per scaglioni di reddito, o volume d'affari, dichiarato (nella Riforma Dini l'applicazione prorata del principio contributivo, operativo per tutti a regime, utilizza il tasso di crescita effettivo), e sull'adeguamento del tasso di sostituzione. A tutto questo va aggiunto il favorevole rapporto iscritti /pensionati con un valore medio di 6/1, fino a picchi di 9/1 come per la Cassa CNPR, contro quello dei pubblici che è di 1/1. Sono tutti fattori positivi che rispecchiano i risultati dichiarati dai fondi professionali obbligatori delle Casse, distinguendoli dalla realtà tutt'altro che florida degli omologhi pubblici.

Purtroppo, il serio problema del calo demografico (caduta delle nascite e allungamento dell'aspettativa di vita) con conseguente invecchiamento della popolazione, che sta minando tutti i sistemi pensionistici a ripartizione a causa della forte dipendenza del rapporto pensionati/lavoratori, emerge con chiarezza anche dalle previsioni attuariali

delle Casse (CNPR, ENPAV, CF ed altre)¹². Evidenza rafforzata dai picchi della fascia giovane degli iscritti che in un paio di decenni, (il fenomeno si sposta in avanti almeno per la Cassa Forense) si troveranno al momento del pensionamento (36/40 anni di contributi). Per arginare questo fenomeno universale, che gli istituti previdenziali pubblici già da anni evidenziano con i loro pesanti deficit, le Casse professionali, per evitare aggiustamenti o manovre più penose in futuro, hanno predisposto i correttivi discussi, ma purtroppo non saranno sufficienti per scongiurare i deficit previsti. Di conseguenza, le Casse professionali, da tempo promuovono incontri e studi specifici tesi a discutere quelle manovre che intervenendo sull'attuale struttura del finanziamento a ripartizione sono in grado di garantire ai loro sistemi previdenziali:

i) affidabilità – in termini di sostenibilità finanziaria (costi) nel lungo periodo – basata sulla *a) stabilità dei contributi*, necessari a garantire i benefici promessi in base a realistiche variazioni nei parametri fondamentali, *b) stabilità della pensione erogata*, in termini di potere d'acquisto, e *c) garanzia della solidarietà*, in termini di garanzie minime;

ii) efficienza – in termini di rendimenti – minimizzando il costo ai partecipanti per unità di beneficio, elemento realizzabile attraverso un'adeguata utilizzazione delle riserve finanziarie;

iii) massimo di equità attuariale – in termini di giustizia attuariale intra e intergenerazionale, sia ai fini pensionistici che contributivi, nella fase della transizione.

Fondamentalmente la decisione di garantire uno stabile equilibrio ai fondi professionali implica modifiche all'attuale struttura di finanziamento, o, secondo la soluzione che noi proponiamo, la sostituzione di una parte della ripartizione con una quota a capitalizzazione. Rimane aperta la domanda di quanta capitalizzazione è possibile inserire in ciascun fondo, ma la risposta appropriata può essere data solo nell'ambito di un'analisi specifica delle risorse a disposizione delle singole gestioni. L'esistenza di surplus (sia surplus contributivi, perché i fondi non sono ancora giunti a maturità, sia surplus gestionali, in quanto rendimenti ottenuti con la recente attuazione di piani di investimento), garantiti ancora per diversi anni, offre alle Casse professionali l'opportunità unica di realizzare questa ambiziosa riforma dei fondi pensione obbligatori, da armonizzare in un contesto Europeo. La loro reale portabilità nell'ambito di un comune sistema previdenziale Europeo garantirebbe la mobilità professionale degli iscritti e assicurerebbe un reale vantaggio competitivo professionale.

¹² Ceprini (2002).

La riforma richiede inoltre l'attivazione di meccanismi e strategie uguali per tutte le Casse incluso:

1) un monitoraggio costante e frequente dei dati in modo da garantire la rapidità dell'informazione e degli interventi;

2) una rivalutazione del patrimonio immobiliare, attualmente in bilancio al costo storico;

3) un controllo alla politica di diversificazione del patrimonio mobiliare;

4) la preparazione di almeno 2 o 3 scenari di previsione (conservatore, medio, espansivo), fondamentali per un'accurata analisi attuariale;

5) l'estensione dello specifico calcolo contributivo, o eventuali correttivi in prospettiva della formazione della quota a capitalizzazione; infine,

6) l'analisi dei vantaggi e svantaggi di una possibile fusione tra le casse professionali, o quantomeno tra quelle affini (ad esempio la fusione tra le Casse dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri e dei Consulenti del Lavoro), con particolare attenzione a quelle Casse professionali che, per la loro dimensione, pochi iscritti, hanno una maggiore esposizione alle passività ed offrono una scarsa garanzia di livelli pensionistici dignitosi. La fusione tra le Casse, quantomeno tra quelle affini, sarebbe una strategia per la quale tutti i soggetti che aderiscono beneficerebbero delle economie di scala e di scopo, ma anche e significativamente ridurrebbero il rischio delle passività, tipico difetto della ripartizione.

In conclusione, le Casse professionali realizzerebbero un pilastro obbligatorio fondato su un sistema misto, *analogo a quello che proponiamo per il fondo dei lavoratori dipendenti*, indipendentemente dalle specifiche problematiche di cui quest'ultimi soffrono, e ben consapevoli che già da diversi anni, e per almeno altri 50, devono affrontare seri deficit. Ciononostante, anche per questi travagliati fondi dei lavoratori dipendenti siamo riusciti a trovare una soluzione indolore che, utilizzando in modo efficiente l'esistente risorsa del TFR al fine di evitare un contributo aggiuntivo, nel rispetto del principio di equità e solidarietà intra e intergenerazionale, garantisce un equilibrio finanziario stabile nel lungo periodo (2050, anno in cui anche la Dini andrà a regime) con una riduzione del 40% dei contributi obbligatori (da ripartire proporzionalmente tra i

partecipanti, lavoratori ed imprese) e senza toccare i benefici promessi dalla Riforma Dini¹³.

Siamo convinti che la soluzione razionale di lungo periodo alla domanda di come finanziare le pensioni obbligatorie dei fondi pubblici e privati in un futuro prevedibile è quella di affidarsi interamente ad un sistema obbligatorio misto del tipo a Benefici Definiti (DB) progressivi, e possibilmente mean-tested, dove la componente a capitalizzazione è basata sulla compartecipazione del rischio in un portafoglio comune, secondo le linee suggerite (fig. 1).

Ipotesi di revisione all'offerta dei fondi volontari (FV) nei sistemi pubblici e privati.

In un contesto di risanamento, per assicurare la stabilità finanziaria del pilastro obbligatorio, l'AdEPP per le Casse professionali, così come lo Stato per i sistemi pubblici, potrebbe migliorare l'attuale offerta dei fondi volontari del tipo a

contribuzione Definita (DC), ai quali i professionisti iscritti liberamente decidono di aderire secondo le proprie preferenze, in termini di tolleranza del rischio e allocazione delle risorse, per mantenere il proprio tenore di vita.

Secondo il nostro punto di vista, una revisione alla legge corrente dovrebbe tener conto di quattro punti essenziali per garantire il principio fondamentale della libertà individuale.

I) libertà di entrare in *Fondi Aperti o Chiusi* (o di Categoria), ricevendo gli stessi benefici;

II) diritto di gestire un proprio portafoglio in alternativa ad un fondo.

III) diritto di autofinanziarsi attraverso un prestito personale dal proprio conto, secondo regole specifiche.

IV) esenzione fiscale, secondo regole definite, *del capitale in entrata (contributi al fondo e rendimento del capitale nel fondo) dovrebbe essere esente da tasse*; mentre, il capitale in uscita (*benefici*) dovrebbe seguire i criteri delle correnti leggi Europee, in attesa di una Legge in comune per l'intera Zona dell'Euro (fig. 1).

¹³ Modigliani, Ceprini (2002b,c).

Particolarmente, il punto quarto della revisione focalizza una differenza fondamentale tra la normativa fiscale Italiana e quella Americana in materia di piani pensionistici volontari.

Per quella Italiana sono tassati sia l'investimento, cioè il contributo al fondo, che il rendimento del capitale nel fondo. In effetti l'assurdo problema è ancora più ingiusto perché ravvisa un vero e proprio regime di doppia imposizione fiscale. Infatti, il vigente sistema fiscale assoggetta sia i trattamenti pensionistici (Irpef alla fonte) sia i rendimenti delle gestioni patrimoniali degli Enti (Capital Gain sulle plusvalenze e Irpeg sui redditi immobiliari) che saranno distribuiti sotto forma di vitalizio pensionistico. Si auspica che presto lo Stato risolva questa iniqua situazione di indubbia illegittimità.

Per la normativa fiscale Americana, invece, sono tassati solo i benefici. In altre parole, quando il capitale esce dal fondo viene tassato come normale fonte di reddito. Inoltre, una tassazione progressiva con l'approccio Americano matura vantaggi importanti per i pensionati che tendono ad avere un reddito più basso rispetto al tempo in cui erano lavoratori¹⁴.

Conclusioni.

In conclusione la soluzione in grado di garantire la stabilità finanziaria nel lungo periodo del pilastro obbligatorio è quella di affidarsi interamente ad un sistema misto del tipo a Prestazioni Definite progressive dove la componente a capitalizzazione è basata sulla compartecipazione del rischio in un portafoglio comune, secondo le linee suggerite. Per quanto riguarda i metodi ed i tempi della transizione, la risposta appropriata può essere data solo all'interno dello specifico contesto istituzionale.

Dopo l'unione monetaria e l'avvio della Costituzione Europea, oggi si presenta all'Europa l'opportunità unica per intraprendere riforme che armonizzate in un comune sistema pensionistico possono offrire a tutti i lavoratori Europei, dipendenti e professionisti, il giusto tradeoff tra generosità e onerosità del sistema e una vera mobilità dei lavoratori nell'intera Zona dell'Euro attraverso la portabilità dei fondi.

¹⁴ In effetti trattasi del delicato problema della gestione delle aspettative dell'investitore (Ceprini, 2002b).

Prof. MASSIMO ANGRISANI

Solidarietà ed equità intergenerazionale

Mi riferirò in questo intervento alle Casse Previdenziali del decreto 509 del 1994 e se rimarrà del tempo vorrei fare qualche considerazione anche sulle Casse Previdenziali costituite in base al decreto legislativo 103 del 1996.

Il tema che affronto è quello dell'equità e della solidarietà intergenerazionale, termini che costituiscono il titolo del mio intervento e che cercherò di spiegare in chiave operativa.

L'equità intergenerazionale consiste nella stabilità delle regole che determinano i contributi e le prestazioni nel corso del tempo, ovvero ritengo che c'è equità intergenerazionale se le regole che valgono oggi che sono attivo, in termini di contributi e prestazioni, varranno anche domani quando sarò pensionato.

Nel corso del tempo queste regole devono essere stabili, almeno lo devono essere in chiave previsionale.

Per verificare che valga di tale principio di equità devo avere delle previsioni che mi assicurino che, per esempio, pagando alla Cassa l'attuale 10% di contributo soggettivo e l'attuale 2% di contributo integrativo, quando andrò in pensione questa sarà determinata applicando alla base reddituale l'attuale coefficiente del 2%.

L'ente deve dire se, al momento del pensionamento, la pensione sarà calcolata con le stesse regole vigenti oggi. Questo ovviamente sulla base delle previsioni effettuate per la verifica dell'equilibrio di gestione dell'ente stesso, verifica che, a questo punto, deve necessariamente considerare **un orizzonte temporale non più di 15 anni ma di almeno 40 anni**. È evidente che nelle previsioni si devono considerare delle ipotesi oggi accettabili. E' accettabile, dal punto di vista finanziario, l'ipotesi che il rendimento futuro sia pari al 3%, al 4%, o al 4,5%; non è accettabile un'ipotesi che stimi un rendimento finanziario futuro della disponibilità patrimoniali mobiliari al 6,5% o al 7%.

Le ipotesi devono essere, quindi, ragionevoli.

Questa è l'equità intergenerazionale: *sostanziale stabilità nel tempo delle regole in base alle quali si determinano i contributi e le prestazioni.*

Cos'è la solidarietà intergenerazionale? È la disponibilità delle generazioni attive a pagare con i loro contributi le prestazioni degli attuali pensionati.

In sostanza con la solidarietà intergenerazionale io attivo accetto che i miei contributi siano utilizzati in tutto o in parte per pagare le pensioni in essere e che non vi sia accantonamento totale o parziale degli stessi.

La solidarietà deve essere fondata sull'equità intergenerazionale.

Solo se c'è equità intergenerazionale, consentendo anche a me attivo di beneficiare successivamente delle stesse prestazioni pensionistiche attuali a parità di contributi, allora posso essere d'accordo sulla solidarietà; altrimenti pur chiamandola solidarietà, nei fatti è una sorta di stolidità intergenerazionale, una forma di accettazione passiva del ruolo di "vittima previdenziale".

I bilanci tecnici delle Casse Professionali, parlo in particolare di quelle del decreto 509/94, evidenziano quasi tutti una situazione di squilibrio; cioè prevedono per un certo periodo una crescita del valore del patrimonio che decresce poi precipitosamente azzerandosi ed evidenziando successivamente situazioni di pesante insolvenza del sistema.

Se un potenziale nuovo aderente volesse analizzare la situazione finanziaria prevista nel bilancio tecnico di talune Casse, si accorgerebbe che tra 30 o 40 anni risulta una situazione debitoria pari a 30.000 miliardi di vecchie lire, e sono questi dati reali. Quindi al momento dell'iscrizione potrebbe essere fortemente preoccupato avendo il ragionevole sospetto che il regime previdenziale di tipo solidaristico non è in realtà fondato sull'equità intergenerazionale, e che quindi il regime contributi/prestazioni vigente dovrà essere modificato nel corso del tempo a suo svantaggio.

Dico 30 - 40 anni, ma vi sono Casse che hanno un orizzonte temporale molto più breve, si parla della metà degli anni, perché si presenti una situazione di insolvenza a fronte di un forte indebitamento pensionistico.

Il ragionamento è molto semplice: le Casse si trovano in una situazione che attualmente desta poca preoccupazione perché hanno un rapporto tra attivi e pensionati che va da un massimo di 10 ad 1 ad un minimo di 2 ad 1, ma sostanzialmente e mediamente è sul 3,5-4 ad 1, cioè abbiamo mediamente 3 o 4 attivi per pagare una pensione in termini medi; ovvero una pensione che è una media tra quelle più onerose di anzianità e vecchiaia, e quelle meno onerose di reversibilità, di invalidità, di inabilità o le indirette.

Quali sono i fattori che contribuiscono a determinare questo rapporto tra gli attivi e il numero di pensioni?

A parte l'Ente Previdenziale dei Notai, che è del 1919, le altre Casse Professionali sono nate successivamente; questi enti, quindi, hanno un'età previdenziale "giovane", di 40-50 anni, fatto questo che determina un rapporto attivi su pensionati molto alto, sia pure in via transitoria.

A questo si aggiunga che negli anni '90 si è registrato un consistente flusso di nuovi iscritti che ha fatto raddoppiare i contribuenti in molte Casse:

ad esempio gli iscritti della Cassa degli avvocati sono raddoppiati in 10 anni e hanno ancora un trend in crescita; oppure la Cassa degli architetti ed ingegneri, i cui iscritti sono raddoppiati superando il numero di 100.000; o ancora la Cassa dei commercialisti che ha raddoppiato anch'essa il numero degli iscritti in pochi anni.

Dunque l'elevato valore del rapporto tra contribuenti e pensionati è basato su fattori a carattere non strutturale.

Questo fatto comporta comunque un gettito contributivo elevato rispetto alla spesa pensionistica. Se tale gettito contributivo è determinato per lo più da una generazione che è entrata negli anni '90 e che andrà in pensione dopo 30/35 anni, è rispetto a questa generazione che dobbiamo verificare sia garantita la copertura previdenziale nel lungo periodo.

E qui abbiamo una certezza e una grossa incertezza: la certezza riguarda le pensioni, l'incertezza il numero dei futuri contribuenti. Quello che comunque è certo è che il rapporto tra attivi e pensionati è destinato inevitabilmente a posizionarsi nel tempo verso valori di regime ben più bassi.

Nei modelli previsionali, infatti, possiamo determinare con larghi margini di certezza le pensioni future, o meglio la dinamica di queste pensioni; l'incertezza maggiore riguarda, invece, i soggetti su cui graverà il peso della copertura di queste uscite previdenziali.

Queste pensioni future, infatti, costituiscono un debito che sta maturando, e che diventa un diritto acquisito che deve trovare adeguata copertura; è cioè un debito pensionistico al quale dovranno far fronte in modo inevitabile le generazioni di attivi futuri.

Se si va a curiosare un po' nei bilanci tecnico si può notare che tra 20-30 anni, in alcuni casi anche tra 10-15 anni, con il riequilibrarsi del rapporto tra attivi e pensionati, ***il rapporto tra le contribuzioni e le prestazioni diventa per taluni di 1 a 4, cioè avremo a fronte di 1 euro di contributo 4 euro di prestazione.***

Questo denota che c'è un profondo squilibrio strutturale nel regime contributi/prestazioni in gran parte delle Casse del 509.

A fronte dell'attuale surplus derivante dalle entrate contributive matura un debito pensionistico che è pari a diverse volte quel surplus. Siamo in un sistema di tipo reddituale, ovvero un sistema in cui nel momento in cui contribuisco maturo il diritto alla prestazione: la Cassa garantisce una pensione in ragione, per esempio, del 2% all'anno della base reddituale pensionabile futura dell'iscritto. C'è dunque tutta una componente assicurativa che è a carico dell'ente.

Il primo passo da fare, se si vuole dare attuazione ai concetti di solidarietà ed equità, è capire che ***la solidarietà intergenerazionale deve basarsi sull'equità intergenerazionale***, dove equità intergenerazionale

significa che, in termini previsionali, con le attuali regole previdenziali, tra 30, 40, 50 anni deve continuare ad esserci equilibrio nella gestione finanziaria.

Se e solo se si verifica questa condizione io neoiscritto posso accettare di buon grado di entrare nel sistema previdenziale ed essere solidale con chi è già andato in pensione.

Se invece verifico che, in base alle proiezioni, al momento del mio pensionamento, è previsto 1 euro di contributi a fronte di 4 euro di prestazioni, dovrei considerare concretamente l'ipotesi di non entrare nel sistema, laddove fosse possibile. Questo perché per riequilibrare questo rapporto di 1 a 4 tra entrate ed uscite previdenziali è necessario, per esempio, da una parte dimezzare le prestazioni, recuperando così un fattore 2, e dall'altra raddoppiare i contributi per recuperare l'altro fattore 2, o applicare variazioni sui contributi e sulle prestazioni di effetto complessivo equivalente.

Ho quindi la consapevolezza che molto probabilmente nell'arco della mia vita attiva i contributi da versare, ai fini della maturazione del diritto a pensione, raddoppieranno e la prestazione che percepirò in futuro si dimezzerà, rispetto al livello attuale.

Questo è un ruolo da vittima sacrificale che non può essere richiesto a nessuno.

Il primo punto è, quindi, riequilibrare questi rapporti squilibrati in prospettiva tra entrate ed uscite. In alcuni casi la situazione è pesantemente compromessa, ma non voglio adesso entrare nello specifico dei singoli casi.

Sono squilibri strutturali che vanno affrontati velocemente; poiché creano un debito, che non è facilmente sanabile, ma che deve comunque trovare in futuro copertura.

Altro punto fondamentale: perché si è creata questa situazione di squilibrio?

Qui devo dire, con molta franchezza, che le norme che attualmente dovrebbero garantire la solvibilità futura di questi enti sono carenti.

La verifica a 15 anni dell'equilibrio di gestione è una verifica che in fase iniziale, cioè su delle Casse "previdenzialmente giovani", serve a molto poco: infatti ha contribuito a creare questi squilibri anziché evitarli; così come è del tutto irrilevante, ai fini delle garanzie richieste, il vincolo della riserva legale che deve essere pari a 5 annualità delle prestazioni al '94.

Quindi è a mio avviso urgente un intervento normativo che ripristini delle condizioni effettive di controllo sulla solvibilità futura di questi enti, anche perché altrimenti c'è il rischio che la collettività nazionale debba accollarsi il relativo debito, come è già successo, anche se si tratta di enti per i quali è previsto che non ci possa essere alcun apporto economico da parte

dello Stato, ed in caso di insolvenza il commissariamento e l'eventuale liquidazione.

Questa è una prospettiva che non si vuole considerare mentre è bene prendere iniziative per risanare la situazione.

Non voglio entrare su questo punto anche se avrei delle idee in merito.

Quello che invece mi interessa è la gestione.

Qual'è il modello di gestione di queste Casse, parlo di quelle relative al decreto 509? A mio avviso, il modello deve essere a ripartizione con una componente a capitalizzazione.

Penso ad un modello che, sostanzialmente, paghi le prestazioni con i contributi versati, con alle spalle però anche un grosso ammortizzatore, che io chiamo *riserva differenziale*, che ha lo scopo di fronteggiare le situazioni difficili che possono crearsi con il sistema finanziario della ripartizione.

La ripartizione, come è noto, incontra situazioni di difficile gestione allorquando si ha una diminuzione del gettito contributivo a seguito di una riduzione del monte redditi.

La riduzione del monte redditi delle Casse può essere dovuta, sia ad un fattore di tipo demografico, cioè diminuisce il numero dei contribuenti, sia ad un fattore reddituale, ovvero ci sono degli eventi che hanno delle forti conseguenze negative sui redditi della categoria professionale, e quindi si crea una riduzione sensibile delle entrate contributive.

Questo ammortizzatore che io ipotizzo, cioè la *riserva differenziale*, ha lo scopo di fronteggiare tali situazioni ma, in via ordinaria, ha anche un'altra funzione: produce un rendimento che può essere utilizzato per integrare le prestazioni.

Quindi un sistema finanziario di gestione così concepito è sostanzialmente a ripartizione ma con una componente a capitalizzazione che può essere consistente. E' ipotizzabile che mediante i rendimenti di questa riserva differenziale si possa arrivare a finanziare un incremento del 20-25% delle prestazioni, rispetto a quelle erogabili in termini di ripartizione pura.

Sono diffidente verso il sistema "contributivo a capitalizzazione individuale", sia in quanto può esporre l'iscritto al rischio finanziario, sia in quanto può portare ad una carenza di solidarietà che, invece, in fondi obbligatori, quali sono questi, ci deve essere; altrimenti non c'è motivo di iscriversi ad una Cassa Professionale ma basterebbe affidarsi ad un gestore finanziario che ognuno sceglie in modo autonomo.

Per sistema contributivo a capitalizzazione individuale intendo quel sistema che prevede l'accumulo effettivo dei contributi versati da ciascuno e dei relativi rendimenti finanziari per la formazione del montante contributivo individuale con il quale viene pagata la prestazione durante il periodo di pensionamento.

I due principali modelli finanziari di gestione hanno una differenza sostanziale: nel sistema a capitalizzazione si fa affidamento sul rendimento finanziario, nel sistema a ripartizione, invece, si fa affidamento sui redditi della categoria.

I rischi sono ovviamente presenti in entrambi i casi.

Quale è la condizione fondamentale perché un sistema a ripartizione funzioni?

La condizione è che abbiano vita illimitata.

Nel momento in cui accettiamo la logica a ripartizione si deve essere consapevoli che è necessario mantenere un consistente afflusso demografico.

Consentire ad una Cassa di “vivere” significa, per esempio, non creare norme che taglino l’accesso alla relativa categoria professionale, determinandone la chiusura.

Vorrei però parlare anche delle Casse previdenziali dei professionisti di cui al decreto legislativo 103 del 96.

Nelle Casse del dlgs. 103/96, quindi di nuova istituzione, a mio avviso si stanno manifestando alcuni problemi importanti di cui vorrei affrontarne uno: le regole di calcolo delle prestazioni del sistema previdenziale che sono agganciate alla legge 335/95, il Legislatore impone di riconoscere sui contributi versati un rendimento, che è quello della variazione media (geometrica) quinquennale del PIL nominale.

Abbiamo i montanti contributivi individuali che, in un’ottica di gestione finanziaria a capitalizzazione individuale, sono realmente accantonati.

Dunque gli enti del 103/96 si trovano da una parte a dover riconoscere nei contributi (soggettivi) versati un rendimento imposto in modo esogeno che è ancora abbastanza alto, trattandosi della variazione media quinquennale del PIL nominale, dall’altra a conseguire dai loro investimenti dei rendimenti effettivi decisamente minori, talvolta negativi, in linea con la situazione dei mercati finanziari e con le tipologie di investimenti scelte.

A copertura dei disavanzi, prodotti da questo mancato allineamento tra rendimenti da riconoscere sui versamenti contributivi e rendimenti effettivamente ottenuti dall’investimento di questi ultimi, viene attualmente utilizzato il contributo integrativo, contributo pari al 2% del volume d’affari prodotto. Tale contributo serve per pagare le spese di gestione e la componente residuale, che non è poca cosa (le spese di gestione mediamente non arrivano all’1%), deve essere destinata alle prestazioni solidaristiche.

In queste Casse attualmente c’è poca solidarietà anche a causa dei richiamati fattori di natura finanziaria.

Quello su cui si deve riflettere è se sia opportuno “sganciare” il rendimento riconosciuto sui contributi versati dalla variazione media

quinquennale del PIL nominale, fatto che potrebbe creare alla lunga grossi problemi. Questo perché se tra i due tipi di rendimento, l'esogeno determinato dal PIL e quello endogeno di tipo finanziario, si dovesse presentare uno scostamento persistente si produrrà, anche per queste Casse, uno squilibrio strutturale nella modalità adottata di gestione finanziaria a capitalizzazione individuale.

È pur vero che il tasso di crescita del PIL nominale sta diminuendo, ormai “viaggiamo” verso un valore pari circa al 3%, e probabilmente nel corso del tempo tale tasso di variazione ed il tasso di rendimento finanziario medio si allineeranno, almeno così la pensano diversi economisti, comunque è questo un problema aperto, da valutare e di cui bisogna capire la reale consistenza.

Prof. Avv. Maurizio Cinelli

**Modulazione e ricomposizione delle tutele
nei regimi previdenziali dei liberi professionisti
tra logiche di mercato e diritti sociali**

1.- Modulazione, ricomposizione, riforma. “Modulazione” e “ricomposizione” delle tutele in fondo non sono altro che le due facce dello stesso problema, cioè del problema dell’adattabilità del sistema previdenziale ai mutamenti indotti dalle nuove realtà: nuovi lavori, nuove pensioni, nuovi ceti, nuovi bisogni. A fronte del “nuovo”, si tratta di contenersi secondo schemi tutt’altro che “nuovi”: individuare, com’è naturale che sia e come normalmente avviene, le modalità di regolazione di volta in volta più appropriate e fruttuose.

Da questo punto di vista – cioè dal punto di vista della ricerca del regime e delle tecniche di “flessibilizzazione” più appropriati – si può affermare che i problemi che riguardano i sistemi previdenziali autosufficienti, quali quelli dei professionisti, i quali non possono fare affidamento altro che sulle risorse finanziarie della categoria, sono sicuramente complessi, ma non si diversificano sostanzialmente da quelli che coinvolgono i sistemi previdenziali sostenuti dal concorso della finanza pubblica. Ed, anzi, quei regimi, per il fatto di essere dotati di particolari poteri di autonomia, presentano rispetto a questi ultimi maggiori potenzialità di soluzioni flessibili.

Tuttavia, la questione nella sua interezza è più articolata. Oggi non si tratta semplicemente (o soltanto) di adattarsi al nuovo: di “modernizzare”. Si tratta anche e soprattutto di prendere atto di una crisi di sostenibilità dell’attuale sistema nel suo insieme e, dunque, dell’esigenza di adattarsi anche a forme di ripiegamento, se necessario, rispetto a più brillanti scenari prospettabili in passato, quando non a crude rinunce.

In questo, i problemi dei regimi previdenziali autonomi spesso hanno motivo di divaricarsi rispetto a quelli che riguardano il regime generale.

D’altra parte, pur essendo certo che fattori vari - economici e non, sia di ordine nazionale che di ordine internazionale - impongono misure atte a garantire nel tempo quella sostenibilità del sistema previdenziale che oggi risulta fortemente scossa e dubitabile, non sempre l’analisi dei fattori di crisi, che viene rappresentata, appare convincente o sorretta da una matura riflessione o comunque libera da più o meno interessate opacità.

Già un veloce sguardo d’insieme alle “sfide” cui i regimi previdenziali sono attualmente esposti e alle principali soluzioni astrattamente prospettabili può aiutare a capire.

2.- La sfida demografica. Costituisce ormai un topos riferirsi al processo di invecchiamento demografico, come al principale fattore dell'attuale crisi del sistema pensionistico.

Ed, in effetti, non sembra possibile dubitare che tale fenomeno – il quale, peraltro, va sottolineato, non risparmia alcuno dei paesi della Comunità europea– sia suscettibile di alterare progressivamente e sempre più incisivamente gli equilibri di quel sistema, fino a poterne determinare il tracollo. E' ben comprensibile e giustificato, pertanto, che di esso ci si preoccupi particolarmente, e che, anzi, intorno ad esso abbia finito per ruotare, in questi ultimi tempi, lo stesso dibattito politico e sociale sulla riforma del sistema di welfare nel suo complesso (in realtà, mai veramente sopito, neppure dopo gli incisivi interventi sul sistema pensionistico degli anni '90).

Tuttavia, l'invecchiamento demografico dei destinatari, attuali e futuri, del sistema delle pensioni, contrariamente a quanto in generale sembra potersi dare per scontato, non è un fenomeno unitario o "monodimensionale", bensì un fenomeno composito, che ha implicazioni previdenziali anch'esse composite.

Ed, inoltre (come chiarirò subito), il fenomeno è destinato ad assumere una rilevanza diversa, a seconda che si tratti del sistema generale o piuttosto dei regimi previdenziali di categoria.

In generale e schematizzando, si può assumere che la "sfida demografica" sia l'effetto combinato di un fattore negativo, quale è il declino demografico (progressivo calo del tasso di natalità), e di un fattore positivo, del quale non possiamo che rallegrarci tutti: il progressivo incremento della vita media (un anno circa ogni decennio, considerando come punto di partenza gli anni '70).

Come si può intuire, le due suddette componenti (chiamiamole così) del fenomeno non possono avere il medesimo risvolto previdenziale.

In particolare – e continuando nella schematizzazione –, poiché la finanza delle pensioni si regge tuttora sul sistema a ripartizione, il calo della fertilità implica la lievitazione (in difetto di adeguati correttivi) degli oneri a carico della generazione degli attivi: detta situazione, cioè, è destinata ad incentivare sensibilmente l'indice di dipendenza degli anziani, ossia il numero di pensionati in rapporto alla popolazione in età lavorativa.

Più complessa e ricca di sfaccettature è la situazione di quel processo di invecchiamento dei destinatari del sistema, che dipende, invece, dal progressivo incremento della speranza di vita media.

L'accentuarsi dello squilibrio tra pensionati e attivi, conseguente al concorso dei fattori di invecchiamento rappresentati, rispettivamente, dal pensionamento della generazione del periodo del boom demografico, da un

lato, e dal calo del tasso di fertilità, dall'altro, mette a repentaglio l'equità del sistema sotto il profilo dei rapporti intergenerazionali. Invece, il fenomeno di invecchiamento imputabile all'allungamento della vita media appare porre, soprattutto, problemi che interessano i rapporti intragenerazionali. Ed, infatti, per effetto dell'incremento statistico della durata media del periodo di sopravvivenza del pensionato, già oggi – ma con prevedibile, ulteriore aggravio del fenomeno nei prossimi decenni – il sistema si trova esposto alla necessità di erogare le pensioni promesse per un periodo più lungo (mediamente) di quanto è stato dato per presupposto all'epoca in cui l'impegno fu assunto e furono introdotti i vigenti criteri di determinazione degli oneri contributivi relativi; con conseguenti rischi sia per la (futura) tenuta finanziaria del sistema stesso, sia di pregiudizio (immediato) del fondamentale valore dell'equità.

I “rimedi” che, a fronte di tale situazione, sogliono prospettarsi sono essenzialmente l'elevazione dell'età pensionabile e l'incremento del tasso di occupazione. Il primo, che è un rimedio tecnicamente “semplice”, ma politicamente e socialmente arduo, è essenzialmente finalizzato alla riduzione della spesa. Il secondo, viceversa, è essenzialmente finalizzato al riequilibrio delle entrate, ma è conseguibile solo attraverso l'adozione di misure complesse e di non agevole realizzazione; detta promozione occupazionale, comunque, è prospettabile tanto a favore di chi attualmente è senza lavoro, quanto nella direzione del prolungamento della vita attiva di chi, invece, è già occupato e, magari, ha già raggiunto l'età legale per il pensionamento (in concreto, in quest'ultimo caso, attraverso misure di incentivo al differimento del pensionamento o di disincentivo al pensionamento anticipato).

Non è certo mia intenzione soffermarmi su tali misure e tanto meno sui fenomeni che ne richiedono l'adozione. Mi limito piuttosto a qualche considerazione in riferimento a quanto di specifico caratterizza, al medesimo proposito i regimi di previdenza dei liberi professionisti.

Ed, in effetti, già il fattore “declino demografico” - che, nel caso delle libere professioni, come è evidente, non è legato al tasso di natalità, bensì al tasso di accesso alla professione - ha caratteristiche e dinamiche del tutto peculiari. In breve, a differenza di quanto concerne il regime generale: detto fattore può essere più rapidamente contrastato, ad esempio, aumentando il numero degli iscritti tramite misure di agevolazione o anticipazione delle condizioni di accesso nello specifico regime (come qualche Cassa ha già provveduto a fare); ma detto declino può anche insorgere ed aggravarsi con estrema rapidità ed incisività, quando quelle condizioni di accesso alla categoria professionale, per ragioni esterne alle logiche previdenziali (le modifiche dei corsi di studio, l'introduzione del numero chiuso per l'accesso ai corsi universitari o alla professione, o altro),

divengano più difficili o vengano riservate ad un numero contenuto di soggetti.

In presenza di eventualità di quest'ultimo genere, governare gli effetti previdenziali è assai arduo: casi recenti e meno recenti (la vicenda dell'ENPAO, l'ente delle ostetriche, ma anche le vicende che hanno interessato gli spedizionieri o i dirigenti di imprese industriali) stanno lì a ricordarcelo.

Ma neppure governare gli effetti di misure di incremento degli accessi può dirsi agevole.

E' vero, infatti, che l'incremento del numero degli iscritti – e, dunque, dei contribuenti –, al regime di previdenza di categoria, determinando un maggior afflusso di risorse finanziarie, riduce, a fronte di un più generale fenomeno di declino demografico, il tasso di dipendenza degli anziani. Ma si deve considerare anche il fatto – scontato, ma ciò nonostante, da non sottovalutare – che un maggior numero di assicurati oggi, significa anche un maggior numero di pensionati domani: cioè, un'ipoteca di maggior spesa futura. D'altra parte, non è tanto la costituzione di nuovi rapporti assicurativi che può influire allo scopo, quanto, piuttosto, il livello del relativo apporto contributivo: donde la ovvia conclusione che attività professionali a basso reddito o discontinue, non solo non potrebbero contribuire al risanamento finanziario, ma potrebbero, anzi, essere il presupposto di future pensioni di livello inadeguato e di prestazioni di mero carattere assistenziale.

A quest'ultimo proposito, la situazione potrebbe essere governata sicuramente con più serenità, se le Casse si determinassero ad una scelta che, invero, le stesse considerano con un sospetto sicuramente esagerato: quella dell'adozione del criterio contributivo di calcolo delle pensioni, in luogo del vigente criterio reddituale.

Anche la questione del divario tra età legale e età effettiva di pensionamento, che rappresenta un problema per il regime generale, coinvolge in maniera diversa i regimi di categoria.

Come è noto, infatti, in generale, nell'ambito dei regimi di previdenza dei liberi professionisti la propensione a restare in attività anche dopo la maturazione dell'età pensionabile è alta (e in alcuni casi, anche particolarmente alta). Si tratta, semmai, di verificare se il processo di progressiva femminilizzazione che caratterizza in generale le libere professioni confermerà o meno detta propensione a considerare l'attività lavorativa come fattore di realizzazione personale anche oltre la soglia dell'età solitamente dedicata al riposo o ad altre cure.

3.- La sfida della ristrutturazione finanziaria. Secondo il disegno del legislatore degli anni '90, la crisi finanziaria dei regimi pensionistici va

contrastata con una misura di carattere strutturale, che dovrebbe assumere una valenza decisiva: la previdenza complementare. Lo stesso disegno di legge delega in materia previdenziale n. 2058, attualmente in discussione al Senato, riconosce agli enti previdenziali privatizzati il diritto di gestire forme di previdenza complementare.

In tale disegno l'unitarietà del sistema non viene posta in discussione; ma l'introduzione della previdenza complementare come elemento coesistente ("secondo pilastro") è significativa dell'opzione per un sistema misto: cioè, per un sistema di previdenza sociale non più integralmente "a ripartizione", bensì parzialmente "a capitalizzazione", fermi tutti gli altri capisaldi del sistema stesso.

Si tratta di una scelta che, per quanto riguarda il profilo finanziario, è palesemente finalizzata a ridurre i rischi dell'impostazione monistica, che ha caratterizzato, fino alle riforme degli anni '90, il nostro sistema di welfare. Suddividendone le componenti, infatti, si sono diversificati i rischi, e, per converso, "incrociati" i vantaggi: la componente "a ripartizione" subisce gli effetti di eventi di natura demografica o di natura discrezionale (le scelte politiche), mentre quella "a capitalizzazione" è esente dai suddetti rischi, mentre è esposta a quelli di natura finanziaria, dai quali l'altra, invece, in quanto assistita dalla garanzia erariale, in via di principio si sottrae.

Ciò non è sufficiente, però, a porre al riparo dai rischi conseguenti all'invecchiamento demografico. Anche in un sistema a capitalizzazione, infatti, per fronteggiare il prevedibile allungamento della vita media, occorre aumentare i contributi da versare via via nel tempo.

Inoltre, i regimi di previdenza complementare, per poter essere vantaggiosi, devono poter raggiungere una determinata "massa critica" di risorse finanziarie: il che significa che tale forma di protezione aggiuntiva mal si presta in comunità (come ciascuna delle varie categorie di liberi professionisti), nelle quali anche l'eventuale impegno di risorse finanziarie superiori alla media difficilmente potrebbe compensare l'esiguità numerica dei contribuenti.

Ma mi sembra, soprattutto, che vada preso atto che la promozione di forme di previdenza complementare non ha nell'ambito della previdenza delle categorie professionali la stessa urgenza e, soprattutto, le stesse giustificazioni che possono esserle riconosciute nel settore pubblico, e che hanno imposto (anche in funzione del rispetto di impegni assunti in ambito comunitario), un parziale, progressivo disimpegno della finanza pubblica.

Nell'ambito delle libere professioni, l'adozione di un sistema misto, oltre che in funzione di una prudenziale diversificazione del rischio potrebbe rappresentare anche il mezzo per l'introduzione di prestazioni di nuovo tipo (come, ad esempio, una liquidazione in conto capitale, all'atto della cessione dell'attività professionale, o altro).

Ma soprattutto, la previdenza complementare potrebbe svolgere un ruolo sicuramente importante, come fattore di aggregazione o comunitarizzazione degli interessi delle varie categorie professionali, ove si riuscisse a far confluire le varie componenti in un unico fondo interprofessionale; il regime di previdenza complementare dei liberi professionisti, anziché parcellizzarsi in altrettanti corrispondenti segmenti, potrebbe essere costituito come un unicum per tutte le categorie.

Intuibili i vantaggi di una soluzione del genere: sotto il profilo economico, per effetto di una maggiore massa di risorse finanziarie da gestire secondo strategie unitarie, ma anche, e forse soprattutto, sul piano di un più intenso, fattivo ed armonico rapporto di integrazione e di sinergie tra categorie professionali.

4.- Capitalizzazione, ripartizione, rendimento. Nel confronto tra regimi a capitalizzazione (leggi: previdenza complementare) e regimi a ripartizione (leggi: previdenza di base), una considerazione di particolare rilievo viene ovviamente attribuita al fattore “rendimento”.

Nei sistemi a ripartizione – cioè, nei sistemi che sfruttano il gettito finanziario annuale, legato alle storie retributive o reddituali dei soggetti attivi, per pagare le pensioni del corrispondente periodo - il rendimento è legato all’evoluzione reale dell’economia. Gli economisti ci insegnano che, poiché l’importo delle pensioni dipende dalla crescita reale del sistema economico, se il prodotto interno lordo cresce, ad esempio, del 3%, presumibilmente anche le basi reddituali cresceranno in misura sostanzialmente pari; sicché, aumentando proporzionalmente il gettito contributivo, anche le pensioni possono lievitare (astrattamente) in pari misura.

Diversa è la situazione nei sistemi a capitalizzazione, giacché in questi il rendimento naturale è connesso all’andamento dei mercati finanziari.

Qui il discorso si fa complesso e il rendimento si differenzia a seconda di molti fattori, ivi compresi la lunghezza del periodo di riferimento, le situazioni cicliche, gli eventi particolari, ecc. Si può convenire con gli studiosi della materia che in un periodo molto lungo tutti i diversi sistemi finiscano per rendere sostanzialmente allo stesso modo. E’ certo, però, che così non è, se l’analisi viene riferita a periodi di durata limitata, o a certi periodi a preferenza di altri; e ciò – va detto per inciso – consente anche, attraverso una opportuna scelta del parametro di riferimento, di ottenere rappresentazioni “al pubblico” più o meno convenienti, a seconda degli intenti che ci si prefiggono.

Anche a questo proposito i regimi previdenziali di categoria hanno motivo di differenziarsi da quello generale, perché il particolare regime di

autonomia del quale godono consente loro spazi di manovra negli investimenti finanziari dei quali in generale l'altro non gode. In pratica, gli enti previdenziali privatizzati possono orientare le proprie scelte in maniera analoga a quella dei fondi pensione, pur garantendo forme di previdenza obbligatoria fondate sul criterio finanziario della ripartizione.

Ma tale caratteristica – sia detto per inciso – è anche quella che concorre a ridurre, nel settore, gli spazi per la previdenza complementare (salvo quanto già osservato circa le potenzialità aggregative delle varie categorie che essa presenta).

5.- Pluralismo dei regimi e stabilità professionale: la sfida della totalizzazione. Per quanto riguarda quella forma di adattamento al nuovo che può realizzarsi attraverso misure che possiamo definire di “ricomposizione delle tutele”, va detto che il sistema di sicurezza sociale, tanto nella sua componente generale che nella sua componente rappresentata dai regimi dei liberi professionisti, si trova attualmente esposto ad una duplice esigenza: quella di garantire, per un verso, la ricomposizione delle tutele a favore dei lavoratori che, sempre più tentati dalla mobilità, passano attraverso diversificate esperienze professionali, e, dunque, vedono frazionata la loro posizione assicurativa; e, per un altro verso, quella di garantire la continuità delle tutele a favore di quei lavoratori, i quali, nel passare dall'uno all'altro mestiere o professione, non riescano ad evitare intervalli di inattività e, dunque, “vuoti” di tutela previdenziale.

Nella generalizzazione di un istituto specifico, come quello della totalizzazione, o nella recente eterogenesi, al medesimo fine, di istituto risalente e “pensato” per altri scopi, come il riscatto, vanno riconosciute manifestazioni particolarmente significative del tentativo di risposta del recente legislatore previdenziale a dette nuove esigenze.

Nella medesima direzione, come già ho accennato, può essere impiegato anche lo strumento della previdenza complementare.

E' certo, tuttavia, che lo strumento più significativo ed innovativo al proposito è quello della totalizzazione; che è anche lo strumento di maggior impatto sugli assetti esistenti e che, anche per questo motivo, è oggetto, come è noto, di non celate diffidenze se non di aperte, accese resistenze.

La disciplina della totalizzazione è stata recentemente oggetto di disciplina attuativa (d.m. lavoro 7 febbraio 2003 n. 57) del dettato dell'art. 71, l. n. 388 del 2000, a sua volta adottato in risposta alla ben nota sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 1999.

In qualche modo era scontato, trattandosi di un regolamento di attuazione, che il suddetto decreto, nell'occuparsi della disciplina della totalizzazione, rimanesse rigorosamente all'interno degli angusti confini già segnati dalla succitata norma di legge; quest'ultima, infatti, pur adeguandosi

alla sentenza della Corte costituzionale, di questa non è stata in grado di cogliere e sviluppare (per una serie di ragioni sulle quali non è il caso di soffermarsi) l'implicita carica propulsiva, per una regolamentazione "a tutto campo" della materia.

Tuttavia, traspare dal suddetto decreto una diffidenza, per così dire, aggiuntiva nei confronti della specifica materia regolata, che è evidente già nella "premessa" del decreto stesso, laddove l'autorità redigente ritiene di dover precisare una circostanza niente affatto scontata: cioè, che "il richiamato art. 71 debba trovare applicazione in funzione integrativa sia dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 184 (...), sia delle discipline settoriali vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi".

La diffidenza e i timori divengono, poi, palpabili nella "riserva" espressa nell'art. 6, comma 5, laddove si precisa che "gli enti privatizzati di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta e sulla base di valutazioni di compatibilità finanziaria propria delle singole gestioni, fermo restando il diritto alla totalizzazione come regolato dalle presenti disposizioni, possono adottare, con delibera soggetta ad approvazione ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, ogni utile provvedimento inteso a conciliare l'impatto economico conseguente alla presente disciplina, con l'esigenza di salvaguardare gli equilibri finanziari della gestione".

Invero, stante l'esigua portata della disciplina della totalizzazione, così come essa è oggi, detta norma regolamentare appare non tanto espressiva di timori determinati da rischi attuali, quanto proiettata ad una reazione preventiva nei confronti della "minaccia" di una regolamentazione della materia, che più non sia "marginale", come attualmente, ma centrale ed esaustiva: insomma, una norma "a futura memoria", un "avvertimento", per chi ambisse ad un progetto più armonico e di maggior respiro.

Ma, almeno a giudicare da quanto bolle in pentola – cioè, dall'art. 1 del disegno di legge AS n. 2058 di delega al Governo in materia previdenziale –, si tratta di una preoccupazione che, allo stato, appare assolutamente ingiustificata ed intempestiva.

Con ciò non voglio dire, naturalmente, che le ragioni di preoccupazione per un'applicazione "ampia" del principio di totalizzazione – cioè, senza pregiudiziali limitazioni - siano prive di fondamento.

Va dato atto, infatti, che se la totalizzazione dovesse trovare integrale ed illimitata possibilità di applicazione, sarebbe assai più agevole per gli interessati far valere, al fine del computo pensionistico, anche periodi assicurativi remoti, i quali, come ben si sa, normalmente sono quelli a bassa contribuzione: è notorio che, almeno nei primi anni della loro vita, più di uno dei regimi previdenziali dei liberi professionisti si è basato su di un regime di contribuzione ad importo annuale fisso, assai esiguo.

Dunque, attraverso la generalizzazione della totalizzazione lo stock – di difficile quantificazione, ma sicuramente consistente – di contributi attualmente suddivisi tra i vari regimi, ma, allo stato, destinati, di fatto, a restare “silenti”, potrebbe improvvisamente divenire fruttifero e creare, quindi, sensibili contraccolpi finanziari alle casse interessate dalle relative operazioni di ricompattamento delle posizioni assicurative frazionate.

Sarebbe ingiusto negare che si tratti di un problema reale, e che giustificate, dunque, siano le preoccupazioni per gli equilibri di bilancio degli enti autosufficienti.

Tuttavia, non va dimenticata, né sottovalutata la valenza costituzionale, nell’ottica dell’art. 38 Cost., che ha l’esigenza di piena utilizzabilità, a fini di tutela previdenziale, di tutti gli spezzoni assicurativi, anche se sparsi, in ipotesi, in regimi diversi.

D’altra parte, l’innovazione che si prospetta nel disegno di legge in esame non risulta davvero dirompente.

A dire il vero, l’emendamento al proposito apportato al d.d.l. n. 2145 ed inserito nel d.d.l. n. 2058 sembrerebbe proiettato al superamento dei limiti attualmente vigenti. Vi si enuncia, infatti, in apertura (art. 1, comma 1, lettera f), che l’operatività del principio di totalizzazione dovrà essere estesa “anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi”, dunque, anche alle ipotesi che trascendono gli stretti limiti imposti dalla attuale disciplina di legge.

Ma è in gran parte apparenza. Più avanti nel testo, infatti (art. 1, comma 2, lettera o), quel medesimo emendamento, smentendo subito la prima impressione, prevede delle limitazioni assai drastiche: innanzitutto, la norma lascia intravedere un lungo percorso da seguire, e comunque stabilisce che, sì, la facoltà di totalizzazione potrà essere esercitata anche dal lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età, oppure che, in alternativa, abbia complessivamente maturato almeno quaranta anni di anzianità contributiva, ma a patto che quel lavoratore “abbia effettuato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale almeno cinque anni di contributi”.

E’ evidente come l’(eventuale) adozione di siffatta regolamentazione sarebbe suscettibile di ridurre drasticamente l’ambito dei potenziali fruitori della totalizzazione: e ciò non solo per il pregiudiziale differimento delle possibilità di godimento del trattamento pensionistico rispetto alla generalità dei lavoratori, che ne è l’implicita conseguenza, ma, soprattutto, per il pregiudizievole, assai grave (anche nella logica dell’art. 38, comma 2, Cost.) sacrificio degli spezzoni assicurativi di consistenza inferiore ai cinque anni: al limite, in presenza di carriere professionali

particolarmente spezzettate, l'adozione di tale criterio potrebbe sostanzialmente precludere la stessa possibilità di accesso al pensionamento.

Vi è, d'altra parte – e va rimarcato - un sensibile fondo di contraddittorietà in dette resistenze.

Innanzitutto, va considerato, sullo sfondo, che il problema in esame non è che un riflesso di un aspetto che coinvolge tutti i regimi previdenziali, che (come quelli dei liberi professionisti), hanno mantenuto – e continuano a voler mantenere – il criterio retributivo, o reddituale, di calcolo delle pensioni, che è certamente criterio meno favorevole per gli equilibri di bilancio (perché meno agevolmente controllabile) rispetto a quello contributivo.

Infatti, il criterio di calcolo reddituale della pensione, essendo diretto a conservare al pensionato il medesimo tenore di vita raggiunto al termine della vita attiva, implicitamente sconta l'effetto di attribuire la medesima “produttività” a periodi (remoti) di esigua contribuzione e a periodi (recenti) di contribuzione elevata, identico essendo il tasso di rendimento, rispetto alla base pensionabile, di ciascun anno di anzianità assicurativa accreditabile all'iscritto.

L'allungamento del periodo di riferimento, in relazione al quale determinare la base reddituale pensionabile, cui, dopo la riforma pensionistica del 1995, le casse di previdenza dei liberi professionisti hanno provveduto (ex art. 3, comma 12, legge n. 335 del 1995), è valso a ridurre, ma non certo ad eliminare, il suddetto effetto (che, in altre occasioni, è stato giustamente definito “perverso” o di “solidarietà invertita”).

In effetti, non vi è ragione plausibile perché anche i regimi di previdenza dei liberi professionisti non provvedano a convertirsi al sistema contributivo di calcolo delle pensioni, esercitando la facoltà loro riconosciuta dal succitato art. 3, comma 12, legge n. 335 del 1995; ed è certo che detta conversione, una volta “a regime”, potrebbe risolvere buona parte dei problemi.

Ciò precisato, appare, peraltro, incontestabile che, di fatto, quanto si tende oggi a respingere, attraverso le surrichiamate resistenze ad una regolamentazione “ampia” della totalizzazione nei confronti di coloro che hanno la propria posizione assicurativa frazionata presso più regimi previdenziali contrasta con quanto, viceversa, viene pacificamente accettato all'interno di ciascun regime, per le situazioni, per così dire, “normali”. Nessuna voce, invero, si è fino ad oggi levata, per evidenziare l'intima contraddizione, derivante dal fatto che quei medesimi periodi assicurativi risalenti, a contribuzione fissa e ridotta, valgono attualmente, al fine della determinazione della pensione “reddituale”, alla stessa stregua di quelli recenti e a contribuzione piena.

D'altra parte, a ben considerare, la questione in riferimento dovrebbe essere affrontata anche tenendo conto della disciplina della prescrizione dei contributi. Suona altrettanto contraddittorio, infatti, che nei regimi di previdenza dei liberi professionisti, magari in nome di una malintesa autonomia, tuttora si sia fermi nel rifiuto di un principio che, invece, rappresenta un caposaldo del modello "assicurazione sociale": il principio di irricevibilità dei contributi prescritti (cfr. Cass. n. 11140 del 2001; Cass. n. 330 del 2002).

Infine, sorprende un po' l'(apparente) entusiasmo con il quale, per contrapposto, vengono talvolta affrontati maggiori oneri che, in realtà, potrebbero essere tranquillamente evitati o che, comunque, nulla di veramente cogente impone. Emblematico, al proposito, mi sembra il caso della (ventilata) riapertura dei termini per le iscrizioni retroattive, ai sensi dell'art. 15, legge n. 141 del 1992 cui, a fini autocelebrativi, qualche Cassa si è recentemente mostrata disponibile.

E' idea corrente, invero, che, in casi siffatti, sia sufficiente disporre del pagamento ora per allora dei contributi, maggiorati di rivalutazione e interessi. In realtà, si tratta di una idea sbagliata, giacché i sistemi a ripartizione, proprio per il criterio tecnico che li caratterizza, non sono in grado di "recuperare" risalenti inadempienze, e, comunque, non sono in grado di recuperare attraverso tale semplice misura. Per rendersi conto materialmente della evidente sperequazione, basta tener presente che, per regolare la medesima situazione – cioè, il "recupero" previdenziale di periodi risalenti, sia pure in riferimento a periodo da acquisire ex novo alla posizione assicurativa riguardante altro regime -, le leggi sulla ricongiunzione (legge n. 29 del 1979, legge n. 45 del 1990) richiedono il pagamento della riserva matematica.

Certo, sarebbe auspicabile che, in una più lungimirante prospettiva, il progetto di (compiuta) disciplina della totalizzazione venisse esaminato ed affrontato in un quadro di complessiva, razionale ed armonica regolamentazione degli istituti di conservazione della garanzia assicurativa.

E ciò giustificerebbe anche una rivisitazione – ormai opportuna – della stessa legislazione in materia di ricongiunzione: sia di quella di cui alla legge n. 29 del 1979, sia di quella di cui alla legge n. 45 del 1990, anche al fine di eliminare – sia detto per inciso – alcuni ingiustificati vuoti di tutela, come quello che attualmente rende impossibile la ricongiungibilità di periodi di contribuzione versata o accreditata o comunque dovuta, esclusivamente presso gestioni previdenziali per lavoratori autonomi gestite dall'INPS.

Prof. ROBERTO PESSI

**Sistema pensionistico, previdenza delle professioni intellettuali,
previdenza complementare**

1. L'assetto "finale" del sistema pensionistico. – 2. Coerenze e criticità. – 3. Occupazione e sommerso. – 4. Lavoro e non lavoro. – 5. Previdenza e sicurezza sociale. – 6. Ordine e disordine. – 7. La previdenza delle professioni intellettuali. – 8. Unitarietà, mobilità, totalizzazione. – 9. Professioni intellettuali e previdenza complementare. – 10. Promozioni e correzioni. – 11. Effettività ed obbligatorietà. – 12. Portabilità e concorrenza. – 13. Egoismo e solidarietà.

1. L'assetto "finale" del sistema pensionistico

Il riassetto del sistema pensionistico, avviato con le riforme del triennio '92-95, sembra ormai concluso, quanto alla condivisione sociale, in ordine al suo approdo "finale".

Il nuovo assetto del sistema pensionistico si configura articolato in un regime di base, non più differenziato tra lavoro pubblico e lavoro privato, finanziato secondo il modello della ripartizione reale, ma strutturato quanto al computo della prestazione secondo il modello della capitalizzazione virtuale (così da erogare rendite determinate a seguito di conversione del capitale accantonato, in funzione dell'attesa di vita esistente al momento della conversione, e cioè secondo un metodo attuariale); ed in un regime di previdenza complementare a capitalizzazione effettiva, a cui è affidato il compito di garantire, a sommatoria con la previdenza di base, un reddito sostitutivo del corrispettivo dell'attività lavorativa adeguato per un'esistenza libera e dignitosa (e, comunque, non inferiore a quello sin qui assicurato e/o promesso dalla sola previdenza di base nell'arco dell'ultimo trentennio, e cioè nel periodo nel quale retribuzione e pensione erano concepite come "variabili indipendenti" dall'andamento dell'economia).

L'assetto del sistema così disegnato dovrebbe garantire un equilibrio "virtuoso" tra contributi e prestazioni (e quindi un integrale autosufficienza dal finanziamento pubblico) una volta depurato da alcune deviazioni matematico-statistiche che ne hanno inquinato le sofferte origini (ancoraggio a tavole di conversione legate all'effettivo tasso di mortalità;

depurazione dal capitale accantonato, sia della componente assicurativa riferita all'invalidità, che a quella solidaristica riferita alla contribuzione figurativa; adeguata considerazione dell'incidenza dei superstiti; sostanziale rivisitazione del meccanismo rivalutativo ai fini dell'efficacia con conseguente ridimensionamento della prestazione iniziale).

2. Coerenze e criticità

Il processo di recupero della coerenza sistemica necessaria per la realizzazione del disegno riformatore è, peraltro, rallentato ed, ancor più spesso, contrastato da deviazioni di rotta, da opacità comportamentali, da resistenze e/o inerzialità, nonché da criticità reali, che, a volta a volta, insorgono, determinando dubbi sulla effettiva comprensione e/o condivisione, da parte della classe politica e/o delle parti sociali, di quello che dovrebbe essere l'assetto definitivo del sistema che nel paragrafo precedente è stato sommariamente descritto.

Invero, è comprensibile che il governo delle complessità del presente, induca a considerare con preoccupazione l'ipotesi di rinunciare al "disordine" del sistema pensionistico (sia quanto alle sue fonti di finanziamento, sia quanto alle prestazioni attese) e, quindi, alle opportunità che lo stesso offre per risolvere a volta a volta tutte le emergenze che si possono determinare (terremoti, inondazioni, crisi occupazionali, perdita di competitività di specifici settori industriali e/o dell'intero apparato produttivo, perdita della leva inflazionistica e/o di misure protettive all'ingresso per la concorrenza internazionale, differenziali salariali e/o di impiego tra aree territoriali, ecc.), operando "disinvolve" modulazioni contributive (decontribuzioni totali o parziali, contribuzioni figurative, ecc.) e/o anticipazioni e/o attribuzioni di prestazioni non preventivamente "spesate" (prepensionamenti, mobilità lunghe, disoccupazioni speciali, ecc.).

Va detto, di contro, che il riformatore del '92-'95 non immaginava un assetto finale che escludesse solidarietà interna ed esterna e, quindi, governo delle complessità e delle emergenze. Le riforme, infatti, non erano parte di un disegno neo-liberista che non era certo, del resto, patrimonio dei soggetti riformatori e che, almeno quanto alla materia previdenziale, non sembra neppure della nuova maggioranza di Governo. Più semplicemente esse immaginavano un processo che portasse l'intero sistema previdenziale dal "disordine" all'"ordine", così da imputare ogni tipologia di intervento alla sua effettiva finalità e, quindi, riferirla alla sua corretta forma di finanziamento.

3. Occupazione e sommerso

Detto delle volontà (e, quindi, dei dubbi, delle paure, delle opacità) non può negarsi che molte criticità siano effettive e persistenti.

Tra quelle a maggiore significatività non può non evocarsi, anzitutto, l'emergenza occupazionale che si manifesta sotto molteplici profili: la costante diminuzione dei lavoratori a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato; la contestuale costante crescita di lavoratori autonomi e/o coordinati e continuativi; l'impermeabilità a qualsiasi intervento di recupero dell'immenso agglomerato del lavoro sommerso, lo stabilizzarsi di una vasta area di lavoro flessibile e/o temporaneo (interinale, termine, tempo parziale, ecc.), l'affermarsi come fisiologico (e non patologico) di processi espulsivi della manodopera dalla grande industria e dalle grandi società di servizi a seguito di razionalizzazioni e/o riconversioni tecnologiche, connesse alla globalizzazione dei mercati ed all'imposizione (anche per via coercitiva) della libera concorrenza "perfetta".

Ognuno dei profili indicati determina effetti significativi sugli equilibri del sistema previdenziale nel suo complesso e di quello pensionistico in particolare.

Il sommerso sottrae per definizione risorse finanziarie al sistema che si basa ancora su di un modello a ripartizione reale; la mancata copertura assicurativa dei lavoratori "scarica", poi, costi aggiuntivi sulla assistenza sociale, incrementando il numero dei fruitori (indebiti e/o imprevidenti) degli assegni sociali e/o delle prestazioni in favore degli invalidi civili.

La dimensione del fenomeno (stimato in oltre tre milioni di lavoratori), la sua non comparabilità con quello degli altri Paesi europei (stante il suo dimensionarsi al doppio della media europea), il fallimento dei reiterati tentativi di favorire processi virtuosi di emersione segnalano, dunque, come il sistema pensionistico debba necessariamente articolarsi su tre livelli: due (regime di base e regime complementare) riferiti alla previdenza sociale, finanziati esclusivamente dai contributi ed integralmente autosufficienti, il terzo (assegno sociale, invalidità civile) riferito alla sicurezza sociale, finanziato esclusivamente dalla fiscalità generale.

4. Lavoro e non lavoro

L'assetto così delineato risponde a due altri profili sopra ricordati che vanno connotando l'emergenza occupazionale: lo stabilizzarsi di forme di lavoro flessibile e/o temporaneo e l'affermarsi in chiave fisiologica di ricorrenti processi espulsivi della manodopera eccedentaria dalle grandi società di produzione e di servizi.

La nuova connotazione dell'esperienza lavorativa è, quindi, per una massa crescente di lavoratori, nel senso dell'alternanza tra lavoro e non lavoro. E, del resto, lo stesso Diritto del lavoro sembra orientarsi ad essere un diritto di cittadinanza, spostando il baricentro dalla tutela del singolo rapporto alla tutela dell'occupazione e privilegiando misure regolative finalizzate a favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, a creare efficienti ed efficaci servizi per l'impiego e la formazione professionale, a garantire reddito sostitutivo per i periodi di inoccupazione e/o di occupazione parziale.

Il problema che si pone, dunque, al sistema previdenziale nel suo complesso è quello di ridisegnare la tutela contro la disoccupazione (in linea con la creazione giurisprudenziale in materia di part-time verticale), trasformandola in un'indennità sostitutiva del reddito (integrale o parziale) erogata nei periodi di intervallo tra una prestazione e l'altra; ed, ancor più, quello di reperire una fonte di finanziamento stante l'evidente modificarsi della natura originaria di tale tutela (da assicurativa ad assistenziale) ed il suo conseguente riferirsi alla solidarietà nazionale.

Problemi altrettanto complessi e forse più gravi si pongono al sistema pensionistico in senso stretto. Il nuovo sistema di computo delle prestazioni pensionistiche comporta che il capitale accantonato sia pari alla contribuzione effettivamente versata; così il lavoratore che sia uscito anticipatamente dal sistema produttivo o che abbia lavorato in minore misura (orario ridotto, alternanza di lavoro e di non lavoro) dovrebbe fruire di un trattamento di pensione più modesto (e forse non sempre adeguato alle esigenze di una vita libera e dignitosa).

5. Previdenza e sicurezza sociale

Il problema, invero, dovrebbe avere connotazione analoga a quello riferito al lavoro autonomo coordinato e continuativo; l'assenza di una adeguata base imponibile (garantita per via di contrattazione collettiva) e la

presenza di un'aliquota contributiva ridotta (seppur incrementata al 19%) dovrebbe comportare l'erogazione di trattamenti pensionistici modesti, collocabili tra il minimo vitale e l'esistenza libera e dignitosa.

D'altro canto, la povertà delle risorse disponibili, sia in ragione del negativo andamento dell'economia, che dei vincoli provenienti dall'Unione Europea, rendono improponibili ipotesi di reintroduzione dell'integrazione al minimo; l'istituto evoca, del resto, molti dei "collassi" previdenziali del recente passato (sia per via di "particolari" attenzioni per specifiche categorie di lavoratori autonomi, sia per via di "generosi" interventi della Corte Costituzionale).

Né, per tornare al problema della copertura dei periodi di non lavoro, sembra ipotizzabile un ricorso alla contribuzione figurativa posta a carico della mutualità del lavoro dipendente.

Non siamo, infatti, più di fronte a fenomeni patologici, ma ad un nuovo fisiologico atteggiarsi del mercato del lavoro. Ciò comporta, per un verso, l'insostenibilità di un travaso (fittizio e sotterraneo) di oneri tra sicurezza sociale e previdenza sociale; per l'altro, la necessità che il sistema previdenziale in genere ed il sistema pensionistico in particolare siano autosufficienti.

6. Ordine e disordine

Da quest'ultima affermazione discende qualche irrinunciabile corollario. Anzitutto, che il processo di depurazione delle deviazioni tutt'ora presenti nel sistema pensionistico riformato (di cui parlavo nel paragrafo iniziale) deve essere portato a termine con coerente ed incisiva rapidità.

In secondo luogo, che il recupero di competitività del sistema produttivo nazionale, se impone interventi di riduzione del costo del lavoro per via di decontribuzione, non consente (né in ragione di impegni elettorali in precedenza assunti, né in ragione della conservazione del consenso sociale) di rompere l'assetto finale del sistema pensionistico riformato, riportando lo stesso all'era del "disordine" primordiale in cui l'avevano collocato trent'anni di "malgoverno" previdenziale.

Decontribuire, infatti, si può e si deve, laddove la congiuntura economica lo impone e sussistano risorse finanziarie acquisibili dalla fiscalità generale da utilizzare per colmare il vuoto introdotto nel modello a

ripartizione reale che è quello, ricordiamolo, che eroga le prestazioni previdenziali in essere.

Ma decontribuendo non si può e non si deve neppure ipotizzare l'invarianza del trattamento pensionistico atteso; in un sistema di computo a capitalizzazione virtuale, infatti, a minor contribuzione dovrà necessariamente corrispondere un minor capitale accantonato e, quindi, dopo la conversione (qualsivoglia sia l'età in cui la stessa intervenga) una minore rendita percepita.

7. La previdenza delle professioni intellettuali

In questo scenario, diviene naturale interrogarsi in ordine all'opportunità di mantenere ferma la "privatizzazione" opzionale, operata dal legislatore del '94 che, ha determinato la fuoriuscita dalla previdenza pubblica delle Casse libero professionali e di alcuni Enti di categoria.

Non si vuole qui discutere degli equilibri finanziari futuri dei singoli microsistemi, che comunque destano rilevanti preoccupazioni di medio e lungo periodo, laddove il rapporto attivi pensionati si allineerà a quello del sistema previdenziale obbligatorio.

Al riguardo, la parabola dell'INPDAl, privatizzato, ripubblicizzato, ed ora, secondo i programmi del Governo, confluyente nell'INPS, dovrebbe rendere tutti avvertiti dei rischi conseguenti a mancati tempestivi interventi di correzione di rotta; rischi, peraltro, che sono tanto più rilevanti, laddove si ricordi che la legge di privatizzazione non offre garanzie pubbliche ai pensionati ed ai pensionandi nell'ipotesi di carenza di risorse, con conseguente potenziale effetto deflagrante sulle prestazioni future.

D'altro canto, non si vogliono neppure contestare i risultati positivi conseguiti dall'autonomia regolamentare ed amministrativa delle Casse privatizzate nella gestione dei patrimoni finanziari e, quindi, nel rendimento dei contributi accantonati. La Cassa di Previdenza Forense, infatti, con i significativi esiti conseguiti negli ultimi anni è testimonianza che taciterebbe qualsiasi contestazione che non fosse di principio.

Ciò che, tuttavia, si vuole porre all'attenzione degli interpreti e degli operatori è la contraddizione tra un sistema previdenziale complessivo, che è costruito tutto sul modello a contribuzione definita ed una presenza di

alcuni microsistemi (seppur di qualità) che persistono nel modello a prestazione definita.

8. Unitarietà, mobilità, totalizzazione

Invero, l'unitarietà del modello di riferimento per il sistema previdenziale obbligatorio, già realizzata con l'uniformazione del lavoro subordinato pubblico e privato e del lavoro autonomo, è valore non rinunciabile per un ordinamento che voglia comunicare solidarietà ed equità e porsi come integrato con la sicurezza sociale.

Essa corrisponde alle esigenze di una società complessa in cui tutti i percorsi professionali non possono leggersi come definitivi, dovendosi necessariamente intersecare tra loro, così da costituire una linea unitaria, ma composta di tante spezzate.

E, del resto, la stessa esperienza dell'ordinamento giudiziario dimostra la necessità ormai imprescindibile di attingere dall'avvocatura per rafforzare la magistratura in numero e qualità, disegnando percorsi professionali segnati da identità plurali.

In questo scenario il legislatore dovrebbe, dunque, intervenire per ricondurre anche le Casse libero professionali al modello contributivo. Ciò, d'altro canto, rientra nella sua competenza esclusiva, in quanto la "privatizzazione" ha comunque conservato tale previdenza all'area dell'obbligatorietà, tanto che l'iscrizione alle Casse, la contribuzione e le prestazioni sono determinate dalle legge.

In coerenza, poi, lo stesso legislatore dovrebbe introdurre il principio della totalizzazione (sin qui timidamente riservato, grazie ad un provvidenziale intervento della Corte Costituzionale, solo a coloro che non maturano i requisiti minimi in nessun ordinamento), così da valorizzare la mobilità professionale, la pluralità di esperienze, la capacità di intrapresa del singolo.

9. Professioni intellettuali e previdenza complementare

D'altra parte, le eventuali esigenze di differenziazioni (anche in termini di modello di riferimento, cioè del richiamo astrattamente

rassicurante alla prestazione definita) che dovessero provenire dalle categorie delle professioni intellettuali potrebbero essere soddisfatte dalla previdenza complementare.

Del resto, le emergenze (impreviste, previste, oramai strutturali) evidenziano un effetto necessitato del processo economico in atto: la necessità, perché tutto si tenga (perché le imprese siano competitive, perché i lavori precari e/o esuberanti siano sostenuti economicamente, perché gli autonomi siano protetti senza squilibri, ecc.) che il regime di base arretri di qualche grado (di qualche punto percentuale) la sua copertura.

Ma allora perché tutto si tenga (perché non vi siano appesantimenti di bilancio, perché si rispettino le compatibilità comunitarie, perché non si determinino tensioni sociali, ecc.) è necessario che rapidamente ed incisivamente, la previdenza complementare occupi lo spazio che era stato per lei immaginato nell'assetto finale del sistema pensionistico.

Orbene, non può non constatarsi come a tutt'oggi la previdenza complementare, malgrado i significativi interventi della Corte Costituzionale che ne hanno riconosciuto la collocazione a pieno titolo nel 2° comma dell'art. 38 Cost., non abbia assunto alcuna significativa collocazione nell'assetto del sistema pensionistico, limitandosi al ruolo del "figurante di scena".

Quali sono, allora, gli interventi che dovrebbero essere realizzati (in parte delineati nel disegno di legge delega in materia previdenziale presentato dal Governo) perché la previdenza complementare assuma effettiva consistenza?

10. Promozioni e correzioni

I Colleghi, soprattutto economisti, che hanno studiato il tema hanno sempre sostenuto come sia prioritario l'intervento sulla fiscalità.

Al riguardo, non è certo dubitabile che a maggiori spazi di deducibilità contributiva (ed a minori prelievi tributari nella fase di accumulo) corrisponderà una maggiore affluenza di risorse alla previdenza complementare.

Va, peraltro, avvertito che l'effetto non è né automatico, né proporzionale. Non può, infatti, non considerarsi, per un verso, la centralità dell'autonomia collettiva, quanto alla identificazione della quantità di salario da destinare alla previdenza complementare, per l'altro, l'influenza delle quantità salariali effettivamente disponibili (e quindi il condizionamento che discende dal costo del lavoro, dalla contribuzione e dalle dinamiche retributive).

Resta da chiedersi se il problema prioritario non sia piuttosto, quello dell'obbligatorietà, laddove la libertà di adesione si giustifica ormai, in via esclusiva, solo come opzione discrezionale del legislatore, essendo venuto meno qualsivoglia richiamo a dubbi di legittimità costituzionale (evocati dal 5° comma dell'art. 38 Cost.) dopo che il Giudice delle leggi ha collocato la previdenza complementare nel 2° comma dell'art. 38 Cost.

11. Effettività ed obbligatorietà

La verità, come è stato osservato, è che le risorse economiche devono anzitutto essere reperite; e che tutti i miglioramenti della disciplina fiscale coniugati con la libertà di adesione sono riuscite a convogliarne quantità irrisorie.

Si tratta, allora, di prendere atto che vi è un solo passaggio possibile per una realizzazione virtuosa dell'assetto "definitivo" del sistema previdenziale e di quello pensionistico in particolare, quale disegnato nei paragrafi che precedono: l'utilizzo del T.F.R. per il finanziamento della previdenza complementare.

Questo passaggio (che sembra finalmente prefigurarsi come volontà dell'esecutivo) non potrà non avere connotazioni di obbligatorietà. Del resto, le esperienze straniere insegnano che l'obbligatorietà (sostanziale o formale) caratterizza i Paesi che hanno il più ampio tasso di adesione alla previdenza complementare (si raffronti, al riguardo, il caso olandese e, di contro, quello della Gran Bretagna).

Ciò consentirebbe ai Fondi pensione di assumere la veste effettiva di investitori istituzionali, con positive ricadute sull'economia nazionale e con rilevanti positivi effetti anche sul nostro mercato borsistico.

In questo contesto, l'avvio effettivo della previdenza complementare nelle professioni intellettuali potrebbe assumere una particolare ed incisiva significatività.

12. Portabilità e concorrenza

Grande attenzione è dedicata dagli economisti al tema della "portabilità", ulteriormente enfatizzato (qui dai giuristi) quanto all'alternatività/equiparabilità tra fondi chiusi e fondi aperti, piani collettivi e piani individuali.

Non è tema che susciti entusiasmi. Comprendo le ragioni degli economisti che chiedono che la "portabilità" sia piena ed assoluta (tra fondi chiusi, aperti, individuali, assicurativi), al fine di garantire, per via di concorrenza, il massimo efficientamento delle gestioni e degli investimenti.

Comprendo, ancora, gli studiosi di Diritto tributario che raccomandano una incisiva armonizzazione (neutralizzazione) della disciplina in materia, così da evitare forme di prelievo improprio (e ripetuto) e da favorire una (ipotetica) mobilità reiterata dal patrimonio individuale accantonato.

Segnalo, peraltro, che la previdenza complementare è anche espressione di mutualità collettiva, che il legislatore sin qui non ha saputo valorizzare (e che invece dovrebbe trovare consistenza nell'obbligatoria destinazione di una quota parte della contribuzione all'assicurazione contro gli eventi dell'invalidità e della morte).

Quest'ultima considerazione porterebbe a ritenere corretto un meccanismo promozionale finalizzato a salvaguardare la consistenza patrimoniale dei fondi chiusi; anche perché la tipologia degli investimenti impone fasi di accumulazione e modelli di investimento necessariamente collocati in un arco temporale di medio periodo.

13. Egoismo e solidarietà

A mio avviso, peraltro, il tema centrale, insieme con quello dell'obbligatorietà dell'adesione (e della destinazione del T.F.R.), è quello della obbligatorietà della rendita (con un innalzamento della soglia

attualmente prevista dal legislatore almeno all'ottanta per cento del capitale accantonato).

D'altro canto, il giudice delle leggi ha chiarito che il disegno finale di attuazione del dettato costituzionale (art. 38, 2° comma Cost.) è quello di consentire al lavoratore, in forza della certezza di un doppio approdo reddituale al momento del raggiungimento della vecchiaia, di articolare un proprio progetto di vita che globalmente investa sia il reddito corrente che quello differito da previdenza.

Orbene, questo progetto è reso possibile (ed anzi promosso e favorito) da una politica fiscale che sottrae alla solidarietà generale (e quindi alla protezione e tutela dei più deboli) risorse economiche per consentire al singolo produttore di reddito di costruirsi un modello di vecchiaia sostenibile.

Ma questo progetto può dirsi virtuoso solo nella misura in cui non sia consentita la dissipazione egoistica del capitale accantonato ed il ricorso successivo (ed immotivato) alla solidarietà collettiva per via di sicurezza sociale.

L'assetto "finale" del sistema pensionistico deve configurarsi come un equilibrato utilizzo delle risorse della collettività per realizzare l'interesse pubblico al di là degli interessi delle parti (e dei pur legittimi bisogni individuali). E' solo quell'interesse, infatti, che deve essere realizzato perché quell'interesse è dettato costituzionale.

INTERVENTI

Avv. MARCELLO COLLOCA

Il tema che mi accingo a svolgere riguarda il sistema revisionale forense tra presente e futuro nel quadro generale delle Casse autonome di previdenza, che indubbiamente rappresentano oggi una importante realtà indicativa di nuovi strumenti attraverso i quali viene gestita una previdenza moderna, conciliativa dell'impegno primario di trasferire un reddito da generazioni attive a generazioni meno attive, con la qualità e la capacità di una gestione che sappia ottimizzare i risparmi ed accumulare i capitali a riserve.

Il sistema previdenziale forense, che ancor prima della privatizzazione poteva già contare su proprie risorse, è oggi ancor più dichiaratamente auto finanziato, per come riconosciuto di recente dalla Corte Costituzionale, e può ben sopperire a tutte le esigenze previdenziali e assistenziali della categoria.

In questo quadro generale è evidente come il sistema sia permeato da forti elementi di solidarietà, che vanno dai riconoscimenti dei minimi di pensione e dalle pensioni di invalidità, inabilità indirette, all'assistenza indennitaria per maternità, infortuni, malattia e calamità naturali, prestazioni queste di forte natura solidaristica, che impegnano per oltre 40 miliardi di euro il bilancio, ma che, tuttavia, trovano sostegno in quelle contribuzioni degli iscritti che pur rimanendo estranei al meccanismo per la determinazione dei trattamenti previdenziali sono comunque necessarie a garantire il finanziamento di un sistema basato su una pensione retributiva con finanziamento a ripartizione.

Tanto senza contare i riflessi in ordine agli importi di pensione di vecchiaia, certamente superiori a quelli che potrebbero essere determinati a parità di reddito e di anzianità con un sistema di tipo contributivo; tanto ancora, e sempre, senza considerare che, se cancellandosi i nostri iscritti perdono il diritto alla pensione di vecchiaia, pur tuttavia in pendenza di iscrizione hanno potuto comunque usufruire di quelle prestazioni assistenziali e assicurative erogate dalla Cassa e in particolare della possibilità potenziale di ottenere la pensione di invalidità o di inabilità oltre che la copertura di rischio per il caso di premorienza.

Da queste brevi notazioni introduttive, supportate dalle analisi tecniche attuariali, discende il convincimento che per la Cassa Forense il sistema previdenziale retributivo col finanziamento a ripartizione come previdenza di base, comunemente chiamato primo pilastro, non può essere radicalmente sostituito da un sistema retributivo puro.

Le vicende dell'11 Novembre 2001, hanno fermato quanti avevano manifestato entusiasmo verso la capitalizzazione e hanno fatto riconsiderare gli storici vantaggi del sistema a ripartizione.

Se per previdenza di base si vuole intendere, come si intende, l'erogazione di una pensione minima atta a garantire le primarie esigenze del lavoratore, nel momento in cui si raggiunge l'età pensionistica o si interrompe traumaticamente l'attività lavorativa, è di tutta evidenza che le connotazioni solidaristiche che tale copertura porta in se non possono che inserirsi esclusivamente in uno schema di gestione a ripartizione con prestazioni minime uguali per tutti i partecipanti; ciò anche se questo criterio di finanziamento, quale appunto quello del sistema previdenziale forense, racchiude in se caratteristiche che spesso vengono trascurate, prima fra tutte l'essere a metà strada tra ripartizione e capitalizzazione così da potersi definire un sistema misto con la costituzione di riserve, a cui ricorrere per far fronte a maggiori oneri futuri.

Un sistema misto dunque che elimina gli elementi negativi legati alla ripartizione pura, che evita ingiusti incentivi a favore delle generazioni presenti e a danno delle future, che dispone nella fase di regime della possibilità di pagare le prestazioni non soltanto con i futuri contributi attivi, ma anche con il progressivo e parziale smobilizzo del patrimonio accumulato.

È proprio per questo senso di forte equità che la gestione del sistema previdenziale della Cassa Forense, si allontana e si differenzia da altre analoghe realtà e certamente dalle realtà pubbliche.

In uno schema previdenziale moderno, pertanto, non può rimanere esclusa una copertura di tipo complementare, rispetto a quella di base appena riferita, tanto più quando vi è la previsione di una graduale riduzione del livello di garanzia.

Ecco allora la previsione di una copertura complementare comunemente indicata come secondo pilastro, che è già operativa in molti Paesi europei e che consente di pervenire ad un adeguato reddito aggiuntivo alla quota di previdenza di base, e può ben essere realizzata ricorrendo a diverse modalità, anche se il sistema più idoneo appare essere quello di una gestione secondo schemi di finanziamento a capitalizzazione collettiva e con prestazioni agganciate al reddito prodotto con possibilità ad un tempo di elementi di solidarietà tra soggetti appartenenti a classi diverse di rischio.

Secondo pilastro previdenziale costituito con una quota di risparmio dei contributi capitalizzata in attività finanziarie ad economiche che realizza due benefici effetti : l'immutazione nei confronti dei rischi demografici e delle variazioni di tasso, l'ispessimento dei mercati finanziari e con esso dello sviluppo economico.

Ma la previsione va anche verso un terzo ed un quarto pilastro. A costituire il terzo pilastro è la previsione della previdenza integrativa volontaria da gestire necessariamente con un finanziamento a capitalizzazione, con conti individuali che rappresentino il montante finanziario delle contribuzioni versate dai singoli soggetti e la cui gestione non può che essere affidata ad un fondo, eventualmente chiuso, di categoria, che investa gli accantonamenti seguendo le particolari propensioni al rischio di ciascun partecipante.

Da qui l'accordo perfezionato in ambito ADEPP tra Casse Professionali e società di assicurazione per la creazione di fondi finalizzati all'erogazione di queste coperture, per altro ancor più favorite dalle agevolazioni fiscali previste dal Decreto Legislativo n. 47 del 2000.

Infine, quale quarto pilastro, possono richiamarsi le coperture assicurative di tipo specificatamente assistenziale: con caratteristiche strettamente assistenziali ed assicurative a coprire il rischio di quanti si trovino coinvolti in eventi legati prevalentemente alla salute, alla attività professionale, e all'invalidità.

Finanziate in parte da contribuzione volontaria ed in parte da fondi assistenziali di categoria, le coperture assicurative, sono state già avviate da Cassa Forense, con particolari forme di modelli assistenziali, e con la programmazione aggiuntiva, per il futuro, dell'inserimento progressivo di altre e più estese garanzie.

A questo punto è di tutta evidenza che l'attuale sistema di previdenza forense va dirigendosi verso un sistema misto, costruito su più pilastri, per una copertura più variegata in favore degli iscritti.

Alcune scelte appaiono estremamente necessarie e improrogabili e su queste l'ADEPP e la Cassa Forense si vanno quotidianamente impegnando per non far venir meno l'attenzione della classe politica.

È fondamentale, e lo sarà ancora di più in tema di riforma, che i redditi di amministratori e sindaci, e di qualsiasi altra attività di natura autonoma, prodotti da professionisti appartenenti ad albi ed iscritti ad una Cassa, siano attratti nel reddito professionale ai fini sia dell'imposizione fiscale che della contribuzione previdenziale.

Per l'indennità di maternità è inderogabile affrontare nel rispetto del dettato costituzionale la determinazione di un tetto prima che abbiano inizio le controversie.

È essenziale eliminare la doppia tassazione su i rendimenti delle gestioni patrimoniali.

Che la totalizzazione sia un principio costituzionale nessuno lo mette in dubbio, ma la stessa Corte Costituzionale ha sostenuto la necessità di salvaguardare gli equilibri finanziari, e le pensioni non potranno che essere calcolate con il metodo contributivo pro rata.

Sul punto l'accordo appena raggiunto dai rappresentanti dell'ADEPP con il Ministero del welfare fa sperare in nuove norme che, inserite nell'articolo 6 della Delega Previdenziale, dovrebbero portare ad una modifica dell'articolo 71 della finanziaria 2001, e c'è da augurarsi che tanto si realizzi.

Infine con riguardo alla gestione dei fondi pensione, le Casse private rivendicano, nel rispetto della loro autonomia, di potere istituire e gestire sanità e previdenza integrativa, nonché di essere incluse nelle agevolazioni fiscali previste per queste forma di previdenza.

Obiettività ed informazione vuole che vengano anche riportate alcune proposte ed alcune ipotesi di studio tendenti ad accelerare le indicate innovazioni, per meglio garantire uno standard di vita sufficiente al momento del pensionamento.

Questo a prescindere delle capacità soggettive di procurarsi diritti pensionistici personalizzati da parte degli iscritti, e ciò nel convincimento che sarà possibile garantire pensioni adeguate soltanto con alcuni necessari aggiustamenti nel contesto dell'invecchiamento della società, invecchiamento che, in assenza di riforma, comporta una riduzione delle persone occupate e un aumento dei soggetti pensionati che le prime dovrebbero sostenere.

Da qui, per un esame del sistema pensionistico forense, la necessità di tre momenti: 1) un'equazione rigida tra iscritti agli albi ed iscritti alla Cassa, con criteri altrettanto rigidi della prova della continuità professionale per il mantenimento dell'iscrizione sia agli albi che alla Cassa, che eviti una generalizzazione di solidarietà che proprio nella generalizzazione perde i suoi caratteri essenziali; 2) il riequilibrio dell'attuale sistema a ripartizione provvedendo, se del caso, ad innalzare l'età pensionabile, ad aumentare il periodo di riferimento, a penalizzare i trattamenti di anzianità ad aumentate i contributi ove necessario; 3) l'introduzione nel sistema a ripartizione di una quota a capitalizzazione provvedendo ad abbassare l'attuale tetto pensionabile agganciandolo alla redditività media nazionale, a creare un fondo pensionistico a capitalizzazione con iscrizione obbligatoria, ad impiegare le risorse accumulate per garantire una transizione, che non sia traumatica, dal sistema retributivo a ripartizione al sistema misto appena indicato.

Dott. ADELIO BERTOLAZZI

Questi incontri sono interessanti perché propongono temi di confronto e soprattutto stimoli.

Ho sentito parlare di provocazioni e vedrò se riesco a farne qualcuna anche io, in termini molto sereni e cordiali, ma mi sembra opportuno che si cerchi di andare a fondo nelle cose.

Partirei da un'osservazione di fondo.

Leggendo la locandina ho notato che la presentazione diceva: le Casse di Previdenza conservano una matrice corporativa, da un lato, e dall'altro il sistema previdenziale non deve ostacolare ma seguire ed aiutare la ricerca della migliore collocazione professionale nei diversi periodi in cui si articola la vita lavorativa.

Su questi punti avrei qualcosa da dire.

Credo che oggi la condizione non sia che le Casse non debbano porre ostacoli nella collocazione professionale, ma che il momento politico, in senso lato, debba essere più attento e più sensibile alle conseguenze previdenziali prodotte dai mutamenti nel "mercato" libero professionale

Mi spiego meglio.

Oggi assistiamo a cambiamenti abbastanza forti: riforma degli studi universitari, dei percorsi di accesso alle facoltà, sovrapposizione di professioni. La domanda che pongo è se la politica abbia valutato a fondo i riflessi previdenziali di questi cambiamenti

Credo che sia una riflessione da fare perché evidentemente il tema delle utenze demografiche nell'ambito della previdenza è un tema fondamentale.

In questo senso credo che sia importante capirci bene, vorrei fare degli esempi vicini: architetti ed ingegneri con geometri da un lato e dottori commercialisti e ragionieri dall'altro.

È un tema di grossa rilevanza perché nel momento in cui si creano queste condizioni di sovrapposizione evidentemente il problema che si pone e che a noi è stato posto è quello di una possibile fusione fra enti.

La fusione fra i due enti non è un momento automatico o che possa essere autoritativamente imposto, è un momento che può nascere solo dopo un'accurata valutazione di una serie di fattori: le rispettive coorti che compongono l'universo di ogni singola Cassa, i rispettivi momenti contributivi e i rispettivi flussi di spesa previdenziale, i flussi attesi di nuovi iscritti.

Tutti questi temi, nell'ambito dei percorsi prima accennati, non sono stati affrontati e forse solo di recente abbiamo assistito, per ragionieri e commercialisti, alla prima forte affermazione dell'autonomia e della

responsabilità dei due enti di valutare la possibilità di fare la fusione attraverso un progetto ricollegabile al codice civile,.

Sto affrontando con i miei colleghi di Consiglio questo tema, ma direi che è un tema al quale oggi non so dare una risposta perché credo che uno dei concetti fondamentali sia quello di confrontare patrimoni omogenei, cioè definiti con gli stessi criteri, da un lato, e aspettative previdenziali, o meglio promesse effettuate ad ogni iscritto nell'ambito delle due Casse.

Questo è un tema che noi stiamo sviluppando; credo che in termini ragionevolmente brevi riusciremo ad avere delle idee più chiare e renderemo edotti i nostri referenti politici e i nostri colleghi su queste tematiche.

Mi ricollego un attimo al contenuto dell'articolo 38 della Costituzione; abbiamo un articolo che definisce il diritto ad una pensione congrua.

Mi metto un attimo nella condizione storica di qualche anno fa: 1994, privatizzazione.

Ho sempre avuto dei momenti critici nell'ambito della privatizzazione, perché credo che la privatizzazione sia stato un semplice cambiamento di vestito ad una preesistente logica previdenziale che per altro non teneva conto di tutta una serie di problematiche di cui abbiamo sentito parlare questa mattina: aspettativa di vita, bacini demografici, femminilizzazione della categoria, minore maternità, mercato del lavoro, etc.

Oggi abbiamo un sistema, per quanto riguarda gli enti nati dal decreto n. 509, che prevede in pratica un metodo di calcolo delle prestazioni retributive e un sistema di finanziamento a ripartizione: vuol dire che la pensione viene erogata sulla base della media dei redditi rivalutati relativi ad un certo periodo (per certe Casse degli ultimi 15 - 20 anni)

Se pensate che, fino a poco tempo fa, c'erano e ci sono Casse di Previdenza che versano contributi soggettivi del 6 % fino ad un certo scaglione reddituale e del 3 del 2 o dell'1% oltre detto scaglione e che tuttavia erogano pensioni calcolate applicando aliquote pari al 2% alla media degli ultimi redditi prodotti rivalutati moltiplicata per l'anzianità contributiva posseduta al momento del pensionamento, si intuisce l'antieconomicità complessiva del sistema e l'incongruenza tra quanto viene versato e quanto viene corrisposto come prestazione.

Noi siamo partiti anche da questa valutazione che è abbastanza empirica ma abbastanza convincente anche per chi non pratica il mondo previdenziale e qui è doveroso interrogarsi se il momento politico poteva prestare una maggiore attenzione agli effetti previdenziali della riforma.

D'altro canto credo che noi professionisti, in quella fase, probabilmente, non potevamo essere più virtuosi del Legislatore e del Parlamento

Non richiamo l'immagine del naso di cui parlava il Prof. Cinelli ma a volte penso che qualche dubbio può venire.

Per essere più gentili, per essere più concilianti, in una proposta per il futuro, mi sembra che un po' di attenzione avrebbe dovuto esserci e credo che da oggi in poi ci debba essere.

Passando, poi, alle caratteristiche delle Casse di Previdenza della 103, è evidente che il coefficiente trasformazione su aspettative di vita che datano fine anni '80 o primi anni '90 e i coefficienti di rendimento che sono completamente scollegati dai rendimenti degli investimenti finanziari, ripropongono il tema degli squilibri previdenziali in termini ancora più gravi.

Quindi, anche se la 335 da un lato è stata virtuosa per quanto riguarda la previdenza generale, nel senso che il rapporto tra la prestazione previdenziale e la contribuzione nell'ambito dei 50 anni sarebbe sceso e dovrebbe scendere notevolmente, i suoi criteri, nell'ambito delle Casse privatizzate, non sembrano avere la stessa tenuta e gli stessi effetti benefici.

Provocatoriamente si potrebbe dire che la prospettiva, o meglio, l'auspicio che la media quinquennale del PIL possa avvicinarsi ai rendimenti degli investimenti, mi sembra troppo labile per fondare su di essa la sostenibilità sistematica del sistema.

Direi che il problema è quindi quello di valutare la ricerca di un sistema che garantisca una sostenibilità che noi definiamo strutturale e non di lungo periodo.

Dico strutturale perché quando si parla di lungo periodo evidentemente si entra in una logica di valutazione individuale soggettiva: c'è chi ritiene che il lungo periodo siano i 15 anni, come il Legislatore che diceva che la sostenibilità del sistema avrebbe potuto essere adeguatamente garantita da bilanci attuariali che mostrassero una situazione di equilibrio per 15 anni, e vi è chi, come qualche collega mio precedente, pensava che gli equilibri potessero essere a 20 anni.

Direi che nei momenti evoluti della previdenza mondiale, e considerando che la previdenza è un momento dinamico, è doveroso fare valutazioni aziendalistiche e, cioè, fondate su previsioni ragionevoli in ordine agli andamenti previdenziali.

La previdenza è un sistema che va sistematicamente monitorato, non solo nel compiacimento di bilanci attuariali che dimostrino l'efficienza e la validità dei consigli di amministrazione, ma nel tentativo di assumere la responsabilità forte di garantire strutturalmente il futuro previdenziale.

Abbiamo fatto delle riflessioni; io stamattina ho sentito parlare molto e bene ma non ho sentito dire come si fa a cambiare questo sistema, supposto che si debba cambiare, come si fa a valutare un nuovo sistema, come si fa proporre un'ipotesi di lavoro.

Sentendo gli interventi della Sig.ra Ceprini ed anche di Angrisani, ho sentito dire che c'è un sistema che non sta in piedi e che bisogna passare ad un altro sistema.

Il tema fondamentale secondo noi è quello di valutare come si riuscirà a fare questo passaggio, per chi nella propria autonomia, valuterà l'opportunità di farlo.

In occasione dei recenti incontri che noi abbiamo avuto come delegazione ADEPP nell'ambito della tematica totalizzazione, direi che è emerso, alla luce delle aspettative dei totalizzandi, che le disponibilità di ogni Cassa sono nettamente inferiori, relativamente alla contribuzione versata, alle prestazioni richieste.

Ogni Casse eroga una pensione a due condizioni: che i richiedenti abbiano raggiunto un certo numero di anni contributivi e una certa età (65 anni di età e 30 anni di contributi mediamente).

Questo sistema che noi abbiamo oggi non tiene conto assolutamente dell'aspettativa di vita; noi liquidiamo una pensione senza tenere conto dell'aspettativa di vita.

Oggi ho una regola che mi dice, per le varie Casse del 509, salvo qualche intervento che è stato fatto nel frattempo, che se non si raggiunge il diritto a pensione, al compimento dell'età pensionabile o prima, a richiesta, le Casse debbano rendere le contribuzioni maggiorate degli interessi legali semplici o composti, secondo i casi.

Se io invece dovessi dare in proporzione a una persona che ha fatto 15 anni nella mia Cassa e 15 nell'INPS il 50 % di quello che questi avrebbe percepito se avesse svolto tutti i 30 anni presso la mia Cassa, la sproporzione rispetto ai contributi versati sarebbe ancora maggiore.

È un'altra dimostrazione che il sistema che abbiamo noi oggi a disposizione è un sistema troppo generoso.

Non c'è niente da fare; il tema dal nostro punto di vista sta in questi termini.

È un sistema troppo generoso, è un sistema che non tiene conto dell'aumento dell'aspettativa di vita, non tiene conto del fatto che c'è una natalità inferiore e qui non sono d'accordo sul fatto che quest'ultimo dato non incida anche sulle categorie professionali.

Se da qui a 20 anni ci saranno 4.800.000 persone in meno, secondo me, ci saranno anche meno professionisti.

La minore natalità e la maggior longevità, in uno con la generale femminilizzazione della professione, con le correlate maggiori aspettative di vita, sono fattori tutti che rendono, in un'economia di mercato, necessariamente incerto un sistema a ripartizione fondato sul semplice concetto che chi lavora è chiamato a pagare i pensionati. Stamattina ho sentito dire che oggi di fatto abbiamo un sistema misto, cioè: dato che le

contribuzioni sono superiori e creano una riserva che rende, saremmo di fronte ad un sistema misto di ripartizione capitalizzazione: io non sono d'accordo.

Non sono d'accordo perché il dato che la contribuzione ecceda, in un certo momento le uscite previdenziali, è una semplice fotografia, non è un momento strutturale di politica previdenziale, è una semplice istantanea di una condizione economica finanziaria dell'ente in un dato momento storico. Peralto, come ben il Prof. Angrisani ha sottolineato, è una falsa notizia che nulla dice in ordine alle logiche del futuro ed alle aspettative previdenziali del futuro.

Quindi è necessario fare queste valutazioni e farle fortemente.

Noi crediamo che per avere una sostenibilità strutturale bisogna avere quindi una correlazione tra la prestazione e la contribuzione.

Ho sentito parlare di finanziamento a ripartizione e di finanziamento a capitalizzazione; quando con il mio Consiglio abbiamo intrapreso il nostro mandato, abbiamo iniziato a ragionare su questa possibilità. Ricordo l'incontro che abbiamo avuto nel 2001 come prima giornata di studio su questi temi della sostenibilità, dove allora la parola sostenibilità veniva vista con un po' di riserva. Oggi tutti ci siamo resi conto che è la strada sulla quale bisogna lavorare, ognuno con i propri interventi, nelle proprie autonomie e con i propri apporti. Allora Castellino diceva che, anche se lui proponeva un sistema a ripartizione, ove si fosse stati più coraggiosi di lui, si sarebbe potuta sposare l'idea che ho esposto di un sistema a capitalizzazione.

Riflettendo, noi siamo arrivati ad una considerazione diversa.

Oggi noi stiamo pensando a un sistema finanziato a ripartizione ma con un calcolo contributivo che sia correlato ai valori derivanti dagli investimenti effettuati.

È chiaro che questo è un argomento che pone la tematica che anche questa mattina è uscita ovvero:

il sistema prevede una prestazione predefinita o no? Questo è un ulteriore tema che bisognerà affrontare. Ma direi che sarà necessario garantire un minimo.

Credo però che oggi la priorità non è tanto quella di delineare una soluzione definitiva, ma quella di dare una impostazione sistematica alle possibilità di svolgimento.

Vorrei fare due osservazioni: la prima che questo sistema che noi pensiamo, è un sistema più elastico, più dinamico che permette quindi di esplicitare meglio un momento di solidarietà; la seconda che è un sistema che agevola la portabilità della pensione in un contesto europeo.

Si dice il sistema a capitalizzazione favorisce la portabilità della pensione, noi crediamo, invece, che, alla stessa maniera, un sistema a

ripartizione che prevede un calcolo della prestazione contributivo collegato ai rendimenti degli investimenti, possa sostenere la portabilità.

Il tema è sicuramente importante e quindi credo che il nodo centrale sia di capire, supposto che si voglia arrivare in questa direzione, quale possa essere la fase transitoria per il passaggio al nuovo sistema

Credo che questo periodo possa essere definito, per lo meno per quanto riguarda i nostri studi, i nostri lavori, in circa una trentina di anni .

I problemi che si pongono sono: i diritti acquisiti e i diritti quesiti.

Noi abbiamo una norma, nella L. n. 335, che chiaramente parla di pro rata in termini forti.

Credo però che, sotto questo profilo, le Casse del 509, per lo meno la mia, possano avere la possibilità di ragionare su altri temi per ammorbidire la generosità del previgente sistema, per rendere quest'ultimo più equo, per fare un po' più di giustizia previdenziale nell'ambito delle coorti: cioè allungare sicuramente il periodo di riferimento per il calcolo della prestazione reddituale prendendo non solo i redditi che per noi sono partiti dall'87 a livello reddituale, ma anche quei redditi convenzionali precedenti che erano all'epoca circa 22.500.000 per anno.

L'altro tema che secondo noi è fortemente importante è che, proprio in relazione alle aspettative di vita, ci sembra necessario innalzare l'età pensionabile da subito, magari a frazione, per esempio: per coloro ai quali manchino da 0 a 5 anni al raggiungimento dell'età pensionabile, un anno in più, da 5 a 10 anni 2 anni in più, da 10 anni in poi 3 anni.

Queste sono le idee che stiamo coltivando nel Consiglio.

A livello europeo oggi l'età pensionabile è 65 anni, io ritengo che ci sia un discorso politico e ambientale con il quale noi tutti dobbiamo confrontarci, perché se rimaniamo chiusi nel nostro sistema, senza avere una rapportazione con quello che ci succede intorno, evidentemente non ne usciamo nella logica della nostra sostenibilità.

I temi di questi giorni, parlano dell'innalzamento dell'età pensionabile, ma ricordo che l'innalzamento di quell'età pensionabile riguarda i sistemi generali, non i sistemi delle Casse private.

C'è molta differenza, nell'ambito europeo, a livello privatistico; ancora di più ce ne è in Italia per quanto riguarda le Casse private, perché ognuno di noi ha uno statuto, un sistema, un modo di liquidare le pensioni.

Noi vorremmo avere un po' di lungimiranza ed avere un ruolo politicamente valido.

Queste cose vanno dette altrimenti corriamo il rischio che il momento politico ci dica di fare da soli;

è una condizione che va gestita politicamente perché il tema non è di poco conto.

Stamattina il Prof. Angrisani parlava di Casse di previdenza sostenendo che, a breve (meno di 10 anni è un battito d'ali a livello previdenziale) assisteremmo al ripetersi di fenomeni come quello dell'INPDAl, del Fondo Elettrici e telefonici.

Dovremo esercitare responsabilità anche chiedendo i dovuti momenti normativi di accompagnamento che sono, ad esempio, una diversa fiscalità più in linea con i sistemi previdenziali europei dove tutti gli Stati, contrariamente al nostro, adottano il sistema EET (cioè esente chi versa ed esenti i proventi derivanti dagli investimenti e tassata la pensione).

Sotto questo profilo credo che l'articolo 38 della Costituzione sia un punto di riferimento necessario nel confronto politico che dovremo avere.

Qui arrivo ad un'ulteriore osservazione: corporativismo.

So che potrei urtare la suscettibilità di qualcuno, ma nella logica delle professioni, io, che sono un professionista, credo che la professione dovrebbe essere intesa in un senso largo soprattutto a livello previdenziale.

Penso ai circa 200.000 amministratori di condominio: so che si possono urtare certe suscettibilità di appartenenza, ma una volta definite le prerogative di ogni professione, non vedo perché in un ambito previdenziale non ci debba essere un modo di stare insieme per ottenere maggiore stabilità in relazione ai flussi demografici che ci possono essere all'interno delle categorie.

Questo è un tema grande e di valutazione politica importante.

È chiaro che questo potrebbe portare a pensare non solo a quegli accorpamenti di cui si sta parlando adesso, ma in un futuro, sicuramente non prossimo ma che io credo neppure tanto lontano, a delle concentrazioni per avere maggiore efficienza, minori costi, maggiore potere contrattuale sugli investimenti e quindi maggiori rendimenti per quanto riguarda le tematiche previdenziali.

Alla Dott.ssa Ceprini voglio fare un'osservazione: la libertà dell'individuo è sancita sicuramente anche dalla nostra Costituzione Italiana, però ritengo che la libertà dell'individuo non possa cozzare contro la libertà e l'equilibrio degli altri.

Questo per me è fondamentale; per cui se dovessi pensare ad un individuo che decide quando lavorare, come lavorare, quando andare in pensione avrei delle perplessità: mi domanderei quali sono i costi sociali derivanti da questi comportamenti che vanno a carico della collettività.

Quindi il tema di una regola ragionevole, orientativa, io lo vedo in maniera positiva.

Rilevo e apprezzo molto l'intervento del Prof. Cinelli in merito alla solidarietà, che condivido completamente.

Dove non sono molto d'accordo è sul problema della totalizzazione.

La totalizzazione, riprendendo una provocazione che ha fatto qualche parlamentare, che oggi non è al Governo ma che era impegnato in campo previdenziale, dovrebbe essere a carico dello Stato.

In effetti se volessi fare un ragionamento, all'atto della privatizzazione, con le critiche e le riserve che ho espresso precedentemente, ho cominciato a lavorare con un certo numero di strumenti e condizioni. Oggi mi viene calato dall'alto uno strumento nuovo che va, necessariamente, contro la mia presunta autonomia e che cambia le mie previsioni e condizioni di sostenibilità; per altro rassicuro l'amico Cinelli che in questo senso le Casse stanno esercitando grande responsabilità e hanno ampliato la portata normativa del regolamento che oggi noi contestiamo perché la solidarietà va garantita sì, ma con condizioni di equità.

Per ultimo: secondo pilastro; continuo a sentire parlare di questo secondo pilastro.

Voi sapete che l'ADEPP, in particolare la mia Cassa, ha sempre sostenuto che la previdenza complementare dovesse essere gestita dalle Casse di previdenza, quindi è chiaro che lo strumento ci vuole e ci deve essere.

La domanda che mi faccio guardando storicamente ai comportamenti dei professionisti nei riguardi della previdenza complementare o integrativa è: da che cosa dipende il parziale insuccesso di questa forma di previdenza? Potrebbe dipendere sia dal fatto che il primo pilastro, con l'attuale sistema, è molto generoso e disincentiva gli investimenti sul secondo pilastro, sia dal fatto che la categoria libero professionale non è una categoria che, durante la propria vita professionale, non fa previdenza: la fa attraverso i risparmi, l'acquisto della casa, dello studio, l'investimento in borsa.

Tutto questo è previdenza che le nostre categorie regolarmente fanno.

Forse per questi motivi non c'è ancora questa esigenza forte di ricorrere alla previdenza complementare.

Dott.ssa Arch. PAOLA MURATORIO

Confesso che quando ho letto il tema “ La previdenza dei liberi professionisti tra mercato e solidarietà ” mi sono posta il problema di cosa avrei dovuto dire su questo tema.

Forse desidero proprio parlare del tema della solidarietà nell’ambito della nostra categoria, e poi passerò a qualcosa d’altro.

Innanzitutto sono qua, ma secondo alcuni bilanci tecnici attuariali del 1988, oggi qua non dovrei essere, perché la nostra Cassa avrebbe già dovuto essere fallita.

Il primo momento di fallimento doveva essere nel 2000 eppure, voi vedete ci sono ancora.

Quindici anni fa la nostra Cassa avrebbe dovuto esser fallita; avremmo già da 3 anni dovuto essere a debito di qualcuno, e invece vi debbo dire che noi oggi chiudiamo un bilancio che presenta ancora un avanzo positivo di 170 milioni di Euro.

Il nostro patrimonio oggi accumulato è di circa 2.300 milioni di Euro.

Questo vuol dire che, proprio perché siamo una Cassa gestita da professionisti che fruiscono della loro prestazione nell’ambito della propria Cassa, siamo stati in grado anche di modificare le nostre leggi, e forse anche in anticipo su quelle che possono essere le sollecitazioni del mondo esterno.

Non credo che le Casse di Previdenza possano essere assimilate tucur alla previdenza pubblica.

Credo molto meno che siamo soggetti alla crisi demografica delle nascite, perché con l’allungamento e la maggiore specializzazione delle classi giovani si eleva la professionalità degli individui e quindi lo sbocco del lavoro sarà sempre di più nel lavoro libero professionale; i numeri ci stanno dicendo questo.

Oggi posti di lavoro non si creano nel mondo della dipendenza, si creano nel mondo del lavoro autonomo, in qualunque forma questo venga esercitato.

Allora si potrà essere inserito nell’ambito della gestione separata 10 % ex, piuttosto che nel nostro ente di previdenza, però si sta sempre più andando verso l’autonomia; quindi credo che avremo ancora spazi di crescita, probabilmente non come ingegneri e architetti, ma anche questo vi devo dire noi siamo stati un gruppo antesignano.

Devo ringraziare nel 1958 chi istituì la nostra legge di aver avuto la lungimiranza di mettere insieme in una categoria professionale, in una stessa Cassa Professionale, due professioni, che fino ad oggi stanno ancora litigando sul piano professionale; non dimentichiamo che ci sono fior di cause tra ingegneri e architetti sulle competenze.

Nonostante questo nella nostra Cassa, che è rappresentata da un ingegnere e da un architetto per provincia, non esiste il litigio di appartenenza ad una categoria professionale.

Questi sono segnali forti di compattezza laddove noi abbiamo la necessità di dimostrare di essere uniti e di gestire un problema: il problema della previdenza.

Nella previdenza pubblica si parla di innalzamento dell'età pensionabile, ma non dimentichiamo che i professionisti, da sempre, vanno in pensione a 65 anni di età.

Noi stiamo pensando di fare già l'innalzamento, ma noi prima dei 65 anni di età non possiamo andare se non con le famose pensioni di anzianità, che qui si riducono molto.

Abbiamo la possibilità di scegliere il momento in cui andare in pensione, non abbiamo la necessità di andare a 65 anni di età, possiamo decidere di andare a 75 anni di età.

Noi abbiamo colleghi che hanno la previdenza del mondo pubblico e assommano la previdenza nostra dopo 30 anni di contribuzione presso di noi e vanno in pensione a 70 anni.

Il mondo delle Casse Professionali è un mondo che è molto più facile al cambiamento di quanto non lo sia il mondo pubblico della previdenza.

Noi dal 1995 ad oggi abbiamo cambiato molte regole previdenziali: abbiamo elevato i nostri contributi, li abbiamo passati dal 6 % al 10 % in un momento in cui i conti erano assolutamente favorevoli; abbiamo oggi aumentato il contributo integrativo dal 2 % al 4 % perché creiamo la coscienza della previdenza nell'ambito delle nostre categorie.

La nostra principale responsabilità di amministratori non è quella di studiare un progetto, di presentare un progetto, e questo è il progetto sul quale lavoreremo nei prossimi anni; il nostro compito è totalmente diverso: è il compito di acculturare per primi tutti i nostri associati.

Io giro l'Italia facendo delle assemblee degli iscritti per spiegare loro che è vero che abbiamo i conti in ordine, che è vero che noi possiamo aspettarci ancora in avanti anni floridi, però dobbiamo pensare che stanno entrando nella nostra associazione moltissime classi giovani ed è a loro che dobbiamo pensare; dobbiamo pensare ai giovani per garantire la previdenza dei nostri professionisti.

Però c'è una grandissima componente solidaristica nell'ambito della nostra associazione.

Noi siamo forse molto ortodossi come ingegneri e architetti, siamo pragmatici, amiamo i numeri, forse amiamo meno i discorsi, però vi dico che abbiamo fatto le nostre previsioni attuariali, nonostante abbiamo verificato nel 1988 che nel 2000 non siamo falliti ma continuiamo ad avere ancora degli avanzi di amministrazione, e vi devo dire anche momenti difficili

finanziari come oggi, per cui i nostri rendimenti si sono di molto ridotti rispetto quelle che erano le attese, che anche in questi momenti noi riusciamo ad andare avanti.

La componente solidaristica ve la do in un numero, che rappresenta la liquidazione delle pensioni che abbiamo fatto l'ultima Giunta.

Ogni mese liquidiamo le pensioni, che sono numeri piccoli ovviamente, noi rappresentiamo 100.000 tra architetti e ingegneri iscritti alla nostra Cassa.

L'altro ieri abbiamo liquidato 70 prestazioni previdenziali.

Pensate che di queste 70, 38 sono prestazioni previdenziali di natura solidaristica, sono pensioni di reversibilità ai superstiti, di invalidità ed inabilità; l'invalidità e l'inabilità rappresentano per noi numeri molto piccoli.

Dobbiamo sempre parlare di numeri, bisogna essere pragmatici, non bisogna costruire forse prima il modello e poi calare dentro i numeri, bisogna essere capaci di essere flessibili e man mano adeguare le nostre regole.

Vi dico un numero che ci è stato prospettato dal nostro attuario quando ha fatto il bilancio tecnico attuario al 2001: a noi basterebbe come INARCASSA aumentare del 50 % la nostra contribuzione e ridurre del 15 % le nostre prestazioni per garantire la nostra sostenibilità per i prossimi 50 anni.

Può darsi che 50 anni sia un periodo breve, ma credo che tutti coloro che entrano da noi e hanno mediamente dai 25 ai 30 anni di anzianità con questi numeri potrebbero avere la possibilità di andare in pensione ma soprattutto di sapersi adeguare al momento che stiamo vivendo con sufficiente tempo davanti per introdurre tutte le modifiche necessarie.

La nostra è una visione pragmatica che parte dai numeri e parte forse meno dalle teorie, che sono state esposte prima di me, perché noi abbiamo anche una grandissima responsabilità come amministratori dei nostri enti di previdenza dei quali siamo responsabili.

Abbiamo il grandissimo compito di gestire; forse se noi riuscissimo, e questo si che possiamo farlo insieme tra Casse di Previdenza, ad ottimizzare la gestione come risorse condivise, forse questo ci consentirebbe di risparmiare delle spese nell'ambito dei nostri costi di natura previdenziale.

Noi partiamo da un concetto forse pragmatico, sempre per la natura che ci contraddistingue: i numeri possono essere torturati fino a farli parlare.

Crediamo fortemente al fatto che da oggi al futuro si possa anche fare delle previsioni; bisognerà adeguarle.

Noi abbiamo un obbligo di fare i bilanci tecnici attuariali ogni 3 anni, la nostra responsabilità ci ha suggerito di anticipare questo momento: lo abbiamo anticipato a dopo 2 anni perché volevamo monitorare se quei fenomeni si stavano avanzando nel tempo.

Il bilancio tecnico attuariale fatto a distanza di 2 anni ha portato il nostro avanzo di amministrazione più in là nel tempo.

Ci sono certi fattori che sono endogeni ed altri che sono esogeni.

I fattori endogeni: noi abbiamo una mortalità diversa da quella che è la mortalità del collettivo della popolazione italiana; siamo molto più soggetti a premorienze nella fascia di età lavorativa.

Quando dico questa cosa, naturalmente creo un attimo di panico tra i miei associati.

Pensate che abbiamo il 15 % di prestazioni che sono dedicate a prestazioni indirette, quindi sono erogate a persone che non hanno raggiunto l'anzianità per la maturazione di una prestazione previdenziale.

Questa è la componente solidaristica che ci caratterizza ed è quella che ci fa preoccupare di assicurare una prestazione previdenziale consistente.

Il collegamento, e questo è un fattore endogeno che dobbiamo monitorare, io ho visto i numeri della previdenza pubblica, il quale dice che le prestazioni previdenziali indirette rappresentano dal 3 al 5 %, quindi voi capite che averne in ragione del 15 % è un segnale che deve essere visto.

Però ci sono fattori esogeni: tutti fatti a livello normativo che incidono sulla previdenza libero professionale dovrebbero essere gestiti con la stessa coscienza e responsabilità che credo che le Casse previdenziali abbiamo; non si può chiedere ad una Cassa Professionale di essere in equilibrio e poi costringere ad erogare prestazioni, delle quali non aveva conoscenza nel momento della privatizzazione, superiore a quelle che gli equilibri di bilancio impongono; qua mi riallaccio al problema totalizzazione.

La totalizzazione non è l'unico strumento che c'è oggi vigente per poter conseguire una prestazione previdenziale.

Non dimentichiamo che la totalizzazione è un qualcosa che si aggiunge a quella che è la ricongiunzione onerosa dei propri periodi assicurativi.

L'articolo 71 dice una cosa molto chiara: chi non raggiunge una pensione presso un ente di previdenza ha la facoltà di totalizzare, però sono coloro che non conseguono il diritto a una prestazione previdenziale.

Credo che sia estremamente difficile, e per la verità dal 20 Aprile di quest'anno INARCASSA non ha avuto nessuna richiesta di totalizzazione ex articolo 71, è ben difficile che esista un soggetto che abbia contribuito almeno per 30 anni, perché anche qua ci differenziamo dalla previdenza pubblica, lo dimentichiamo ma le nostre regole sono fin dall'inizio ben più rigorose, noi abbiamo l'obbligo di andare in pensione dopo 30 anni almeno di anzianità contributiva maturata, perché nel 1981 la Cassa di previdenze degli ingegneri e architetti cambiò la propria normativa e da 20 anni passò a 30 anni, allora perché non analizziamo meglio quelle che sono le

caratteristiche specifiche di una previdenza di categoria come la nostra, come quella dei liberi professionisti; hanno delle specificità totalmente diverse e si vedrà che quelle che vengono oggi auspicate come modifiche ai sistemi, sono modifiche ai sistemi che noi probabilmente abbiamo già implicite nelle nostre Casse.

È vero che noi ci siamo accollati l'onere di garantirci per il futuro la nostra sostenibilità, ma non dimentichiamo che se nel mondo pubblico non esiste un' analoga responsabilizzazione, saremo tutti noi che andremo a pagare le prestazioni future; allora anche qua ci sono ragioni esogene che ci impongono di farci sentire.

Non è giusto che per noi siano tassati i proventi, non è giusto che non possiamo portare in detrazione le nostre minus valenze: possibile che in un momento in cui c'è una crisi dei mercati così elevata, in cui abbiamo e riusciamo ad ottenere plusvalenze, dobbiamo queste plusvalenze farle tassare e invece non possiamo portare in detrazione le minus valenze.

Io vi chiedo: chiedete responsabilità agli amministratori degli enti di previdenza, è vero, però portate avanti quelle che sono le istanze di equità.

Credo che i numeri parlino, e che non ci sia un'unica strada da intraprendere, non credo ai grandi editti nei quali ci andiamo a calare, credo piuttosto ad una elevazione della coscienza previdenziale nell'ambito delle nostre categorie.

È uno sforzo che dobbiamo fare tutti insieme.

Con questo io Vi voglio dire che proprio legando al mondo dell'evoluzione del lavoro noi stiamo nei primi giorni di Luglio, esattamente il 3 e 4 Luglio, noi faremo un convegno di grande importanza, almeno nella nostra categoria, perché collega il momento previdenziale al mondo del lavoro e il titolo del convegno è "Quale previdenza per una professione in cambiamento, in evoluzione".

Questo significa che dobbiamo partire dal mondo del lavoro; domani non saremo più la Cassa di Previdenza degli ingegneri ed architetti, non ha importanza, siamo già cambiati.

Oggi abbiamo gli urbanisti che sono da noi, oggi abbiamo i conservatori che sono da noi, e perché non si può ampliare questa platea a coloro che meno si identificano nel mondo previdenziale dell'INPS gestione separata 10 %, dove rappresentano un'entità ben più ridotta di quanto non siano i lavoratori autonomi, che hanno caratteristiche e tipologie del tutto diverse.

I nostri cambiamenti li facciamo con l'aiuto degli esperti, però dovete dare atto alla capacità progettuale di Casse di previdenza professionale che tutti i giorni progettano alla propria professione, abbiano la capacità di adeguarsi nel tempo; non precostituiamo modelli, non chiediamo alle Casse di adeguarsi e di conformarsi, non è quello che noi vogliamo, però non

opprimetene e capite bene quanto pesanti sono le influenze esterne che vengono sulle nostre Casse: riforma ordinamenti professionali, riforma dell'università, riforma dell'accesso alla professione.

Noi siamo in grandissima crescita, abbiamo circa il 7 % di incremento degli iscritti all'anno; siamo passati dal nostro rapporto pensionati - iscritti del 2001 8,8 al 9,2 del 2002, ma non per questo facciamo proclami di stare benissimo, anzi stiamo riflettendo di aumentare del 50 % ulteriormente la nostra contribuzione; abbiamo già aumentato del 100 % la contribuzione integrativa oggi, perché siamo coscienti che il nostro compito è garantire le prestazioni previdenziali ai giovani.

I giovani purtroppo si disinteressano della previdenza, ed è un fatto gravissimo: non permettete voi giovani che siete in sala che della previdenza si interessino solo i grandi, perché i grandi sono tentati ad essere egoisti nel momento in cui scelgono la forma previdenziale.

Credo che invece le Casse di Previdenza sappiano accantonare l'egoismo che è tipico della previdenza e del mondo di operare pubblico.

Mi auguro di aver contenuto il mio intervento in tempi brevi, ma il mio messaggio voleva essere positivo: noi siamo Casse che sappiamo cambiare, forse le nostre regole dovrebbero essere esaminate meglio da chi conosce superficialmente o per sentito dire la nostra previdenza.

On. Dott. GIANNI MANCUSO

Facendo politica è facile parlare a lungo, per non rischiare di tediarvi, mi sono fatto nella mattinata una traccia da seguire. Confesso come sia difficile intervenire dopo il presidente Muratorio, perché ha messo tanta passione nel suo intervento. Ricopro l'incarico di vicepresidente solo da un anno e con incarichi minori ho collaborato negli anni passati, comunque non ho certo la sua competenza su questo settore.

È stata una giornata interessante e ricca di stimoli, spunti e provocazioni.

Dopo le relazioni degli illustri relatori è compito di un amministratore di una Cassa, per di più la nostra è una piccola Cassa, composta da 22.000 iscritti che eroga circa 5.000 pensioni.

Il mio compito può solo essere quello di portare il punto di vista di chi vive la realtà quotidiana di una Cassa di previdenza e quindi deve viverne il quotidiano e l'operatività.

Stiamo attraversando un periodo, probabilmente lungo, di transizione. Siamo ovviamente tutti preoccupati di differire nel tempo il punto di erosione delle riserve e poi del patrimonio.

Nel decennio durante il quale ho vissuto questa esperienza ho partecipato a proporre modifiche statutarie e regolamentari, che poi sono state approvate dal governo, che miravano a mantenere il più a lungo possibile l'equilibrio economico finanziario senza forzare troppo, senza creare ingiustizie o sperequazioni.

Tra l'altro vi segnalo, come è accaduto a quasi tutte le Casse che negli anni '40 sono state istituite e poi nei decenni successivi riviste da successive leggi, quella che riguarda i veterinari, quella che ci regola attualmente, è la 136 del 1991, che contiene un elemento di generosità eccessivo. Evidentemente altri amministratori hanno ceduto all'egoismo a cui faceva riferimento la presidente Muratorio, e la generosità eccessiva nei confronti dei colleghi più anziani, che erano piuttosto vicini all'appuntamento, non si è coniugata agli interessi dei giovani facendo approvare queste modifiche.

In pratica con pochi denari hanno potuto riscattare gli ultimi 10 anni beneficiando di un trattamento sproporzionato rispetto alla contribuzione cui erano stati chiamati fino al momento del raggiungimento dell'età pensionabile.

Questo è un tipico caso in cui non si è tenuto conto della solidarietà intergenerazionale che diventa però diritto acquisito e come tale per la Cassa e per i giovani diventa zavorra.

Nella seconda metà degli anni '90 inizia l'avventura dell'ADEPP, molti di voi l'hanno vissuta in prima persona prima di me, e tra le Casse fondatrici c'è anche la nostra "piccola" ENPAV.

Da quel tempo si è fatto un percorso comune con le altre Casse di Previdenza e nell'ambito dell'ADEPP ci si confronta, si collabora con profitto, e recentemente, fatto politicamente rilevante, siamo diventati una massa critica e quindi un soggetto che ha un peso e che è diventata una vera e propria parte sociale; direi che questa conquista è solo di questi ultimissimi anni anche perché solo recentemente il Governo ha dimostrato di considerarci un interlocutore degno di questo termine.

Vorrei estrapolare due brevi spunti dall'intervento del Prof. Prosperetti, che ha voluto questa giornata e ha introdotto anche i lavori. Uno è sul rapporto tra Ordini e Casse, che mi interessa in modo particolare, che di fatto nel passato ha rappresentato la certezza pluridecennale di un rapporto piuttosto rigido tra professioni che sembravano non dovessero mai cambiare.

Oggi invece vista la velocità, incredibilmente anche del mondo universitario, dico incredibilmente perché nei decenni passati sembrava, questo mondo, un po' rigido, ma poi ha saputo adeguarsi alle evoluzioni mondiali. Si sono dovuti mettere a punto corsi di laurea e profili professionali nuovi perché il mercato del lavoro, il mondo professionale, richiedeva profili nuovi e diversi, o comunque leggermente diversi da quelli un po' rigidi degli ordini professionali storici.

Questo rapporto oggi è diventato elemento di rigidità, per cui è assolutamente opportuno che si vada verso una flessibilità che ancora non c'è, senza contare le nuove professioni che non hanno ancora, anche per la lentezza del Parlamento, per la lentezza dello Stato, configurato definitivamente queste professioni.

Tra l'altro nella veste di parlamentare sono anche primo firmatario di una proposta di legge per la revisione delle professioni intellettuali e degli ordini professionali.

Come sapete questo tema è al momento all'attenzione della Commissione Giustizia del Senato e dopo una lunga gestazione, un'ampia consultazione si sta valutando una proposta, così detta Vietti, che prende il nome dal sottosegretario che ha fatto questo lavoro di sintesi, e attualmente direi a buon punto di metabolizzazione.

Quando poi il Senato licenzierà il testo e lo trasmetterà alla Camera, avrò poi l'occasione, nonostante mi occupi di sanità nella Commissione Affari Sociali, di dare un contributo, e quindi attraverso l'ADEPP al momento opportuno vedrò anche di comunicare in tempo reale quello che accade durante la seconda lettura alla seconda Camera.

Nuove professioni che, poi, hanno influenza sulla riforma dell'ordinamento universitario, quindi, se posso fare un esempio concreto per quanto riguarda il nostro mondo, quello della professione veterinaria, nella classe 20 e nella classe 40 ci sono insegnamenti dedicati a nuove figure professionali, che sono affini alla veterinaria ma che effettivamente non venendo promossi dalle facoltà di Medicina Veterinaria.

Nell'immaginario collettivo il veterinario è quello che cura l'animale da affezione, il cane, il gatto, il cavallo, oppure va nelle aziende zootecniche, però fa tante altre cose.

Noi abbiamo quasi 5000 veterinari in Italia che si occupano invece di sanità pubblica e che sono direi un anello fondamentale nella tutela della catena alimentare di quegli alimenti che hanno una provenienza animale.

Pensate la carne, il pesce, le uova, il latte, il miele, e via di questo passo, sono ingredienti che in un modo o nell'altro hanno un momento di controllo da parte della veterinaria pubblica, per cui ci sono di questi riflessi e queste professionalità sono un po' border line con altre professionalità, quindi si creano delle situazioni paraveterinarie che, non sono ancora chiare.

Il Legislatore è chiamato dunque a dare chiarezza, anche perché questi che svolgeranno attività di ispezione sugli alimenti o altri controlli sulle filiere, non si capisce poi se si iscriveranno all'albo dei veterinari piuttosto che a quello degli agronomi oppure ad altro albo che sia ancora da costituire.

Dal punto di vista previdenziale a noi sembrerebbe più logico che non si creino nuovi soggetti, ma che si vada ad accorpate secondo un'affinità che comunque c'è ed esiste nell'ambito dell'attuale rappresentazione previdenziale e libero professionale.

Da un lato ci sarà una conseguenza che potrebbe essere quella di avere meno iscritti e quindi avere più problemi per sostenere le Casse, perché chi lavora oggi, nel sistema attuale, provvede a pagare la pensione a chi ha lavorato ieri, e dall'altro c'è questa confusione di qualifica professionale che certamente non aiuta ed è un problema che noi, come forse il comparto sanitario nell'ambito delle professioni, sentiamo un po' di più magari di altri.

Quindi, problemi di concorrenza e perdita di potenziali iscrizioni; ciò comporterà riflessi negativi sulla sostenibilità di medio e lungo termine.

Vorrei fare ancora un cenno ad un altro stimolo che ho colto del Prof. Prosperetti e concludo.

L'osservazione, e non è la prima volta che ne sento fare, l'avevo già sentita fare da altri in tempi recenti, è sul fatto che possa essere opportuno accorpate i professionisti per affinità, quindi creare un polo tecnico, un polo sanitario, un polo giuridico - economico, ovviamente è una tesi rispettabile e legittima, ed è una possibilità tra quelle che il mondo dei professionisti ha davanti a se.

Per quanto riguarda la Cassa che rappresento, non abbiamo una posizione precisa, però per quello che so e conosco mi pare di capire che essere autonomi ed essere contemporaneamente tutti collegati nell'ambito dell'ADEPP, sia un modo molto utile di andare avanti in questa fase un po' di transizione, quindi lo considererei un valore aggiunto.

Le sfide che quest'epoca ci pone, naturalmente nel nostro piccolo, ma nel nostro grande insieme agli amici delle altre Casse, le cogliamo una per una e cerchiamo di trovare le soluzioni adeguate; non abbiamo una soluzione per tutti i problemi, le cerchiamo di volta in volta.

Tentiamo di contribuire al dibattito di portata generazionale, come è stato dimostrato dalla giornata odierna e, in questa ottica, anche noi a ottobre faremo un convegno sul tema " La previdenza veterinaria: utopia o realtà? " alla quale ovviamente saranno invitati i presidenti di tutte le Casse e anche scienziati della materia perché ovviamente abbiamo bisogno di stimoli per poterci confrontare perché poi nella vita ciascuno di noi fa l'architetto il veterinario o quant'altro.

Quindi quella sarà l'occasione per capire un po' di più se sarà il caso di cambiare il sistema e se cambiarlo presto oppure nel medio o lungo termine.

Grazie per avermi ascoltato.

Dott. ROBERTO BONAZZI

L'EPPI – Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, attua la tutela previdenziale a favore degli iscritti liberi professionisti.

L'iscrizione è obbligatoria quando viene svolta attività professionale sia in forma totale che parziale.

La tutela previdenziale è estesa ai superstiti secondo le regole in uso sotto forma di pensione di reversibilità ed indiretta.

L'Ente, nei limiti delle disponibilità del bilancio, svolge una funzione assistenziale e con fondo speciale, derivante da un apposito versamento, sviluppa la tutela della maternità.

I contributi in entrata sono costituiti da:

1) contributi soggettivi pari sia come versamenti che come attribuzione del 10% del reddito netto;

2) contributo integrativo pari al 2% sull'imponibile.

Il nostro Ente nel contributo soggettivo ha un tetto minimo pari ad € 774,69¹ ed un tetto massimo pari ad €7.850,70¹

Il contributo integrativo è solo con un tetto minimo pari a €108,46¹

Il contributo per la maternità è fisso e molto basso (5,16 €^d) in quanto la popolazione femminile è molto bassa (inferiore all'1%).¹⁵

Appartenendo al Decreto Legislativo 103/96 vengono erogate pensioni di vecchiaia e non di anzianità, cioè si percepisce la pensione a 65 anni.

Le prestazioni erogate, oltre alla pensione di vecchiaia sono:

a) pensione di inabilità: in caso di totale incapacità all'esercizio della professione;

b) pensione di invalidità con riduzione di almeno 1/3 della capacità all'esercizio della libera professione;

c) pensione di reversibilità ed indiretta per le pensioni di vecchiaia e di invalidità;

d) supplemento di pensione per i pensionati di vecchiaia che proseguono l'attività con versamento dei contributi;

e) restituzione dei contributi per coloro che non raggiungono i 5 anni i versamento al 65° anni di età.

La restituzione avviene sia per il capitale che per gli interessi maturati con il sistema della media degli ultimi 5 anni del PIL, rispettando il principio di "equità".

MERCATO

¹⁵ Dati esercizio 2002

Il sistema è contributivo, e mi piace sintetizzare questa definizione come pensione *fai da te*. Cioè la pensione erogata sarà funzione del capitale che il singolo iscritto ha versato oltre alla capitalizzazione composta, corrispondente alla media del PIL degli ultimi 5 anni.

L'EPPI nasce come Fondazione nell'Agosto del 1997 con decorrenza retroattiva al 01/01/1996.

Oggi la situazione del mercato è sicuramente negativa, ma mi preme sottolineare la difficoltà che una struttura incontra nella gestione quanto gli Organi di controllo e sorveglianza troppo spesso, non sono sensibili alla dinamica gestionale.

Mi riferisco, per esempio a:

1) PIL che è vero che viene comunicato ogni anno ma, questo subirà nel tempo degli "aggiustamenti" che impongono il ricalcolo del montante, quindi, tempo maggiore per dover rifare i calcoli e minor FIDELIZZAZIONE dell'iscritto che vede variare dei valori già consolidati.

2) Impossibilità di poter variare la capitalizzazione se e quando le "cose vanno bene"

3) Al perdurare della situazione negativa l'unica possibilità ammessa consiste nella riduzione del capitale di attribuzione.

4) I controlli a cui nessuno vuole sottrarsi, spesso non permettono di "vedere" l'Ente di previdenza nella sua lunghezza (40 anni) e magari 60 anni.

5) Mancano di chiarezza sull'attrazione dei redditi costringendo ad avere "spezzoni previdenziali" generando quindi maggior carico di lavoro per tutti.

Non sono questi i sorgenti negativi derivanti dal mercato ma, sicuramente rappresentano dei BLOCCHI che sono, in particolare, culturali: "auguro che alcuni possano cadere".

Nel mercato dell'investimento dovendo garantire una capitalizzazione che è funzione (mediate su 5 anni) del PIL, non si trovano prodotti finanziari, di largo consenso, che tengono conto di questo parametro.

Ci si affida al Banchemark ed alla volatilità che a mio parere, per il passato e per l'oggi rimangono i paletti fondamentali, ma, anche se quando il Banchemark viene battuto, non si ha certo la garanzia di ottenere una redditività uguale a superiore alla capitalizzazione che deve garantire.

COSA ABBIAMO FATTO:

Nella situazione attuale è stata "spinta" verso l'alto la percentuale di investimento nel settore immobiliare puntando su zone certe ad alta

redditività che nel nostro caso ha dato il vero contributo positivo verso l'utile sugli investimenti.

Per chi è amante dei numeri oggi siamo con il 40% del capitale investito nel mattone. Il rimanente 60% è stato suddiviso in circa il 45% in obbligazioni ed il 15% in azioni.

Siamo coscienti che il 40% di immobiliare è elevato e quindi la tendenza è al rientro ma, la strategia impostata, che ancora oggi ci dà ragione, è questa.

Il denaro impegnato in investimenti mobiliari è gestito da 3 gestori.

SOLIDARIETA':

Poch'anzi ho accennato alle forme assistenziali ed alla maternità, ma non sono solo queste le forme di solidarietà anche se importanti.

Mi riferisco alla possibilità di poter affrontare il problema del giusto decoro di vita del pensionato libero professionista casomai in una forma transitoria, visto che la nostra categoria ha ottenuto il diritto alla pensione solo nel 1996 quando la nostra professione nasce nel 1929.

Un esempio di soluzione potrebbe essere costituito dall'integrazione al minimo sempre nell'ambito della disponibilità di bilancio.

Quanto non è possibile come non lo è, l'integrazione è oggi a carico dello Stato.

Di fatto per quelli del 103 la solidarietà è preclusa per definizione.

Abbiamo, come categoria, forte il sentimento verso la totalizzazione perchè la nostra attività liberale non nasce dall'età del diploma, ma, dopo anni di esperienza maturata come dipendenti è molti non hanno raggiunto il minimo per il diritto alla pensione, penalizzando, oggi, il valore in assoluto della pensione (equità)

In sede AdEPP, a cui con orgoglio e ferma convinzione apparteniamo, è allo studio una proposta che vede non solo il Presidente Maurizio De Tilla, fortemente impegnato, ma tutti i Presidenti e le rispettive strutture protesi al raggiungimento del giusto riconoscimento dell'istituto della totalizzazione.

Il fenomeno più evidente per quelli del 103 consiste nel basso valore della pensione mensile che si percepisce semplicemente perché nati da troppo poco tempo ed è anche per questo motivo che siamo impegnati verso la previdenza integrativa, che non essendo possibile per lo stato delle cose alla nascita ci ha visti, nell'AdEPP impegnati al fianco delle Generali, facendo sorgere un'iniziativa autonoma GENCASSE.

Abbiamo sperato anche nell'assistenza sanitaria per grandi rischi a carico dell'Ente ma, l'iniziativa è stata bocciata sul nascere e pensare che con i grandi numeri i costi sono particolarmente bassi.

Tutto, sempre con la grande attenzione alla prudenza, al bilancio ed a quanto vorrete aggiungere ma, permetteteci di esprimere anche imprenditorialità.

Nel ringraziarVi per l'attenzione Vogliate ricevere il saluto del mio Consiglio di Amministrazione ed in particolare del mio Presidente Giuseppe Jogna.

Dott.ssa PAOLA BOZZAO

Ringrazio il Prof. Prosperetti per il cortese invito a questo Convegno, che mi offre l'occasione di portare a compimento alcune delle riflessioni già avviate nel corso delle lezioni che, insieme al Prof. Sandulli, ho avuto il piacere di svolgere all'interno del Modulo di Diritto della previdenza sociale del Master in Diritto del lavoro attivato presso questa Facoltà.

Questo breve intervento vuole prendere lo spunto dal titolo stesso del nostro incontro, ove si evidenzia la collocazione delle Casse dei liberi professionisti tra mercato e solidarietà: un binomio questo, mercato – solidarietà, che per il giurista si presenta nuovo, essendo tradizionalmente abituati ad inquadrare la disciplina previdenziale all'interno del delicato e precario equilibrio tra il principio mutualistico e quello solidaristico. Una contrapposizione, quest'ultima, che sembra dunque oggi superata in ragione della valorizzazione del ruolo assunto dal "mercato" nella materia oggetto del nostro studio.

Per comprendere il senso di questo mutato approccio, ritengo utile muovere dall'approfondimento dell'operatività del principio solidaristico all'interno dei regimi previdenziali.

Indicazioni significative giungono, al riguardo, dall'analisi della giurisprudenza costituzionale che, nell'identificare i due tipi di modelli generali entro cui sono riconducibili i singoli sistemi in base alle loro caratteristiche prevalenti (modello mutualistico e modello solidaristico), ha espressamente ricondotto i regimi previdenziali dei liberi professionisti all'interno dell'impianto solidaristico sotteso al principio costituzionale di cui all'art. 38 Cost., e all'idea di sicurezza sociale alla quale lo stesso risulta ispirato, seppure trattasi, in queste fattispecie, di una solidarietà "operante nell'ambito di collettività minori" (Corte cost. n. 132 del 1984). Una solidarietà, quindi, ad ambito più ristretto, che opera all'interno di determinati confini, come già ci ricordava il Prof. Cinelli questa mattina.

Il principio solidaristico che ispira i regimi dei liberi professionisti non è venuto meno neanche a seguito della privatizzazione dei relativi enti previdenziali posti a presidio di varie categorie professionali. Essa ha infatti lasciato immutato, in relazione al quadro normativo disegnato dal legislatore, il carattere pubblicistico dell'attività di previdenza ed assistenza svolta dagli enti, articolandosi unicamente sul diverso piano di una modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi, tenuti d'altronde all'autofinanziamento (Corte cost. n. 248 del 1997 e n. 214 del 1999). Resta dunque inalterato il fine previdenziale perseguito da tali regimi, che mantiene anche la sua rilevanza pubblicistica; mentre la negazione – implicita nel processo di privatizzazione – di forme di

finanziamento pubblico, porta con sé l'esclusione di interventi a carico della solidarietà generale.

La configurazione solidaristica dei sistemi previdenziali delle categorie professionali è stata poi assunta dal giudice delle leggi quale presupposto per giustificare l'onere di contribuzione a carico di tutti gli appartenenti all'ordine professionale (ancorché dipendenti di un ente in ragione del solo potenziale esercizio dell'attività professionale connesso con l'iscrizione all'albo: Corte cost. n. 88/95): principio, questo, ulteriormente ribadito dallo stesso giudice delle leggi, secondo cui la solidarietà interna ai professionisti, a vantaggio dei quali le Casse sono state istituite, comporta che ognuno di essi concorra con il suo contributo al costo delle erogazioni delle quali si giova l'intera categoria (sent. n. 248 del 1997).

Sulla base di tale presupposto, la Corte ha poi riconosciuto la legittimità del fenomeno della c.d. doppia contribuzione e della conseguente duplicazione della tutela pensionistica obbligatoria, ritenendo il contestuale obbligo di iscrizione e contribuzione a diversi enti previdenziali “di per sé pienamente compatibili con la garanzia di tutela previdenziale prescritta dall'art. 38 Cost. in favore di ogni lavoratore, essendovi semmai un rafforzamento della tutela stessa anche se a fronte di un doppio obbligo contributivo” (sent. n. 248 del 1997). La “doppia previdenza”, presente in vari ordinamenti previdenziali settoriali, non contrasta quindi con il dettato costituzionale, rinvenendo la propria giustificazione nel “rafforzamento della tutela previdenziale degli obbligati al doppio contributo (possibili beneficiari futuri di una doppia pensione) e, insieme, nella solidarietà endocategoriale” che caratterizza i sistemi previdenziali (in particolare) professionali.

Del problema connesso alla possibile coincidenza di più periodi assicurativi si è mostrato accorto il legislatore il quale, in sede di disciplina del sistema di ricongiunzione, ha variamente disciplinato il rapporto intercorrente tra periodi contributivi coincidenti in caso di ricongiunzione, operando a tal fine una sorta di “gerarchia” tra le diverse tipologie degli stessi (obbligatori, volontari, figurativi).

Accortezza non avvertita, invece, dal legislatore più recente il quale, nel disciplinare il nuovo meccanismo della totalizzazione, ha previsto l'esclusione tout court dall'ambito di operatività dello stesso dei periodi assicurativi coincidenti, a prescindere dalla natura degli stessi (art. 71, co. 1, l. n. 388 del 2000), non potendosi quindi cumulare - ai fini del perfezionamento dei requisiti richiesti per il conseguimento dei trattamenti pensionistici - le anzianità contributive temporalmente concomitanti, ma esclusivamente quelle diacroniche.

Queste, dunque, le conclusioni cui possiamo giungere con riguardo all'operatività del principio solidaristico con riferimento alla tutela previdenziale dei liberi professionisti.

Qualche perplessità sorge, invero, circa l'approccio economicistico "di mercato" alla materia previdenziale, perchè si tratta pur sempre di regimi previdenziali che, in quanto tali, si ispirano ai principi costituzionali ed assolvono, quindi, alla funzione della liberazione dal bisogno, che non viene meno neanche se si tratta di solidarietà categoriale (e abbiamo visto come la stessa Corte cost. abbia espressamente confermato la funzione pubblica della tutela garantita dalle Casse, anche a seguito della privatizzazione).

Il connubio tra la logica di mercato e l'assetto del sistema previdenziale evoca piuttosto il richiamo ai principi che ispirano l'ordinamento comunitario ed all'interpretazione che di essi ha fornito la Corte di giustizia sotto il profilo della possibile violazione del principio di non concorrenza di cui all'art. 81 e ss. del Trattato di Roma. La Corte comunitaria, nei suoi ragionamenti, non ha mai posto rilievo alla natura giuridica (di diritto pubblico o privato) del regime previdenziale sottoposto al suo giudizio, rilevando a tal fine esclusivamente la sua riconducibilità alla qualificazione di impresa (da intendersi nel senso di "qualsiasi entità che esercita un'attività economica" che incide sul mercato, a prescindere dallo status giuridico di tale entità e dalle sue modalità di finanziamento), da cui discende l'applicabilità o meno alla stessa delle previsioni normative comunitarie in materia di libera concorrenza e di "abuso di posizione dominante" (art. 86 TCE).

Sotto questo profilo, e sulla base delle considerazioni formulate dal giudice europeo a partire dalla sent. Poucet e Pustre del 1993 (passando per la nota sent. Albany del 1999, fino ad arrivare alla sent. Inail del 22 gennaio 2002), la questione potrebbe allora investire la possibile qualificazione delle Casse privatizzate come imprese, attraverso un'attenta analisi degli elementi che ne caratterizzano l'assetto complessivo. Si tratterebbe cioè di verificare, caso per caso, il grado di incisività degli elementi ispirati al principio di solidarietà presenti all'interno dei singoli regimi (quale l'iscrizione obbligatoria, l'utilizzo delle risorse finanziarie in base al criterio della gestione a ripartizione, la sottoposizione dell'attività svolta dalla Cassa previdenziale al controllo dello Stato, la mancata corrispondenza tra contributi, proporzionali ai redditi, e prestazioni, eguali per tutti), al fine di riconoscere la "prevalenza della funzione sociale" perseguita dalla Cassa rispetto alla natura economica dell'attività dalla stessa esercitata e, quindi, di negarne la qualificazione giuridica di impresa.

Ha allora senso parlare di logica di mercato per questi regimi previdenziali? Vogliono veramente questi regimi porsi sul mercato, con tutte le implicazioni che potrebbero derivarne in termini di violazione del principio di concorrenza tra le imprese?

La giurisprudenza costituzionale non si è ancora posta in modo chiaro su questa linea di pensiero.

Essa però, con sempre maggiore frequenza, si è interrogata sulla compatibilità degli interventi normativi più recenti con le esigenze finanziarie delle Casse privatizzate, soprattutto sotto il profilo del necessario contemperamento di tali previsioni (tendenzialmente lesive delle posizioni degli iscritti, nella forma della mancata garanzia delle loro aspettative pensionistiche, salvo che per le posizioni pensionistiche che hanno raggiunto un “elevato livello di consolidamento” e godono, pertanto, di un’aspettativa giuridicamente rafforzata) con le inderogabili esigenze di assicurare un equilibrato andamento del bilancio delle stesse, così da ovviare all’insorgenza di notevoli difficoltà finanziarie che potrebbero riflettersi sulla capacità stessa della Cassa di effettuare, in futuro, le prestazioni pensionistiche a tutti gli aventi diritto (cfr. sent. n. 390 del 1995). Per giungere, nel giudizio di bilanciamento tra i due valori (da una parte la garanzia della posizione del singolo, dall’altra l’equilibrio finanziario della Cassa e, quindi, la tutela di tutti i suoi iscritti), a ritenere maggiormente rilevante il secondo in luogo del primo.

Possiamo chiederci, al riguardo, se le medesime conclusioni possono estendersi anche con riferimento all’operatività del principio della totalizzazione.

Tale istituto, se riflette indubbiamente l’esigenza di una maggiore garanzia delle posizioni individuali dei lavoratori “mobili”, dall’altra risponde all’esigenza del sistema di protezione sociale di andare incontro ad un mutato assetto lavorativo, sempre più caratterizzato dal lavoro “che cambia” e, quindi, da chi cambia lavoro. Esso dunque non solo realizza compiutamente, ma soprattutto aggiorna, la funzione sociale di un moderno sistema pensionistico, consentendo – in un mercato del lavoro profondamente mutato e sempre più connotato dalla discontinuità e dalla mobilità lavorativa – la continuità della garanzia previdenziale nei confronti dei lavoratori.

Questa è la funzione del sistema previdenziale voluto dal costituente e riflesso nella seppure ambigua formulazione dell’art. 38 Cost.: ove al riconoscimento del diritto del lavoratore alla protezione sociale al verificarsi di un evento generatore di bisogno deve rispondere un intervento positivo da parte dello Stato affinché tale bisogno sia soddisfatto.

In tale contesto deve leggersi il principio più volte affermato dal giudice delle leggi, in base al quale “il precetto che siano previsti ed assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori si riferisce principalmente all’organizzazione e alla gestione della previdenza obbligatoria, alla quale deve essere garantito un flusso di contributi degli assicurati proporzionato ai bisogni da soddisfare”, limitando l’intervento solidaristico della collettività generale ai casi eccezionali, giustificati da particolari condizioni (sentt. nn. 78 e 88 del 1995).

Il problema si sposta, allora, alla identificazione del bisogno protetto, da intendersi quale “mancanza di un bene” (secondo la nota definizione formulata da F. Santoro Passarelli) derivante dal verificarsi dell’evento protetto. Mancanza del bene che discende oggi, sempre più spesso, dalla presenza di una carriera lavorativa frammentata, che investe oramai anche la figura del libero professionista: e da cui discende la necessità della garanzia della continuità della protezione previdenziale.

Tutto ciò premesso, è evidente che potrà poi discutersi sul quantum (è qui sta tutta l’ambiguità della norma, quando si riferisce al concetto di adeguatezza), ma non certo sull’an della garanzia, che risulta pure essa inevitabilmente condizionata dalla evoluzione del sistema economico e produttivo complessivo e, quindi, dalla emersione di “nuovi bisogni”, nel senso appena ricordato.

Dunque, e per concludere questo breve intervento, se appare condivisibile la necessità di rinvenire idonee soluzioni tecniche per la più congeniale operatività del principio della totalizzazione rispetto alle esigenze di equilibrio finanziario delle Casse (esigenza della quale si rinviene traccia anche nel recente d.m. del febbraio 2003), non si deve dimenticare che tale equilibrio si è costruito, tra l’altro, anche sull’accumulazione dei contributi c.d. silenti che, in quanto elemento patologico del sistema previdenziale, non possono oggi assurgere ad elemento giuridicamente condizionante la garanzia di quelle tutele che il sistema previdenziale, in attuazione del principio costituzionale di liberazione dal bisogno, è tenuto a garantire.

Ciò vale, naturalmente, per tutti quei regimi che sono e vogliono restare collocati all’interno di quel sistema, così come costituzionalmente delineato.

Diversamente, si abbandona tale prospettiva e si va sul mercato, pronti però ad affrontare tutti i rischi, già evidenziati, che tale esposizione comporta in termini di rispetto delle regole della concorrenza nei confronti degli altri soggetti potenzialmente interessati a collocarsi nel medesimo settore.

Prof. Avv. SILVANO PICCININNO

Questa mattina riflettevo sulla bella relazione del Prof. Cinelli e sulla sua osservazione sulla solidarietà che o è di tutti o non è solidarietà.

Ebbene, a questo riguardo, la giurisprudenza della Corte Costituzionale che la Dott.ssa Bozzao ha ricordato sembrerebbe tutta mirata invece sulla solidarietà endo categoriale o al più inter categoriale: il problema dei tetti, il problema del contributo di solidarietà, il problema delle pensioni di invalidità, la stessa solidarietà intergenerazionale, sono tutti istituti che hanno riguardo a forme di solidarietà non certamente di carattere generale.

La stessa Corte Costituzionale non traccia una linea certa in ordine alla distinzione tra solidarietà generale e non, perché negli stessi anni in cui si occupava delle forme di solidarietà non generale, poi riprese anche dalla giurisprudenza comunitaria, ci diceva in realtà, anche con la sentenza n° 31 dell' 86, che il nostro sistema dell'art. 38 si divide nettamente in due interventi: quello assistenziale che fa carico alla solidarietà generale di natura fiscale e garantisce una prestazione minima consistente nel mantenimento degli inabili, e quello previdenziale che invece fa carico alla contribuzione, strumento assicurativo che non si attiene alla solidarietà fiscale ma alla mutualità dei soli lavoratori.

Quindi da questo punto di vista quando parliamo di solidarietà dobbiamo tener conto che ci sono altri strumenti – diversi da quelli prudenziali - che realizzano la solidarietà generale; non dobbiamo dimenticare che negli anni '80, c'è stato un grosso spostamento dalla mutualità alla solidarietà fiscale per ciò che riguarda il regime delle prestazioni sanitarie, in occasione dell'istituzione del servizio sanitario nazionale.

Non dobbiamo dimenticare che c'è un sistema assistenziale articolato anche regionalmente.

C'è un concorso, quindi, di strumenti ognuno con le proprie logiche e le proprie coerenze interne: quello previdenziale realizza certamente alcune forme di solidarietà ed anche se non realizza necessariamente la solidarietà generale, certamente produce effetti redistributivi.

La redistribuzione, infatti, non è necessariamente solidarietà, anche se realizza specifiche forme di solidarietà, fra cui quella intergenerazionale, sulla quale vorrei soffermarmi perché tocca il tema della scelta ripartizione-capitalizzazione, dal momento che – come è chiaro - sposta gli oneri e le risorse nel tempo e quindi in danno di alcune generazioni rispetto ad altre.

Il patto intergenerazionale è stato definito dal Prof. Cinelli come una forma di equità, ed io concordo su ciò nella solidarietà intergenerazionale, in particolare, prevalgono gli aspetti di equità piuttosto che di solidarietà.

Il patto intergenerazionale, equo o solidale, comunque, deve scontare una qualche immutabilità: io non entro nel patto se non so almeno a livello di previsione quale potrà essere nel lungo periodo il regime delle prestazioni che poi avrò quando sarà il mio turno.

Questa immutabilità, però, è posta in discussione dipende da una serie di elementi oggettivi, cioè di variabili non sempre governabili e il più delle volte esterne al meccanismo previdenziale, quali la mobilità professionale, la flessibilità delle varie forme di lavoro, l'andamento demografico, l'allungamento della vita, i flussi migratori, fattori dubbi che assumono sicuro rilievo sui regimi previdenziali.

Quindi, pensare di non mutare un patto concluso mi pare che trovi controindicazioni nella stessa evoluzione del sistema della previdenza sociale.

La previdenza sociale, almeno il sistema delle pensioni, di cui stiamo parlando, nacque con il sistema delle marche assicurative, cioè con un sistema concettualmente a capitalizzazione; divenne a ripartizione – peraltro non interamente - solo nel '52 con il fondo adeguamento pensioni allorché all'indomani della massiccia inflazione e svalutazione dovuta alla seconda guerra mondiale, gli accantonamenti erano diventati del tutto irrilevanti rispetto al fine che si proponevano.

La previdenza sociale degli anni '50 non è stata quella degli anni '70 quando veniva introdotto il sistema retributivo, non è stata quella degli anni '90 delle riforme Amato, Dini: sono cambiate e cambiano nel tempo le strutture ed i contesti; non a caso anche a livello comunitario l'attenzione sempre maggiore è spostata più sulle prestazioni non contributive che su quelle contributive, per rischi e bisogni quali la disoccupazione ad esempio, così come è disciplinata nei sistemi inglese e francese.

L'idea di poter fare un patto generazionale e, quindi, fondare un sano criterio a ripartizione, purchè questo sia immutabile, comporta che come il sistema ripartizione, e i fatti spesso ce l'hanno confermato, viva sovente momenti di crisi.

Occorre abbandonare l'idea del patto intergenerazionale e cambiare le regole del gioco per realizzare quella che il Dott. Bertolazzi chiamava prima la sostenibilità del sistema e che per altri versi attiene anche al temperamento dei valori costituzionali di tutela con i valori costituzionali di equilibrio finanziario del sistema stesso.

Da questo punto di vista, il semplice aumento dei contributi nella consapevolezza che, in futuro, a questo aumento dei contributi potrà non corrispondere un adeguato livello di prestazioni, significa chiedere agli attuali attivi un sacrificio sproporzionato.

Neppure la giurisprudenza della Corte Costituzionale sui diritti quesiti dall'altro canto ci mette al riparo dalla immutabilità del livello delle prestazioni previdenziali.

Le prime sentenze, del resto, che risalgono ai primi anni '80 (n° 349 dell'85) e la più recente sentenza n° 211 del '97 ci dicono che l'unico vero diritto quesito è soltanto quello acquisito al patrimonio, quando, cioè, si è realizzato l'evento e che soltanto in questo caso non è possibile intervenire retroattivamente sulle prestazioni già accordate e poi oggetto di un evento riduttivo, mentre, aggiunge la Corte, si può intervenire sulle prestazioni future.

Certo il legislatore, allorché introduca soluzioni che vanno a toccare le legittime aspettative di chi sia in prossimità del traguardo previdenziale non può – precisa la Corte Costituzionale – disporre arbitrariamente ma alcuni interventi si possono pur sempre fare per esempio quello dell'ampliamento del periodo cui riferire la media dei redditi in un sistema retributivo.

Del resto ho sentito avanzare, sia dal Prof. Pessi che dal Dott. Bertolazzi, la proposta di un passaggio ad un sistema contributivo a ripartizione, cioè un contributivo virtuale che, salvo la scelta dei tassi di rendimento, è quello previsto dalla legge 335 del 1995.

Ma, allora, perché non passare ad un contributivo a capitalizzazione reale?

Mi rendo conto che come ci diceva il Prof. Angrisani ed anche il Prof. Cinelli - in tal modo si può alterare il patto generazionale perché, ad esempio, occorrerà utilizzare il patrimonio accumulato.

Ma se, tuttavia, occorre entrare nell'ordine di idee che la sussistenza del sistema costituisce un valore in sé, evidentemente - e purché si abbia l'accortezza di non chiedere agli attuali attivi un contemporaneo duplice sacrificio, gravandoli, sia dell'onere delle pensioni attuali che delle proprie pensioni future – qualunque soluzione, da questo punto di vista, appare praticabile.

Quello che voglio dire è che un sistema a capitalizzazione, proprio in quanto realizza più di equità che di solidarietà, non contrasta, di per sé, con l'art. 38 della Costituzione, anche perché la solidarietà, soprattutto quella generale ma anche quella categoriale o inter categoriale, si colloca altrove.

Se dobbiamo realizzare questo obiettivo della sostenibilità del sistema, ci dobbiamo rendere conto, infine, che questo è particolarmente vero per gli enti privatizzati.

Questo perché l'attuale assetto legislativo ne prevede nel caso di dissesto protrato dapprima il commissariamento e poi la liquidazione.

L'autosufficienza finanziaria, infatti, ha giustificato la collocazione di tali enti fuori dal sistema pubblicistico (inteso come apparato non certo come finalità di tutela): questo criterio dell'autosufficienza finanziaria per questi motivi è la stessa loro ragion d'essere e l'unica garanzia di realizzare le finalità dell'art. 38; se viene meno l'auto sufficienza, viene meno la garanzia dell'art. 38.

Da questo punto di vista, una misura come la capitalizzazione rappresenta l'unica strada quando i dati obiettivi circa le previsioni a lungo termine sull'andamento demografico, sulla popolazione assicurabile comportano questa indicazione.

L'abbandono della solidarietà intergenerazionale propria di un sistema a ripartizione non contrasta con i principi costituzionali.

La giurisprudenza comunitaria, quando ha approfondito il tema della solidarietà, non ha legato l'esclusione della natura d'impresa alla solidarietà tipica di un sistema a ripartizione, perché, se così fosse, avrebbe salvato, almeno per quanto riguarda l'esperienza italiana, tutti i vecchi fondi in quanto non erano imprese, ma enti aventi essenzialmente una funzione sociale, mentre i nuovi fondi a capitalizzazione (che sono il secondo pilastro, come ci ricorda la Corte Costituzionale) sarebbero stati fulminati dall'intervento della giustizia comunitaria.

Quindi, evidentemente, non è vera – secondo i giudici comunitari - l'equazione: ripartizione = solidarietà; capitalizzazione = impresa: non sussiste eguaglianza tra mercato e 'non solidarietà'.

Spetterà ai politici e agli amministratori delle Casse, che vedo qui numerosi, prendere le opportune decisioni.

Grazie dell'attenzione.

Avv. PASQUALE PASSALACQUA

1. Le molteplici ed interessanti questioni, vagliate in una prospettiva interdisciplinare, tra diritto e scienze economiche, emerse dal dibattito odierno proiettano le problematiche qui trattate verso ulteriori approfondimenti anche di natura progettuale, che, come abbiamo avuto modo di constatare, vengono richiesti da più parti.

Lo spazio fisiologicamente ristretto di un intervento mi consente soltanto di proporre all'attenzione una piccola novità legislativa, che pare offrire qualche ulteriore spunto alla discussione.

Ecco, in questi giorni dando un'occhiata a quali fossero le novità del settore, mi sono accorto che nella recente legge delega 7 marzo 2003 n° 80 (pubblicata in G.U. n. 91 del 18 aprile 2003) in materia fiscale sono contenute alcune disposizioni che attengono al regime fiscale dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Si tratta forse di una legislazione a prima vista marginale riguardo ai temi oggi trattati, ma che nondimeno mi pare offrire lo spazio anche per considerazioni di carattere più generale.

2. Volevo partire dalle considerazioni svolte nelle relazioni dei Prof.ri Cinelli e Pessi in ordine ai problemi legati al frazionamento della posizione previdenziale, cui l'ordinamento in modo faticoso e disorganico offre parziale risposta attraverso gli istituti della ricongiunzione e della totalizzazione. Attraverso questi istituti si vuole circoscrivere e comunque limitare il fenomeno della inutilizzabilità dei cd. spezzoni contributivi, cioè di periodi di attività lavorativa per cui sono stati versati contributi che rischiano di rimanere in una sorta di limbo, senza che il lavoratore ne possa godere, con conseguenti problemi anche di legittimità costituzionale di quelle norme che impediscono, o comunque rendono eccessivamente gravoso, considerare utili a fini previdenziali contributi comunque versati.

In tale quadro, particolari problemi pone il regime contributivo previsto per i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa. Com'è noto, nell'inerzia (fino ad oggi) del legislatore "lavoristico", le collaborazioni coordinate e continuative assumono rilievo sul piano previdenziale ai sensi dell'art. 2, ventiseiesimo comma, della legge n. 335 del 1995 di riforma del sistema pensionistico, che assoggetta tali rapporti di lavoro al versamento della contribuzione al fondo INPS di gestione separata; in seguito, ad opera dell'art. 5 del d.lgs. n. 38 del 2000, è possibile assoggettarli anche all'assicurazione INAIL.

Successivamente interviene il legislatore fiscale con l'art 34 della legge 342 del 2000, che determina il trasferimento, all'interno del T.U.I.R. del 1986, dei redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative dall'art. 49 all'art. 47. Tale soluzione, criticata sul piano sistematico anche dai giuslavoristi, ha comportato che quei redditi in precedenza considerati assimilati a quelli derivanti da lavoro autonomo fossero divenuti d'incanto, al contrario, redditi assimilati a quelli derivanti da lavoro subordinato. Si introdusse in tal modo una sorta di doppia, e peraltro divergente, qualificazione di questi rapporti sotto il profilo previdenziale e fiscale, sottolineata proprio dalla norma introdotta dalla legge del 2000, il noto comma c)-*bis* all'art. 47, che fa riferimento in maniera esplicita ai redditi "percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione".

3. Peraltro, di recente è proprio il legislatore "lavoristico" a mostrare esplicito interesse per questi rapporti di lavoro. Lo spunto è oggi arcinoto: la legge delega n° 30 del 2003, la cd. legge Biagi in materia di occupazione e mercato del lavoro, si proponeva tra l'altro di predisporre una regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative, nella nuova forma del lavoro a progetto.

Queste norme sono state trasfuse con qualche sostanziale variazione nel testo dell'art. 61 del decreto legislativo approvato in via definitiva il 31 luglio 2003 dal Consiglio dei ministri ed in attesa di pubblicazione nella G.U.

Il criterio ispiratore risulta in sintesi quello di predisporre una apposita disciplina per queste forme contrattuali e al contempo di circoscriverne l'ambito di utilizzabilità, giacché il loro legittimo utilizzo viene univocamente legato "a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente". Si ribadisce peraltro a chiare lettere che si tratti di lavoro svolto "senza vincolo di subordinazione".

Peraltro, con carattere di assoluta novità rispetto a quanto previsto dalla legge delega n. 30/2003 che non ne faceva menzione, alcune fattispecie vengono peraltro espressamente escluse dal nuovo regime, ai sensi di quanto disposto dall'art. 61, terzo comma, dell'emanando decreto legislativo sul mercato del lavoro. Per quel che più da vicino ci interessa la norma dispone che "Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo (...). Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente

capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni (...).

Pertanto i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa formalizzati con un professionista non pare debbano sottostare alle nuove regole introdotte dal decreto legislativo, sicché, nella perdurante mancanza di disposizioni che possano qualificare nonché regolare la fattispecie, può continuare ad applicarsi il diritto comune dei contratti. Ciò pare comportare ad esempio, come accaduto fino ad oggi per questa tipologia di rapporti di lavoro, la legittima possibilità di poter stipulare tali rapporti anche a tempo indeterminato con la previsione della libertà di recesso da entrambe le parti, senza che la mancanza del riferimento al “progetto o programma di lavoro” comporti automaticamente, di per sé, la conversione del rapporto in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, come, invece, previsto in caso di lavoro a progetto ex art. 69, primo comma, del decreto Biagi.

4. In questo quadro brevemente descritto, ci si imbatte, come già anticipato, in una possibile imminente modifica della normativa tributaria applicabile a tali rapporti di lavoro, giacché la legge delega 7 marzo 2003 n° 80 per la riforma del sistema fiscale statale detta una norma che provvede a ridisciplinare il regime fiscale dei redditi derivanti da rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa.

L’art. 3 lettera c), punto 8, delega il Governo a procedere alla revisione “della disciplina dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa espressamente definiti, con l’inclusione degli stessi nell’ambito del reddito di lavoro autonomo”.

Si assiste dunque alla riconduzione di queste forme di lavoro all’alveo originario del lavoro autonomo, cui fa espresso riferimento ora anche il legislatore “lavoristico”, che esclude per queste il vincolo della subordinazione, con la fine del singolare “doppio regime”, previdenziale e fiscale, durato tre anni.

5. Tuttavia, le previsioni della delega fiscale non si esauriscono nelle disposizioni sopra ricordate, ma per tali redditi derivanti da rapporti di parasubordinazione viene prevista la “attrazione al reddito che deriva dall’esercizio di arti e professioni se conseguite da artisti e professionisti di qualsiasi tipo”.

Una previsione del genere innesta quel collegamento con le tematiche della previdenza dei liberi professionisti di cui noi oggi ci troviamo in maniera così interessante a discutere.

In realtà la norma, quantunque possa spendere l'attenuante della fisiologica genericità insita in una legislazione delegante, non appare un esempio di chiarezza. In ogni caso il riferimento ai "professionisti" non può che includere, ovvero indicare in via esclusiva, i professionisti iscritti agli Albi professionali, i cui redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dovrebbero risultare attratti nel reddito propriamente professionale.

Da questa prevista nuova acquisizione riemerge il riflesso previdenziale, in quanto proprio sul reddito professionale, come noto, si calcola l'ammontare della contribuzione previdenziale che il professionista è tenuto a versare alla rispettiva Cassa di previdenza.

6. Il conseguente necessario versamento della contribuzione derivante da tali rapporti di collaborazione alla rispettiva Cassa di previdenza comporta indubbi vantaggi per lo stesso professionista giacché, come noto, l'accredito di tali contributi alla gestione separata INPS (ex art. 2, ventiseiesimo comma, legge n. 335 del 1995) offre aspettative quantomeno incerte. Si tratta invero di una gestione ancora allo stadio embrionale, che offre al momento prospettive di prestazioni di certo non esaltanti.

Tale consapevolezza trova peraltro riscontro nel recente disegno di legge delega in materia previdenziale ancora all'esame delle Camere (Atto Senato n. 2058), che all'art.1, punto 2, lett. f) prevede appunto di intervenire a ridefinire il trattamento previdenziale dei lavoratori iscritti alla suddetta quarta gestione Inps.

Tra l'altro, bisogna considerare che la normativa vigente in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi impedisce espressamente all'assicurato di avvalersi di tale facoltà laddove l'attività di collaborazione coordinata e continuativa sia stata svolta nello stesso periodo in cui si è svolta attività professionale (art. 6, primo comma, l. n. 45 del 1990), sicché, se c'è contemporaneità delle attività, gli spezzoni di contribuzione versati alla gestione separata risulteranno inutiliter dati.

Disposizioni analoghe sono ora contenute anche nel regolamento di attuazione dell'art. 71, legge n. 388 del 2000 sulla totalizzazione dei periodi assicurativi, che appunto limita l'operatività dell'istituto nel caso in cui vi sia coincidenza dei periodi assicurativi (art. 1, primo comma, decr. Min. Lav. 7 febbraio 2003 n. 57).

7. In realtà l'incidenza di questa "attrazione" può rivelarsi a prima vista marginale, in quanto non appare facile immaginare situazioni in cui il rapporto tra professionista e cliente, per interesse delle stesse parti, possa essere qualificato come rapporto di collaborazione coordinata e continuativa anziché come rapporto di opera professionale e quindi di lavoro autonomo vero e proprio.

Come noto, invero, rispetto ad un rapporto di lavoro subordinato la formalizzazione di un rapporto di lavoro come collaborazione coordinata e continuativa comporta per il committente-datore di lavoro un sostanzioso risparmio in termini di oneri previdenziali; in questi casi, invece, gli oneri previdenziali a carico delle parti che qualifichino il rapporto come lavoro autonomo risultano meno onerosi rispetto a quanto dovuto per un rapporto di lavoro parasubordinato, sicché sembra circoscriversi la possibilità di formalizzare secondo questi schemi i rapporti nei confronti del professionista.

Il problema comunque si è posto, ad esempio, con riguardo ai redditi dell'avvocato derivanti dallo svolgimento di funzioni di amministratore o di sindaco di società, di cui risulta in dubbio l'assimilabilità al reddito professionale da lavoro autonomo, giacché si discute sulla natura propriamente professionale di tali attività.

Tuttavia, proprio la multiforme evoluzione del mercato del lavoro e delle conseguenti figure professionali che vengono richieste, induce a rendere prospettabile uno scenario in cui da parte del committente emerga l'interesse a creare un rapporto più stretto con il professionista, nel senso di coordinarne in qualche modo l'attività, ovvero di godere in esclusiva della sua opera professionale, tanto da indurre le parti a qualificare il rapporto come collaborazione coordinata e continuativa.

Tale possibilità peraltro sembra implicitamente presupposta dalla stessa normativa introdotta dal decreto Biagi sul lavoro a progetto, che escludendo dalla sua applicazione determinate fattispecie, ne presuppone dunque l'utilizzabilità negli ambiti esclusi nella forma del lavoro parasubordinato.

Pertanto, in seguito all'introduzione delle citate norme nella legge delega fiscale, tale qualificazione del rapporto consentirebbe di soddisfare eventuali esigenze particolari delle parti, senza al contempo porre interrogativi quanto al versamento contributivo, che confluirebbe sempre nella rispettiva Cassa di previdenza del professionista.

8. In ordine ai possibili riflessi delle citate disposizioni della delega fiscale, sembrano prospettabili anche altre considerazioni di impatto più ampio.

Ci si riferisce alla situazione che coinvolge i professionisti iscritti agli Albi professionali, ma non iscritti alle rispettive Casse professionali, che, nel contesto normativo attuale, possono versare contributi previdenziali derivanti dalla propria attività professionale soltanto nella succitata quarta gestione INPS e non alle Casse professionali.

Come noto invero, la normativa sulle Casse di previdenza dei liberi professionisti, nelle molteplici varianti previste per le diverse professioni, prevede che l'iscrizione del professionista divenga obbligatoria soltanto nel caso in cui egli eserciti la professione con carattere di continuità, la cui presenza viene accertata secondo i diversi criteri dettati dal Comitato dei delegati di ciascuna Cassa professionale (v. in questo senso, soltanto per fare degli esempi, l'art. 22, legge n. 576 del 1980, sulla previdenza forense; l'art. 22, legge n. 21 del 1986, sulla previdenza dei dottori commercialisti; l'art. 21, legge n. 6 del 1981, sulla previdenza degli ingegneri ed architetti; l'art. 22, legge n. 773 del 1982, sulla previdenza dei geometri; l'art. 24, legge n. 414 del 1991, sulla previdenza dei ragionieri, ecc.).

Si vuol dire che se la successiva legislazione delegata dovesse rendere il principio che la legge delega in materia fiscale citata pare voler esprimere di applicazione generalizzata ovvero generalizzabile, allora queste limitazioni potrebbero essere destinate a cadere, sorpassate da una legislazione che renda possibile, ovvero *rectius* renda obbligatorio, in ogni caso il versamento dei contributi previdenziali derivanti da reddito professionale alla relativa Cassa, a prescindere dai limiti summenzionati in ordine all'accertamento del carattere di continuità della professione.

9. Questi esempi paiono confermare che il sistema delle Casse professionali, pur con tutte le correzioni possibili, di cui oggi tanto si è discusso, appare possedere al suo interno meccanismi più flessibili rispetto alla previdenza pubblica, rispecchiando una capacità di attrarre iscritti che esercitino professioni che cambiano natura e che si trasformano.

In tale prospettiva, anche le professionalità attribuite dalle nuove lauree triennali sembrano poter consentire qualche tipo di attività assimilabile alla consulenza, se non proprio alla professione classiche in senso proprio, nei cui confronti l'interesse delle Casse non mancherà certo di manifestarsi.

In definitiva, norme come quelle esaminate possono in prospettiva sottolineare che più che la formalizzazione dei rapporti, come collaborazione coordinata e continuativa, ma anche al limite in prospettiva come lavoro propriamente subordinato, quel che conta, l'elemento aggregante anche sotto il profilo previdenziale è la professione, cioè il lavoro autonomo professionale i cui ambiti si espandono in una costante evoluzione. In tale scenario la singola Cassa od anche le Casse accorpate possono gestire tutto un ventaglio di attività ed impedire il fenomeno della frammentazione della posizione previdenziale nei confronti della quale l'ordinamento generale fatica a trovare soluzioni che vengano incontro ai bisogni e alle aspettative di un mercato del lavoro in continua trasformazione.

Avv. CARMEN CRACA

Vi avrei risparmiato questo intervento se non avessi ascoltato nella relazione del collega Consigliere della Cassa Forense un nuovo riferimento alla richiesta fatta da una collega di una indennità di maternità miliardaria.

Il problema dell'indennità di maternità è diventato scottante all'interno dell'Avvocatura, alla luce anche del nuovo regolamento approvato dalla Cassa Forense nella seduta del 28 febbraio 2003.

Prima dell'approvazione del nuovo Regolamento per la indennità di maternità, le norme a tutela delle libere professioniste, introdotte già con la legge 379/90 e riprodotte nell'art.70 del Testo Unico di cui al D.lgs.151/2001, secondo l'orientamento prevalente degli esponenti della Cassa di Previdenza e Assistenza Forense, contenevano previsioni che facilmente si prestavano a storture interpretative ed applicative e che comportavano gravose conseguenze a carico dell'ente erogatore, creando disparità di trattamento tra le professioniste interessate.

Ad opinione della Cassa la piu' importante lacuna in materia sussisteva da un duplice punto di vista, ossia per la mancanza di una legge interpretativa e per la mancata previsione di un tetto massimo all'indennità di maternità.

Attualmente, l'art.1 del Regolamento approvato prevede che l'indennità è pari all'ottanta per cento dei cinque dodicesimi della media dei redditi professionali netti percepiti e denunciati ai fini fiscali e contributivi dall'iscritta, nel triennio precedente all'evento o nel minore periodo di iscrizione alla Cassa. In ogni caso l'indennità non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all'ottanta per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'art. 1 del D.L. 402/81, convertito nella L. 537/81 nella misura prevista per la qualifica di impiegato.

All'attuale congegno normativo possono essere sicuramente sollevate una serie di censure.

Non v'è dubbio, innanzitutto, che il sostegno economico che l'ordinamento fornisce alla lavoratrice gestante e poi madre, ha un duplice obiettivo, ossia tutelare la salute della donna e del nascituro, attraverso lo strumento dell'astensione dal lavoro ed evitare nel contempo che alla maternità si colleghi uno stato di bisogno o più semplicemente una diminuzione del tenore di vita.

Argomentando in tal modo risulta oltremodo evidente che, come anche i relatori della L. 379/90 ebbero a chiarire, alla indennità di maternità sono interessate anche professioniste all'inizio della carriera, per le quali il

reddito del secondo anno precedente al parto può essere molto basso o addirittura inesistente.

E soprattutto le giovani professioniste vedono frustrato il loro bisogno di solidarietà, oltre a vedere negato un diritto - quale quello della serena vita familiare - che deriva loro dalla Costituzione.

Ma v'è di più! Se si considera che le donne in età più feconda sono le professioniste più giovani e che come tali percepiscono sicuramente un reddito più esiguo rispetto alle colleghe più anziane, il principio più volte richiamato della solidarietà intercategoriale trova l'apice del suo azzeramento, in quanto, come ben si può immaginare, le colleghe giovani che facciano la scelta della famiglia vedono di certo la corresponsione di un'indennità talmente esigua che non potrà mai ristorarle nè del lavoro perso nè del reddito ridotto o annullato.

Ulteriori aspetti che il nuovo Regolamento della Cassa Forense introduce, modificando la normativa vigente sulla indennità di maternità, è poi quello della previsione di un tetto massimo all'indennità, liquidata solo sulla parte del reddito dichiarato utile per la determinazione del tetto pensionabile, in deroga alla legge nazionale (art. 70 d.l.gs. 151/2001) e l'abrogazione, dal testo originario, del diritto all'indennità che spetterebbe anche alle libere professioniste che hanno richiesto ed ottenuto un'adozione internazionale.

E deve rilevarsi anche la mancata previsione dell'indennità di paternità, così come introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 53/2000 in materia di congedi parentali, ripresa poi dal citato Testo Unico, restringendo addirittura il campo degli aventi diritto all'indennità, peraltro andando contro l'evoluzione legislativa e dei costumi sociali.

Il Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, che rappresento in questa sede, alla luce del dibattito interpretativo e soprattutto alla stregua del fondamentale principio di solidarietà intercategoriale che è alla base della previdenza forense e dell'indennità di cui si discute, ha voluto fornire un apporto concreto affinché l'indennità di maternità sia resa adeguata alle reali esigenze delle libere professioniste.

La proposta che il Comitato ha presentato ai vertici della Cassa prevede che l'indennità di maternità venga corrisposta in misura pari all'ottanta per cento dei cinque dodicesimi del solo reddito professionale netto percepito come reddito da lavoro autonomo e denunciato nell'ultima dichiarazione dei redditi precedente alla data del parto, consentendo in tal modo di ancorare il calcolo dell'indennità ad un parametro più consono e adeguato alla qualifica di libera professionista, sganciandolo per contro dall'improprio parametro del salario minimo di un impiegato.

Inoltre, è stato previsto un tetto minimo, certamente più dignitoso di quello tuttora vigente, ossia l'indennità non deve essere inferiore all'ottanta

per cento dei cinque dodicesimi della media del reddito nazionale lordo dichiarato dagli iscritti alla Cassa nell'anno precedente alla data del parto.

Nondimeno la nostra proposta prevede anche un tetto massimo, ossia l'indennità non può essere superiore a cinque volte l'importo minimo determinato così come appena enunciato.

Il Comitato Pari Opportunità ritiene pertanto inidoneo ed incongruo, ma soprattutto non dignitoso l'attuale assetto regolamentare e se da un lato è evidente la necessità di tutela per tutte quelle situazioni in cui l'indennità viene calcolata sul minimo, dall'altra è necessaria l'esigenza di aumentare quel minimo mediante la individuazione di un parametro collegato più direttamente alla professione forense.

Prof. MAURO SCARPELLINI

Un modo per concludere i lavori è dire – secondo quel che ho capito - che cosa ci consiglia di fare questo convegno.

Ho capito che deve partire un lavoro - da fare insieme - da parte di demografi, di attuari, di previdenzialisti, di giuristi, di economisti, di sociologi intorno e sul tema oggetto del convegno.

Uno dei difetti che ho notato durante la mia esperienza professionale – così come similmente è stato anche detto da più di un intervenuto -, è stato quello di sentir dichiarare dal rappresentante di una categoria scientifica, tecnica, professionale, di avere la verità, la soluzione: ho imparato che così non è mai vero.

Come esempio è stato qui citato il caso di una Cassa, per la quale alcuni facevano previsioni nefaste che si sarebbero realizzate a distanza di pochi anni, e, invece, per fortuna così non è stato. In tal caso, la verità era rappresentata dalle previsioni degli amministratori di quella Cassa – ben diverse da quelle degli sfortunati jettatori -. Lì, tuttavia, il buon andamento di iscrizioni (7-10 % di crescita annuale, per esempio) non può far dire che il pericolo sulla sostenibilità dell'equilibrio nel lungo periodo, per quella Cassa, sia scomparso. Infatti bisognerebbe completare le informazioni dicendo quali erano i parametri di riferimento dello studio che dava previsioni buone, i parametri presi a base delle previsioni nefaste e che cosa – di diverso dal previsto - è accaduto dopo. E se quel che è accaduto dopo fosse solo la crescita di iscritti (con l'effetto di immediato forte afflusso finanziario da contributi previdenziali), io sarei ben preoccupato dell'equilibrio di quella Cassa nel medio e lungo periodo e della validità del patto di cui avete parlato, dato che con il metodo di calcolo delle prestazioni pensionistiche basato sulle regole reddituali più generose, il periodo di difficoltà gestionale sarebbe stato solo spostato più avanti nel tempo ma non eliminato.

Ne sto parlando in termini generali e di sistema, sia chiaro, e solo strumentalmente, perché per parlare nel merito di un caso occorrerebbe un'analisi che qui non è disponibile e, questa, non è neanche la sede propria.

Anche questi concetti ho voluto dire con questa chiarezza, in gennaio, nel seminario promosso dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale del Ministero del Lavoro, perché io credo che uno dei prodotti del lavoro da fare insieme dovrebbe essere quello di proporre con forza a tutti gli interlocutori ed alle istituzioni, iniziando dalla Commissione Parlamentare di

Controllo e dal Governo il cambiamento delle regole di controllo sulle gestioni previdenziali.

In Italia vigono ancora delle regole di controllo che ci fanno rallegrare di ciò di cui ci dovremmo preoccupare; quando vediamo il rapporto tra pensionati ed attivi pari ad 1 a 10, 1 a 9, 1 a 8, riceviamo le lettere di elogio del Ministro competente con tanto di timbro della Corte dei Conti, della Ragioneria Generale dello Stato, e se ci fosse un organismo ancora superiore ci sarebbe anche il bollo di quell'organismo superiore.

Stento a trovare nelle relazioni del palazzo gli effetti di parole come demografia, immigrazione; gli effetti della previsione della produttività confrontata tra l'azienda Italia e le altre aziende concorrenti all'interno dell'area Euro - Francia, Gran Bretagna, eccetera -, con una colpevole omissione di attenzione e di studio per gli effetti quantitativi sul prodotto della macchina economica italiana, comparativi delle dinamiche delle rispettive produttività nazionali e degli effetti del conseguente differenziale negativo previsto per l'economia italiana e – dunque – non trovo ragionamenti previsionali macroeconomici, sociali e finanziari sulla previdenza dei professionisti organizzata nelle Casse che hanno bacini demografici a popolazione chiusa. Infatti, i contenuti di quelle omesse parole comportano – da Paese a Paese - differenze di effetti sulle economie nazionali e sul livello di reddito prodotto dal mercato del lavoro libero professionale e le ulteriori conseguenze demografiche e reddituali, unite a quelle finanziarie derivanti dalla speranza di vita che cresce, compongono un mosaico da porre sotto esame, mosaico che oggi è estraneo ai sistemi di controllo e di valutazione dei palazzi. Anche in nome dell'autonomia delle Casse!

I controlli sul saldo di cassa e sull'accumulo di liquidità annuali sono banali: bisogna andare a fondo e introdurre altri indici di controllo. Quei controlli erano funzionali, quando le Casse erano enti pubblici, alle previsioni ed alle rendicontazioni di finanza pubblica allargata. Oggi sono funzionali alla fornitura di informazioni sulla finanza previdenziale, ma nulla di strutturale dicono sui risultati di un sistema organico di controllo.

Avete mai visto una relazione che espone l'età media degli iscritti ad una Cassa di Previdenza? Di per sé non spiegherebbe nulla, ma sarebbe un campanello di avvertimento per andare ad accertare altri parametri strutturali interconnessi.

Un lavoro comune di tutte queste categorie, che il Prof. Prosperetti si è preso carico di promuovere con l'organizzazione di questo ottimo convegno, può dare un contributo - con gli apporti scientifico, tecnico, professionale di

altissimo livello che qui oggi si sono espressi, allargati anche ad altre personalità che si intendono di queste materie - ed un contributo va dato.

Un contributo a chi e su che cosa? Lo suggerisce il titolo del convegno stesso: un contributo va dato per capire gli effetti della mobilità prodotta e attesa nel mercato del lavoro sulla solidità strutturale delle gestioni, cioè sul permanere delle gestioni previdenziali oggi esistenti. Va sconsigliato il permanere sulle tradizionali visuali attuali; occorre allargare la visuale a ciò che attualmente non viene considerato affatto o nella giusta importanza, con un'attitudine dinamica che dovrebbe essere propria ad un settore che vuole mantenere la propria vita nel tempo e che spesso si esprime, invece, in modo angusto, chiuso e legato soltanto agli aspetti corporativi letteralmente intesi, sprestando anche opportunità valutative tecnico demografiche, sociali e macroeconomiche che potrebbero indurre a sfruttare, invece, garanzie nuove per la sostenibilità dei sistemi e per l'equilibrio di lungo periodo.

Concludo dicendo: mi auguro che questo lavoro vada avanti, che questo contributo sia dato, non per proporre un nuovo sistema, bensì per proporre come tutte le gestioni riusciranno a superare in equilibrio i 30 anni che occorrono (perché tanto dura la fase transitoria, anno più anno meno), per ognuna delle Casse, per passare da un vecchio sistema ad un nuovo sistema coerente con la gestione previdenziale possibile in un diverso quadro di riferimento macroeconomico, demografico, sociale e, conseguentemente, finanziario.

Noi possiamo anche fantasticare se il mondo durerà ancora 5 miliardi di anni o 5 miliardi e mezzo, e possiamo anche bisticciare su questo, tanto non serve perché non lo sapremo mai. Facendo un'equivalenza, è la stessa cosa il discutere ideologicamente su quale sarà il sistema previdenziale perfetto che inizierà - a regime - solo a partire tra 30 anni. Cioè se cambiassimo oggi i sistemi esistenti, i nuovi iscritti alle gestioni comincerebbero a godere le prestazioni integralmente col nuovo sistema solo, circa, fra 30 anni. Se discutessimo solo di questo credo che ometteremmo di ragionare sulla cosa che più ci preme e che noi e il potere politico, il potere legislativo, gli amministratori delle Casse e ciascuno nella posizione che ha, invece, deve curare: cioè come i sistemi delle Casse dei liberi professionisti, regolati dal Decreto legislativo 509 del '94, sono in grado di traghettare le loro categorie dal vecchio al nuovo, in presenza di un mercato del lavoro che evolve rapidamente ed anche imprevedibilmente, che evolve per ragioni demografiche, per effetto della nuova legislazione scolastica ed universitaria, per effetto della liberalizzazione o della nuova regolamentazione delle professioni liberali che sarà prodotta dall'Unione Europea, per effetto della riforma ordinistica che il Parlamento nazionale sta

esaminando, per la nascita di nuove professioni contigue a quelle esistenti, di nuove specializzazioni e subspecializzazioni legate al progresso tecnologico ed all'applicazione della telematica e delle nuove tecnologie produttive al lavoro professionale.

È molto complessa questa partita, ma è quella reale.

Le difficoltà che s'incontrano sono di vario tipo e sono state espresse in un modo eccezionale in questo convegno e ne farò tesoro.

Sono anche di tipo giuridico? Ma certamente. Una di queste è stata ben ricordata: il *pro rata*; ma c'è anche il cambio del patto intergenerazionale !

Allora dobbiamo aiutarci e aiutare i poteri dello Stato a riflettere sul significato e sulla portata di quel *pro rata* previsto dalla legge 335; ma la fase di transizione trentennale dovrà incorporare delle risposte accettabili, anche giuridicamente, non solo a problemi di carattere giuridico, ma dovrà incorporare la risposta al fatto che nel frattempo è cambiata la speranza di vita degli italiani e tre Nobel, 50 anni fa, quando sono partiti i sistemi finanziati a ripartizione questo non lo dicevano, perché non lo potevano dire, non avevano gli elementi per poterlo prevedere.

Se il diritto positivo si è basato su queste considerazioni di allora ed ha partorito la legge 335 del '95 che sancisce in modo garantista il *pro rata*, come facciamo ad aiutarci sulla sostenibilità dei sistemi affinché il concetto di *pro rata* non sia interpretato in modo irragionevole – in termini di enormità di oneri che comporta - rispetto alla nuova condizione di squilibrio indotta dagli intervenuti mutamenti demografici che non erano prevedibile e i cui effetti sulla sostenibilità finanziaria i computi previsionali dei sistemi previdenziali oggi vigenti non scontano ? Insomma, è accettabile che il *pro rata* garantisca il diritto ad ognuno ma – per la mancanza di copertura – produca l'impossibilità del diritto a tutti ?

Il lavoro di studio sarà un lavoro importante e molto impegnativo.

Andando di corsa ed a braccio, in queste conclusioni, vi dico anche che c'è una cosa che a me pare enormemente erronea nel campo degli investimenti finanziari, che è uno degli altri titoli sul quale studiare insieme: si dice che queste Casse - così come le fondazioni bancarie - siano investitori istituzionali e quando si parla con i gestori finanziari così ci definiscono e così quando si ragiona degli investimenti, e così quando scriviamo sui libri.

Vi propongo di rovesciare il concetto: le Casse non sono investitori istituzionali; le Casse sono enti che devono garantire la pensione, il loro mestiere non è quello di investire, è quello di mantenere il valore reale delle

somme raccolte, cioè dei contributi, e se possibile accrescerlo con ritorni derivanti non da speculazioni, ma da crescite reali di prodotti lordi, dai *pay out* di azioni di società sane che li distribuiscono, e così via.

Non c'è un gestore in Italia e non c'è un politico che in Parlamento abbia visto fino ad oggi il problema nei termini che ho appena detto, e quindi considera le Casse un soggetto finanziario come tutti gli altri. Ma le Casse non sono fondazioni bancarie, non sono privati risparmiatori, non sono società di capitali, non sono un privato speculatore. Sono ciò che ho detto un momento fa: enti che devono garantire la pensione.

Dunque, se lavoriamo insieme possiamo ragionare, riflettere anche su questo punto: perché tutti siamo convinti che l'andamento delle economie e delle finanze pubbliche porterà a tassi di sostituzione peggiori degli attuali e dobbiamo evitare che a ciò si aggiungano pericoli finanziari – a danno degli equilibri di ogni Cassa - derivanti da rischi finanziari non propri di una gestione previdenziale obbligatoria.

Alcune esemplificazioni sul rapporto tra pensione e reddito o media di alcuni anni di reddito le abbiamo ascoltate questa mattina, ed il passare da coperture nominali del 70 o 80% a coperture nominali di meno della metà è terribile per le economie individuali e familiari, senza intrattenere l'attenzione sugli effetti macro economici prodotti dalla riduzione della domanda di beni di consumo.

È importante cercare di riflettere su meccanismi, metodologie e prodotti finanziari sui quali investire che, diversamente dai mercati di prodotti borsistici noti, possano aiutare il futuro pensionato ad intravedere una salvaguardia e l'obiettivo di equilibrio e di non rischio per ogni Cassa che prima dicevo.

Io so che negli Stati Uniti e in Gran Bretagna non è così, ma nessuno mi obbliga a fare quello che fanno gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. Diventerei un antiterrorista se l'azienda dove lavoro facesse ciò che di terroristico ha fatto la ENRON.

Non ci sono ricette comportamentali standard che prescindano dalle antropologie culturali dei Paesi nei quali si sviluppano gli istituti previdenziali e della sicurezza sociale.

Non ci sono ricette standard uguali per tutti quando le sensibilità sociali sono diverse, quando i Parlamenti nazionali hanno legiferato in modi autonomi e diversi; noi possiamo gradire o non gradire, individualmente, le leggi dello Stato, ma se il Parlamento Italiano nel corso degli anni ha realizzato la 335 o ha realizzato altre strutture normative previdenziali, tutti devono considerare che questa è la realtà positiva: possiamo lavorare per

cambiarla, ma non a priori dire “questo non va, hanno ragione i cinesi”, cioè gli americani o gli inglesi, perché questo è inaccettabile politicamente, socialmente, sindacalmente.

Io condivido l'accordo di concertazione del 25 Luglio 1993 del governo Ciampi; non ritengo che in un Paese che debba fare sacrifici e cambiamenti si possano fare sacrifici e cambiamenti senza la concertazione; e questo lo considero valido anche per i professionisti perché i Decreti 509 e 103 sono frutti di una concertazione, ancorché *sui generis*, a mio modo di vedere errata per ragioni di diritto costituzionale, ma di questo parleremo in un'altra sede.

Tutto quel che ho detto lo vedo all'interno di una linea guida che spero si mantenga; la linea guida è quella della effettività dell'articolo 38 della Costituzione.

Il Decreto 509 non ha privatizzato la previdenza in Italia, ha privatizzato la struttura organizzativa delle Casse ed ha chiesto, e consentito a chi voleva, di gestire managerialmente strumenti e anche norme ai fini dell'articolo 38 della Costituzione.

Non c'è ancora la privatizzazione della previdenza in Italia. Si può fare se si cambia la Costituzione; chi è preposto, se vuole, la cambi.

Non si può giocare con le parole e con i comportamenti gestionali perché privato è bello e quindi ci autodefiniamo tutti privati con significati e pretese diversi dall'articolo 38 della Costituzione, che dice delle cose assolutamente precise, compresa la totalizzazione dei periodi contributivi.

Un ultimo commento rapido sulla totalizzazione: il soggetto del diritto chi è? E' la Cassa di Previdenza o è il cittadino? Se è la Cassa di Previdenza, è chiaro che ci dobbiamo preoccupare degli equilibri; per forza, in quanto arriva sulla testa delle gestioni privatizzate una tegola di migliaia di miliardi che è pesante fronteggiare.

E allora cosa si fa? Si respinge la legge perché, altrimenti, non regge più la gestione finanziaria di medio termine della propria Cassa? E che facciamo, impugniamo, denunciando?

Oppure il cittadino è il soggetto?

Se il soggetto è il cittadino, così come effettivamente è, gli va riconosciuto ciò che gli compete; poi non la singola Cassa, ma il legislatore, ma il potere esecutivo insieme alla Cassa, con la collaborazione interessata e dovuta, vanno a cercare le soluzioni per aiutare l'equilibrio finanziario di lungo periodo e la stabilità della gestione di ogni singola Cassa interessata e le soluzioni potrebbero essere anche, lo dico a chi è intervenuto in senso

contrario, con spirito collaborativo e dialettico insieme, le unificazioni, perché bacini demografici più allargati di professioni contigue, o come dice la Commissione Parlamentare di controllo, di professioni vicine, possono consentire di sopportare finanziariamente equilibri, e quindi anche oneri, che Casse a demografia chiusa e a quantità di iscritti ridotta possono non sopportare.

Questo se il soggetto titolare è il cittadino e per me il soggetto titolare è il cittadino, anche se, come Direttore Generale di una Cassa, vivo una preoccupazione perché devo riuscire a vedere intavolata una soluzione, che ancora non vedo, e lo sforzo è molto serio e ci impegna con molto calore, responsabilità e tormento, perché, poi, i cittadini di cui parliamo sono - tra l'altro - professionisti delle nostre stesse categorie.